3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 febbraio 2013** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. **17**.

Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione. (13R00027) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **18**.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie. (13R00020) . . . . . *Pag.* 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012, n. **37**.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo). (13R00039) . . . . . *Pag.* 8

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012, n. **38**.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale). (13R00040) *Pag.* 10

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. **39**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport). (13R00077) . . . . . *Pag.* 12

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. **40**.

Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani. (13R00078) . . . . . *Pag.* 13

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. **41**.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (3 provvedimento). (13R00079). . . . . *Pag.* 14

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2012, n. **7**.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2011. (13R00063) . . . . . *Pag.* 22

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. **8**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria). (13R00064) . . . . . *Pag.* 23

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 2012, n. **23**.

Modificazione dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia. (13R00070) . . . . . *Pag.* 26

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2012, n. **24**.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12, in materia di produzione e utilizzo di biomassa legnosa. (13R00071) . . . . . *Pag.* 27

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 2012, n. **47**.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere. (13R00066) . . . . . *Pag.* 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2012, n. **0258/Pres**..

Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 267. (13R00053) . . . *Pag.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2012, n. **0261/Pres**..

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138. (13R00054) . . . . . *Pag.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2012, n. **0263/Pres**..

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della regione 28 maggio 2010, n. 114. (13R00055) . . . . . *Pag.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2012, n. **0264/Pres**..

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008. (13R00056) . . . . . *Pag.* 41

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. **47**.

Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto. (13R00091) . . . . . *Pag.* 46

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **48**.

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. (13R00092) . . . . . *Pag.* 54

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2012, n. **24**.

Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011, modificazioni e integrazioni della l.r. n. 13/2000 e della l.r. n. 3/1996, modificazioni della l.r. n. 9/1981 e della l.r. n. 21/2007, abrogazione della l.r. n. 22/2005. (13R00085) . . *Pag.* 59

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2012, n. **25**.

Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali). (13R00086) . . . . . *Pag.* 62

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. **26**.

Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (13R00087) . . . . . *Pag.* 64

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. **67**.

Disposizioni normative in materia sanitaria. (13R00012) . . . . . *Pag.* 66

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **68**.

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti. (13R00013) . . . . . *Pag.* 68

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **69**.

Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo). (13R00014) . . . . . *Pag.* 77

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **70**.

Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta Regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 54/2010 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva). Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione «Villa Flaiani». (13R00015) . . . . . *Pag.* 78

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2013, n. **3**.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 dell'Istituto autonomo case popolari di Isernia. (13R00031) . . . . . *Pag.* 80

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 12 ottobre 2012, n. **11**.

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche. (13R00059) . . . . . *Pag.* 81

REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. **12**.

Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche. (13R00060) . . . . . *Pag.* 82

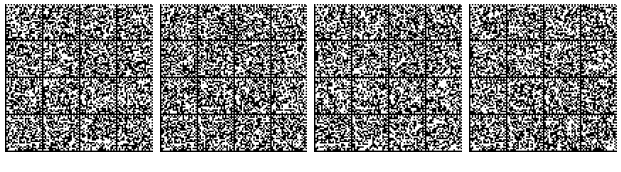

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2012, n. **17**.

Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento al n. 52 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di incrementare i livelli di trasparenza della sua attività e anche in attuazione dell'art. 2, comma 1, lettere *f)* e *l)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, rende disponibili per i cittadini, tramite i propri siti istituzionali, i dati e le informazioni inerenti sia le cariche pubbliche elettive e di governo della Regione sia i soggetti nominati ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), nonché i dati relativi al finanziamento dei gruppi consiliari.

2. Al fine di garantire trasparenza ed equità la presente legge disciplina criteri e procedure per le nomine e le designazioni di competenza regionale, nonché i criteri da adottare al fine di rispettare i principi di accessibilità, fruibilità e reperibilità delle informazioni inerenti società e enti istituiti controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione.

Art. 2.

Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali

1. Per le finalità di cui all'art. 1, è istituita, all'interno dei siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, l'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo della Regione, suddivisa in tre sezioni, in cui sono contenute le informazioni e i dati relativi, rispettivamente, ai consiglieri regionali, al Presidente e ai componenti della Giunta regionale e ai soggetti nominati ai sensi della legge regionale n. 39/1995.

Art. 3.

Sezione dei consiglieri

1. L'Anagrafe di cui all'art. 2 contiene, in apposita sezione, per ciascun consigliere regionale, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione esercitata;

b) i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

c) i beni immobili e mobili registrati posseduti;

d) le partecipazioni in società quotate e non quotate, anche a carattere cooperativo;

e) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

f) la lista di elezione;

g) il gruppo consiliare di appartenenza;

h) il ruolo svolto in Consiglio regionale nonché l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio regionale o della Giunta regionale;

i) gli incarichi elettivi e di governo ricoperti nel tempo;

j) le cariche ricoperte a qualunque titolo nonché gli eventuali incarichi assunti per conto di enti pubblici, anche economici;

k) il cedolino relativo agli emolumenti percepiti;

l) gli atti presentati e la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale;

m) le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;

n) la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale.

2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per ciascun consigliere regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.

Art. 4.

Sezione del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

1. L'Anagrafe di cui all'art. 2 contiene, in apposita sezione, per il Presidente e per i componenti della Giunta regionale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, *j)*, *k)*, *m)* e *n)*, nonché l'indicazione del partito o del movimento politico di appartenenza, la partecipazione alle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale e l'eventuale ruolo svolto in qualità di Presidente o membro di consulte, comitati, enti, conseguente alla nomina da parte del Consiglio o della Giunta regionale.

2. La sezione di cui al comma 1 contiene altresì, per il Presidente e per ciascun componente della Giunta regionale, un apposito campo per eventuali annotazioni.

Art. 5.

Sezione dei titolari di cariche di nomina regionale

1. L'Anagrafe di cui all'art. 2 contiene, in apposita sezione, per i soggetti nominati ai sensi della legge regionale n. 39/1995, oltre all'indicazione dell'organo da cui sono stati nominati, le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonché quelle relative al trattamento economico, alle indennità e agli eventuali rimborsi spettanti in funzione della carica ricoperta e agli eventuali incarichi ricoperti nel tempo.

Art. 6.

Modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni

1. I soggetti di cui all'art. 2 trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le informazioni e i dati richiesti:

a) entro tre mesi dalla proclamazione ovvero dalla nomina;

b) almeno annualmente, incluse le eventuali variazioni, entro i termini stabiliti dalla deliberazione di cui all'art. 9, comma 1, e comunque non oltre un mese dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

c) entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

2. Le informazioni contenute nell'Anagrafe sono pubblicate all'inizio e al termine del mandato o dell'incarico e sono aggiornate almeno annualmente.

Art. 7.

Diffida e sanzioni amministrative

1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte di un consigliere regionale o di un componente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato.

2. In caso di inosservanza della diffida, il Presidente del Consiglio regionale ne dà notizia al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Dell'inosservanza è fatta, altresì, menzione nell'Anagrafe di cui all'art. 2. Se l'inadempienza concerne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, al consigliere o assessore inadempiente è, inoltre, comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a venti euro per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.

3. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente legge da parte del titolare di una carica di nomina regionale, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine non osservato. In caso di inosservanza della diffida, ne è fatta menzione nell'Anagrafe di cui all'art. 2. La persistente inadempienza comporta la decadenza dalla nomina. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, fermo restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Art. 8.

Sistema informativo relativo ai dati sul finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Consiglio regionale istituisce un sistema informativo nel quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, che sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei Conti, previa intesa, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

2. I dati di cui al comma 1 sono altresì pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 9.

Disposizioni attuative

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di trasmissione delle informazioni richieste ai sensi della stessa legge, con la relativa modulistica, i termini per la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento.

2. L'Ufficio di Presidenza definisce, altresì, le modalità di pubblicazione dei dati di cui all'art. 8.

Art. 10.

Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione

1. La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, ove detenga una quota maggioritaria in società o enti istituiti, controllati, partecipati o dipendenti, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché i relativi statuti o atti costitutivi siano modificati al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, prevedendo la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo soggetto, in particolare, delle seguenti informazioni:

a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;

b) il bilancio di previsione annuale;

c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;

d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;

e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;

f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;

g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

2. La Regione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, pone in essere tutti gli adempimenti necessari affinché gli statuti o atti costitutivi dei soggetti di cui al comma 1 prevedano che non possano ricoprire una carica in organi di amministrazione e di controllo, salvo la possibilità di optare:

a) coloro che rivestono cariche elettive o di governo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 39/1995, nonché incarichi direttivi regionali o nazionali di partito;

b) coloro che rivestono più di una carica in organi di amministrazione di diverso ente o società, anche controllata;

c) coloro che rivestono più di due cariche in organi di controllo di diverso ente o società, anche controllata.

3. La Giunta regionale, trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, verifica il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e, in casi di inadempienza anche parziale, adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione, ivi compresa la sospensione dei trasferimenti e delle erogazioni a qualsiasi titolo, ove previsti.

Art. 11.

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli Amministratori di Enti ed Istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte).

2. In sede di prima applicazione della presente legge non sono oggetto di pubblicazione nell'Anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di governo regionali le informazioni relative alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, nonché la dichiarazione relativa a eventuali finanziamenti, donazioni e altri atti di liberalità ricevuti e finalizzati alla propaganda elettorale di cui all'art. 3, comma 1, lettere *m)* ed *n)*, che sono rese disponibili a decorrere dalla X legislatura.

3. Per l'anno 2013 il termine per la pubblicazione è fissato nel 31 marzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 dicembre 2012

COTA

(*Omissis*).

13R00027

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **18**.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - Secondo Supplemento del 28 dicembre 2012 al n. 52 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Variazioni

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 sono introdotti, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

Slittamenti agli anni 2013 – 2014

1. Nel bilancio pluriennale per la parte relativa agli anni finanziari 2013 e 2014 sono introdotti, ai sensi dell'art. 23, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/2001 gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato B.

2. Gli stanziamenti riportati all'allegato B sono assegnati alle competenti Direzioni ad esecutività della presente legge.

Art. 3.

Finanziamento straordinario per la ferrovia in concessione denominata Torino-Ceres

1. Per gli anni finanziari 2013 – 2014 - 2015 è autorizzata una spesa complessiva di 18 milioni di euro da utilizzarsi per il completamento ed il funzionamento della ferrovia Torino-Ceres, secondo la seguente scadenza temporale: anno 2013 6.000.000,00 euro; anno 2014 6.000.000,00 euro; anno 2015 6.000.000,00 euro.

2. La copertura è assicurata da prelievo di pari ammontare dai fondi di riserva di cui alla UPB DB09011 con iscrizione sulla UPB DB 12022.

Art. 4.

Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011, pari a € 484.615.634,77 è riassorbito nel triennio 2012 - 2014 secondo la seguente sequenza temporale: anno 2012 18.000.000,00 euro; anno 2013 190.000.000,00 euro; anno 2014 276.615.634,77 euro.

2. Per l'anno 2012 l'assorbimento del disavanzo è riportato nell'allegato A della presente legge, per gli anni successivi gli importi da riassorbire sono riportati nell'allegato B della presente legge.

Art. 5.

Garanzie prestate dalla Regione

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 10, della legge regionale n. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa della legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012 - 2014), è integrato dalla concessione di garanzia fideiussoria di cui alla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere) nell'interesse della Società Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dell'Istituto bancario San Paolo IMI S.p.A. e della Banca Autonoma Popolare Veneta S.p.a.

Art. 6.

Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche

1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

Art. 7.

Elenco spese obbligatorie e d'ordine

1. L'elenco n. 1 «Spese obbligatorie e d'ordine», riportato nella legge regionale n. 6/2012, è integrato dai seguenti capitoli: 100451 e 116266 della UPB DB05001; 115991 e 150442 della UPB DB05011; 101867 della UPB DB05051; 131735 della UPB DB13021.

Art. 8.

Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento

1. Ai sensi ed in attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 8, della legge 12 novembre 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), si allega (Allegato *D)* il prospetto relativo agli impegni assunti dalla Regione Piemonte alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziabili tramite la contrazione di mutui autorizzati dall'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011 - 2013).

Art. 9.

Finanziamento ai «Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese»).

1. Lo stanziamento di 3.300.000,00 euro derivante dal Fondo rotativo «Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa», istituito ai sensi dell'art. 42, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è destinato al finanziamento del fondo istituito ai sensi del POR FSE 2007/2013, Ob 2, asse I, Adattabilità, Obiettivo specifico C, Attività 10 «Percorsi integrati per la creazione d'imprese innovative e spin off della ricerca pubblica. Strumenti finanziari a sostegno delle nuove imprese».

Art. 10.

Istituzione del Fondo di garanzia per l'accesso al credito

1. Lo stanziamento di un milione di euro derivante dal fondo rotativo «Fondo per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa», istituito ai sensi dell'art. 42, comma 6, della legge regionale n. 34/2008, è destinato all'istituzione del Fondo di garanzia previsto dal predetto articolo.

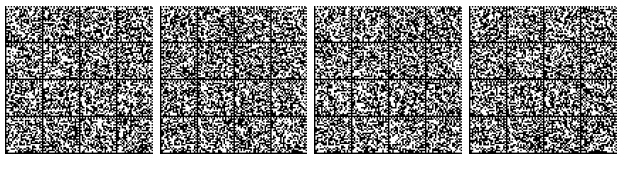

Art. 11.

Contributo straordinario alla Fondazione Stadio Filadelfia

1. Al fine di promuovere attraverso la Fondazione Stadio Filadelfia la ricostruzione dell'impianto Filadelfia, è concesso alla Fondazione un contributo straordinario massimo pari a 3.500.000,00 euro.

2. Il contributo è devoluto annualmente per un importo non superiore ai 275.000,00 euro e non oltre i quindici anni complessivi ed è finalizzato al regolare pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la ricostruzione del complesso sportivo.

3. L'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, concede una garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione e ristrutturazione di opere a fini sportivi di durata massima quinquennale fino a 3.500.000,00 euro, da contrarsi da parte della «Fondazione Stadio Filadelfia», costituita ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 23 maggio 2008 n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008).

4. La garanzia di cui al comma 3, è concessa a condizione che il progetto sia conforme alle norme statutarie approvate con deliberazione della Giunta regionale, sia stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario per regolare la possibilità di utilizzo delle strutture anche in funzione delle esigenze della collettività locale, siano regolati con convenzione i rapporti tra Regione Piemonte e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

5. Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB 09022 del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità) di cui all'art. 4 della legge regionale n. 7/2001.

Capo II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 25/2012

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale», 3 settembre 2011, n. 24 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali» e 31 dicembre 2010, n. 27 «Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali») è sostituito dal seguente:

«2. L'importo degli assegni vitalizi che sono erogati in applicazione del Capo II della legge regionale n. 24/2001 è aggiornato annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT. L'aggiornamento si applica per la prima volta, per gli assegni vitalizi in essere, a decorrere dal 1° gennaio 2016.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2012

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) le parole «o di enti pubblici non economici» sono soppresse.

Art. 14.

Modifica alla legge regionale n. 3/2010

1. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2009, n. 34 (Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizione di disagio economico. Fondo speciale di garanzia), sono aggiunti, infine, i seguenti:

«3-*bis*. Finpiemonte S.p.a. è autorizzata ad acquisire dalle banche, al valore nominale, la titolarità dei crediti per finanziamenti ai lavoratori erogati in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

3-*ter*. Per le finalità di cui al comma 3-*bis* Finpiemonte S.p.a. provvede a concludere con le banche interessate intese che comprendano anche un impegno di cooperazione delle banche nelle eventuali azioni di recupero.

3-*quater*. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, stabilisce le modalità attuative dell'intervento di Finpiemonte S.p.a. In particolare, individua tempi e modalità per le richieste di rimborso dei finanziamenti precisando altresì eventuali criteri e circostanze tassative, relative alle condizioni economiche dei beneficiari dei finanziamenti e della loro famiglia, la cui sussistenza può abilitare Finpiemonte s.p.a. a rinunciare, in tutto o in parte, a richiedere il rimborso del finanziamento.

3-*quinquies*. Per l'acquisto dei crediti per finanziamenti e per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo è istituito il Fondo Acquisizione Crediti con le risorse del Fondo speciale di garanzia di cui al comma 1.

3-*sexies*. Eventuali mancati rimborsi dei finanziamenti, anche per effetto di rinunce consentite dal provvedimento di cui al comma 3-*quater*, restano a carico esclusivo del predetto Fondo Acquisizione Crediti di cui al comma 3-*quinquies*.».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale n. 20/2009

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2013».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 18/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), è aggiunto, infine, il seguente:

«2-*bis*. Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB 19021 (Trasferimenti agli enti gestori dell'attività socio assistenziale).».

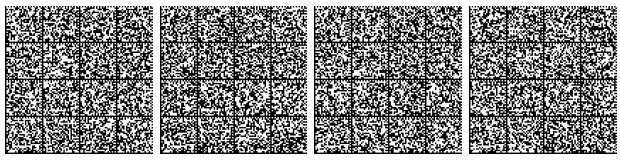

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2004

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.
Liquidazione coatta amministrativa impresa assicurativa

1. Nell'ambito del programma assicurativo per i rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali di cui all'art. 21, qualora l'impresa aggiudicataria della polizza assicurativa integrativa del fondo speciale sia assoggettata a procedura di liquidazione coattaa mministrativa, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende del servizio sanitario regionale, a titolo di anticipazione, con facoltà di rivalsa, le somme a copertura degli esborsi relativi ai sinistri rientranti per valore nei limiti della polizza per la parte di competenza dell'impresa assicurativa.

2. Le somme percepite dalle aziende sanitarie regionali relativamente ai sinistri di cui al comma 1, a seguito dell'insinuazione nel passivo fallimentare dell'impresa assicurativa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa, sono trasferite alla Regione con le modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

3. Alla spesa di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2012 con le risorse finanziarie stanziate nell'UPB DB20151 e per gli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 7/2001

1. In analogia con quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e nell'ambito delle disposizioni contenute nel successivo art. 42 della legge medesima, per la gestione delle disponibilità di cassa in un'ottica consolidata includendo oltre alla Regione anche gli enti da essa dipendenti, al fine di far fronte agli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), sono introdotte modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

2. Il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 7/2001 è sostituito dal seguente:

«1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 33, comma 1, è inserito nel bilancio annuale o pluriennale per il suo riassorbimento.».

3. Gli allegati A, B e C di cui all'art. 45 della legge regionale n. 7/2001 sono sostituiti dall'allegato C della presente legge.

4. Al comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 7/2001 le parole «dei mesi di aprile, luglio e ottobre» sono sostituite con le parole «di ciascun mese». Le parole «nonché le stime di quelli attesi fino al termine dell'esercizio finanziario. La situazione di cassa deve essere redatta secondo lo schema previsto nel regolamento» sono sostituite con le seguenti: «La situazione di cassa, redatta secondo lo schema previsto nel regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante e vistata dal Collegio dei Revisori dei conti ove presente. Sono esonerati dagli adempimenti di cui al presente comma, relativi ai mesi da gennaio a novembre, gli enti i cui rispettivi Tesorieri e/o aziende di credito rendano disponibili alla Regione i dati di cassa in modalità telematica».

5. Al comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 7/2001, dopo le parole «del bilancio della Regione.» sono aggiunte le seguenti parole: «Sono inoltre sospesi i trasferimenti di fondi regionali agli enti di cui agli allegati A e B e alle società a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C, nel caso in cui le proprie giacenze di cassa provenienti da fondi regionali siano sufficienti a garantire il regolare funzionamento degli enti stessi».

6. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge regionale n. 7/2001, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. I Tesorieri degli enti di cui agli allegati A e B e le società a totale partecipazione regionale di cui all'allegato C versano, entro il 24 dicembre di ciascun anno alla Tesoreria della Regione, il novanta per cento della giacenza di cassa relativa a fondi di provenienza regionale alla stessa data, diminuita dei pagamenti obbligatori previsti fino alla fine dell'anno. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, tale somma è restituita dalla Regione su richiesta dei rispettivi enti e società a partire dal giorno 10 gennaio dell'anno successivo.

2-*ter*. I movimenti di cui al comma precedente sono registrati in appositi capitoli, in entrata e in spesa, istituiti tra le contabilità speciali.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 16/1999

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) come modificato dall'art. 20 della legge regionale n. 11/2012 dopo la parola «montanità» sono inserite le seguenti «e marginalità socio-economica».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 39/1995

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati) è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, se la legge, il regolamento o lo Statuto, relativamente all'incarico, prevedono la possibilità di designare o nominare quale componente l'assessore regionale competente per materia, la Giunta regionale o il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, possono decidere di provvedere direttamente alla designazione o alla nomina, anche in deroga alle procedure di cui alle presente legge.».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 12/1972

1. Prima dell'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1072, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è inserito il seguente:

«Art. 01.
Gruppi consiliari

1. I Gruppi consiliari, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto della Regione Piemonte, sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati unicamente per lo svolgimento di tali attività come organi del Consiglio regionale.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e pertanto tali attività sono svolte in regime privatistico, anche secondo quanto previsto dalla presente legge così come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi).».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 10/1972

1. All'art. 1, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), all'inizio del comma sono inserite le seguenti parole «Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 23.

Formazione continua del personale del servizio sanitario regionale

1. La Giunta regionale definisce con appositi provvedimenti le modalità operative del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui all'art. 16-*bis* decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. I soggetti pubblici e privati che presentano domanda di accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua oppure richiedono l'accreditamento per specifiche aree formative o per specifiche professioni sanitarie sono tenuti al preventivo versamento in entrata sul bilancio regionale di un contributo alle spese secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. Gli introiti di cui al comma 2 sono destinati al finanziamento degli oneri diretti e indiretti derivanti dall'attuazione del programma di Educazione Continua in Medicina (ECM) e di accreditamento dei Provider ECM.

4. Gli introiti di cui al comma 3, valutati in 200.000,00 euro, sono iscritti con provvedimento della Giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2012 ed utilizzati per i fini previsti dallo stesso comma 3. Per gli anni successivi si provvede con il bilancio annuale della Regione.

Capo IV

ABROGAZIONI

Art. 24.

Abrogazioni

1. La legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari) è abrogata.

2. In via transitoria l'Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress) mantiene la propria attività ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale in comando dalle aziende sanitarie, le collaborazioni a vario titolo relativamente a logistica, edilizia sanitaria, HTA e HTM, ECM, accreditamento istituzionale, qualità e rischio clinico, costi standard, in servizio alla data del 31 dicembre 2012. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 giugno 2013.

3. L'art. 39 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009) è abrogato.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 dicembre 2012

p. Il Presidente
Il Vice Presidente: Cavallera

(*Omissis*).

13R00020

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012, n. **37**.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria Parte I del 14 novembre 2012 n. 19)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

1. L'art. 26 della legge regioonale n. 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 26.
Fabbisogno di edilizia residenziale primaria

1. I comuni definiscono il fabbisogno di edilizia residenziale primaria individuando le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati ed in particolare:

a) determinano il proprio fabbisogno di ERP sulla base del numero delle domande di ERP e di sostegno all'affitto inserite nelle relative graduatorie, valutando l'incidenza delle caratteristiche dei nuclei familiari e le caratteristiche socio-economiche della popolazione con riferimento in particolare al disagio abitativo;

b) possono, al fine di porre le condizioni urbanistiche per consentire il soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lettera *a)* e definire la politica residenziale di ERS, in sede di formazione dei Piani urbanistici comunali (PUC) o di predisposizione di variante di approvazione regionale, stabilire la quota percentuale a cui gli interventi urbanistico edilizi comportanti insediamenti di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire per il fabbisogno determinato attraverso le necessarie e specifiche previsioni in termini normativi e localizzativi da adottare con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

2. La modifica al vigente strumento urbanistico comunale di cui al comma 1, lettera *b)*, è soggetta alla seguente procedura:

a) adozione della variante con deliberazione consiliare e pubblicazione della stessa e dei relativi elaborati tecnici mediante deposito per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico sia presso la segreteria comunale, sia nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicare in un giornale quotidiano, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito informatico comunale;

b) ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

c) adozione di deliberazione consiliare di controdeduzione alle osservazioni pervenute, senza necessità di dar luogo ad una nuova pubblicazione nel caso in cui le osservazioni accolte non riguardino la localizzazione di nuove aree non oggetto della precedente deliberazione di adozione;

d) approvazione da parte della Regione nel termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, decorso il quale la modifica al vigente Piano regolatore generale (PRG) o PUC si intende approvata.

3. I comuni in sede di formazione del PUC o della variante urbanistica di cui al comma 2 possono prevedere anche premialità di edificabilità residenziale ai fini di ottenere nell'intero territorio comunale una maggiore dotazione di alloggi ERP necessaria a soddisfare totalmente o parzialmente il proprio fabbisogno e favorire la fattibilità dei relativi interventi.

4. I comuni nell'ipotesi in cui esercitino la facoltà di cui al comma 1, lettera *b)*, si dotano di un documento di natura programmatica denominato Documento attuativo per le politiche per la casa contenente anche previsioni di natura finanziaria.

5. L'attuazione degli interventi previsti dalla variante di cui al comma 1, lettera *b)*, è condizionata all'approvazione da parte del Comune del Documento di cui al comma 4.

6. I dati relativi agli interventi di ERS ed alle eventuali monetizzazioni di cui all'art. 26-*bis*, comma 6, sono trasmessi alla Regione e alimentano l'Osservatorio regionale del sistema abitativo di cui all'art. 12, che produrrà una relazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dove evidenziare, in particolare, gli obiettivi raggiunti complessivamente e quelli raggiunti nel corso dell'anno precedente, l'attuazione data dai comuni mediante l'adozione dei piani e programmi previsti, le risorse pubbliche complessivamente disponibili sul territorio regionale e quelle impegnate ed erogate nel corso dell'anno precedente.».

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 26-*bis
della legge regionale n. 38/2007

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 38/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis*.
Disciplina dell'edilizia residenziale pubblica

1. Gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti insediamento di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire alla realizzazione di nuovi alloggi di ERP, nella misura del 10 per cento ovvero della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 26,

commi 1 e 2, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto o del volume urbanistico residenziale nel caso di comuni non ancora adeguati ai parametri della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni. Tale quota è aggiuntiva rispetto all'entità dell'edificazione prevista dal relativo progetto di intervento e comporta il soddisfacimento dei necessari standard urbanistici.

2. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto mediante realizzazione degli alloggi all'interno della stessa area di intervento o in altra area del territorio comunale, con esclusione delle aree agricole e di presidio ambientale.

3. Nel caso in cui tale obbligo venga assolto attraverso l'acquisto ed il recupero di alloggi esistenti, la quota a cui fare riferimento per assolvere al contributo dovuto è ridotta all'8 per cento ovvero della percentuale stabilita dal Comune e approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, della superficie agibile residenziale degli edifici in progetto o del volume urbanistico residenziale nel caso di comuni non ancora adeguati ai parametri della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La realizzazione della sola quota di alloggi ERP è ammessa anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti e/o operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto delle distanze dai fabbricati e delle altezze ivi previste e della dotazione dei parcheggi pertinenziali e comunque delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) e dei Piani di bacino.

5. Gli alloggi di ERP sono conferiti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune e riservati ai cittadini residenti nel comune da almeno due anni e possono essere gestiti secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino dell'attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il Comune, qualora accerti l'inidoneità di localizzazione degli alloggi di ERP nell'area di intervento o in altra area del territorio comunale, anche per l'inadeguatezza rispetto alla fruizione dei servizi e della rete del trasporto pubblico locale, dopo aver verificato la possibilità del recupero del proprio patrimonio per la quota dovuta, destinata o da destinare a ERP realizzata dal privato, può consentire la monetizzazione della quota di cui al comma 1 a favore:

a) del Comune, se dotato degli atti di cui all'art. 26, commi 1 e 4, con obbligo di destinazione alla realizzazione di alloggi di ERP e delle relative opere di urbanizzazione o di interventi di emergenza abitativa;

b) della Regione Liguria per la programmazione regionale di ERS da sviluppare prioritariamente nello stesso comune o nel relativo bacino d'utenza.

7. Il Comune valuta in via preventiva, rispetto alla proposta d'intervento, le modalità di assolvimento della quota di cui al comma 1 proposte dai soggetti attuatori compresa la eventuale monetizzazione a favore della Regione, mediante pronuncia da rendere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione, decorso infruttuosamente il quale la proposta si intende assentita.

8. La monetizzazione necessaria alla realizzazione di alloggi di ERP corrispondente alla percentuale di cui al comma 1 è computata dal Comune, sulla base dei costi effettivi di costruzione nonché del costo dell'area, delle spese di progettazione, di direzione lavori e sicurezza, collaudo, oneri accessori e della quota delle relative opere di urbanizzazione.

9. Sono esclusi dall'obbligo di corrispondere la quota di cui al comma 1:

a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente a destinazione d'uso residenziale, ivi compresi quelli di sostituzione edilizia;

b) gli edifici di nuova costruzione aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso residenziale la cui superficie agibile non sia superiore a 500 metri quadrati o a 1.750 metri cubi di volume urbanistico;

c) gli interventi di nuova costruzione aventi ad oggetto unità a destinazione d'uso in proprietà a prezzi convenzionati con vincolo quindicennale ad uso prima casa e divieto di alienazione di pari durata;

d) i programmi per l'edilizia residenziale sociale e gli interventi volti a incrementare l'offerta abitativa di cui all'art. 11, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 3.

Proroga validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l'Edilizia Residenziale

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2014 la validità del Programma Quadriennale Regionale 2008-2011 per l'Edilizia Residenziale (PQR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria 28 aprile 2009, n. 9, ad eccezione dell'allegato G.

2. Sono fatte salve dall'applicazione della presente legge le norme già adottate dai comuni come variante generale del PUC o del PRG ai sensi della legge regionale n. 38/2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2012

BURLANDO

13R00039

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2012, n. **38**.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)) e alla legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 14 novembre 2012)*

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))

1. L'articolo 1 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, prevede, quali strumenti della propria azione, i Programmi regionali di intervento strategico, di seguito denominati P.R.I.S.

2. I P.R.I.S. individuano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, i P.R.I.S. operano per realizzare obiettivi di programmazione strategica integrata.».

Art. 2.

*Inserimento dell'articolo 1-*bis *della l.r. 39/2007*

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 39/2007, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Programmi di intervento)*. — 1. Gli enti locali hanno la facoltà di adottare programmi di intervento analoghi ai P.R.I.S. per risolvere le problematiche derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di loro competenza.

2. Nell'ipotesi in cui i comuni siano soggetti attuatori degli interventi, a loro insindacabile giudizio, possono ridurre del 50 per cento le indennità di cui agli articoli 6 e 6-*bis*.

3. Ai programmi di cui al comma 1 si applicano le norme della presente legge in quanto compatibili.».

Art. 3.

Modifica all'articolo 3 della l.r. 39/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei P.R.I.S. negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 4 della l.r. 39/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/2007, le parole: «I P.R.I.S., al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, presentano, di norma, i seguenti elementi costitutivi:» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, il soggetto attuatore dell'infrastruttura elabora, sentito il competente ente locale, la proposta del P.R.I.S, sulla base dei seguenti elementi costitutivi:».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 39/2007

1. L'articolo 5 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Approvazione del P.R.I.S.)*. — 1. Per l'approvazione del P.R.I.S. la Giunta regionale promuove gli accordi, di cui alla vigente normativa, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e delle eventuali rimodulazioni ed integrazioni definite con l'apporto della Regione e degli enti interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso il competente Dipartimento, il Comitato tecnico che svolge funzioni di coordinamento attinenti alla definizione dell'accordo del P.R.I.S., concertato fra Regione, enti locali, soggetto attuatore ed altri eventuali soggetti interessati.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 39/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione tutela lo status dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 2. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere al momento della notifica dell'esproprio o all'atto dello stanziamento del corrispettivo, nel caso di cessione volontaria del bene.».

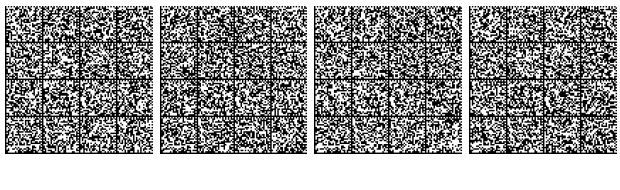

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Ai locatari, residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che chiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non è corrisposta l'indennità speciale di cui al comma 2, ma spettano euro 10.000,00 aggiornati annualmente sulla base dell'indice ISTAT, per spese di trasloco ed allaccio utenze.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'indennità prevista al comma 2 è corrisposta all'ente proprietario degli alloggi nella misura di euro 30.000,00, aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, per la ristrutturazione e messa a norma degli alloggi interessati.».

3. Al comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007, le parole: «sul territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del territorio provinciale.».

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. I locatari residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. In tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

8-*ter*. In caso di assegnazione è corrisposta l'indennità di euro 30.000,00 all'ente proprietario dell'alloggio di E.R.P. in relazione alla messa a disposizione dello stesso ed euro 10.000,00 al locatario per spese di trasloco ed allaccio utenze.

8-*quater*. Le indennità di cui al comma 8-*ter* sono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT.».

5. Al comma 9 dell'articolo 6 della l.r. 39/2007, la parola: «produttive» è sostituita dalla seguente: «economiche».

Art. 7.

Inserimento degli articoli 6-bis *e 6*-ter *della l.r. 39/2007)*

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 39/2007, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 6-*bis (Tutele accessorie)* — 1. Qualora la situazione abitativa ed i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 non rientri nelle previsioni dell'articolo 6, commi 1 e 3, ma la situazione richieda comunque un intervento di tutela sociale, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, prevede le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di applicare, in tutto o in parte, l'indennità prevista dall'articolo 6, comma 2.

2. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, prevede la corresponsione da parte del soggetto attuatore di una indennità, fino all'importo di euro 40.000,00, compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.

3. Qualora le imprese di cui al comma 2 si trovino ad affrontare situazioni di particolare complessità, per cui né la vigente normativa statale in tema di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell'accordo per l'approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive.

4. Per le finalità di cui al comma 3 anche l'indennità da corrispondersi a cura del soggetto attuatore è definita a prescindere dall'importo massimo di cui al comma 2.

Art. 6-*ter (Agevolazioni urbanistiche)*. — 1. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonchè la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'art. 1, i comuni hanno facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree ed alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti.

2. Qualora la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 determini la necessità di trasferire soggetti insediati sul territorio, siano essi residenti o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore, a condizione che i comuni siano consenzienti e che la nuova collocazione risulti ammissibile sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

3. Nel caso in cui i trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 comportino il riutilizzo di immobili ed ove non sussista la possibilità di reperire i parcheggi di pertinenza, è consentito prevedere l'esenzione da tale obbligo, in ragione delle caratteristiche dell'attività da insediare o di particolari situazioni di contesto.».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 39/2007

1. L'articolo 7 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(*Iter *di partecipazione)*. — 1. La progettazione preliminare o, in assenza, la progettazione definitiva delle infrastrutture di cui all'articolo 1 è definita, a cura del soggetto attuatore, attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere.

2. La progettazione di cui al comma 1 è corredata dalla proposta del P.R.I.S. di cui all'articolo 4, comma 1, per la definizione delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.».

Art. 9.

Inserimento dell'articolo 7-bis *della l.r. 39/2007*

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 39/2007, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Eventi calamitosi)* — 1. Gli strumenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere urgenti, necessarie a prevenire eventi calamitosi o per fare fronte alle conseguenze prodotte da detti eventi.

2. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di soggetti residenti e di attività economiche.".

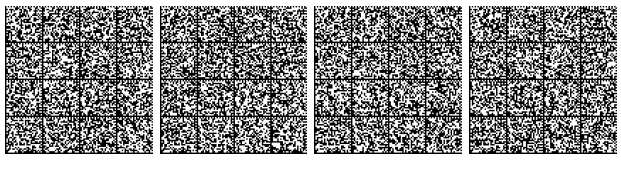

Art. 10.

Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 39/2007

1. L'articolo 8 della l.r. 39/2007 è abrogato.

Art. 11.

Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2011, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali nel territorio regionale)

1. L'articolo 3 della l.r. 30/2011 è abrogato.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00040

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. **39**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 30 novembre 2012)*

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*b)* la manutenzione ordinaria di impianti sportivi e l'acquisizione di attrezzature di stretta pertinenza degli impianti stessi.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 40/2009

1. Prima del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«01. Il Programma regionale di cui all'articolo 7 stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, anche sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*.La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, concede ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di cinque annualità.

3-*ter*. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta del contributo di cui al comma 3-*bis* non può superare, per ogni intervento, l'importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all'articolo 7.».

Art. 3.

Abrogazione dell'articolo 13 della l.r. 40/2009

1. L'articolo 13 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 4.

Modifica dell'articolo 14 della l.r. 40/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "i contributi di cui agli articoli 10, 11 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "i contributi di cui agli articoli 11 e 12".

2. Alla lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13" sono soppresse.

3. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«b-*bis*) riguardanti lavori di manutenzione ordinaria già eseguiti, ovvero relativi ad attrezzature di supporto degli impianti sportivi acquistate prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione;».

4. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Sono soggetti a revoca i seguenti contributi in conto interessi concessi:

a) per interventi i cui lavori siano stati iniziati prima dell'avvenuta concessione del mutuo;

b) per l'acquisizione di attrezzature a supporto degli impianti sportivi i cui acquisti siano stati effettuati prima della concessione del mutuo.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 40/2009

1. Alla rubrica dell'articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «e dei contributi straordinari per eventi naturali» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nei casi ivi previsti» sono inserite le seguenti: «ovvero a seguito di presentazione di fatture debitamente quietanzate relative all'acquisizione di attrezzature di supporto degli impianti».

3. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 7.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 40/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «e con altri Istituti di Credito» sono inserite le seguenti: «che ne facciano richiesta».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le convenzioni di cui al comma 1 possono, altresì, essere finalizzate, senza ulteriori oneri a carico della Regione, ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)*, su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo o dall'accoglimento della medesima.».

Art. 8.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, della l.r. 40/2009 come modificato dalla presente legge inoltrano domanda alla Regione entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede, ai sensi della l.r. 40/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio, esercizio 2012, all'U.P.B. 12.204 "Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00077

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. **40**.

Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 30 novembre 2012)*

Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale assegnati ai profughi italiani ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Soggetti legittimati all'acquisto

1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 4.

2. In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purché legalmente residenti nell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge, documentando la qualità di profugo in capo al dante causa deceduto.

3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.

Art. 3.

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Determinazione del prezzo di cessione

1. Il prezzo di cessione degli alloggi alienabili ai sensi della presente legge ai soggetti di cui all'articolo 2 è quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il prezzo di cessione è corrisposto in unica soluzione al momento della stipula dell'atto di compravendita.

Art. 5.

Alienazione immobili ad uso non abitativo

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 3-*bis*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001) e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli immobili di cui all'articolo 1 destinati, realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o da loro associazioni, in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a favore degli stessi.

Art. 6.

Adempimenti degli enti proprietari

1. Gli enti proprietari provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dare adeguata informazione ai soggetti destinatari delle disposizioni in essa contenute, anche tramite pubblicazione nell'albo pretorio, nelle proprie sedi di decentramento, nonché nei propri siti informatici.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2012

BURLANDO

13R00078

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2012, n. **41**.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (3 provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 30 novembre 2012)*

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2012 sono apportate variazioni per euro 269.463.222,42 in termini di competenza e di cassa.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno finanziario 2012 sono apportate variazioni per euro 269.463.222,42 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012)

1. L'art. 4 della l.r. 39/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: Art. 4 *(Finanziamento leggi regionali di spesa)*. — 1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per l'anno 2012 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti Unità previsionali di base:

U.P.B. 1.102	Spesa per l'attività di governo	l.r. 21/1986 l.r. 23/2001 l.r. 3/2004 l.r. 9/2004 l.r. 28/2004 l.r. 29/2004 l.r. 12/2007 l.r. 31/2008
U.P.B. 1.104	Rapporti con gli Enti Locali	l.r. 7/2011
U.P.B. 1.105	Spese per la solidarietà nazionale e internazionale	l.r. 27/1993 l.r. 28/1998
U.P.B. 2.113	Finanziamento piano di sviluppo rurale	l.r. 42/2007 l.r. 37/2007
U.P.B. 2.214	Finanziamento Investimenti regionali programmati	l.r. 20/2002
U.P.B. 3.101	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 36/1997 l.r. 13/1999 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.104	Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 3.201	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 42/1988 l.r. 5/2004
U.P.B. 3.202	Interventi per l'assetto del territorio	l.r. 36/1997
U.P.B. 3.204	Investimenti nei parchi e nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 4.113	Pianificazione di bacino	l.r. 18/1999
U.P.B. 4.116	Energia	l.r. 18/1999 l.r. 22/2007
U.P.B. 4.119	Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico	l.r. 29/1994
U.P.B. 4.211	Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico	l.r. 46/1996 l.r. 18/1999 l.r. 20/2006 l.r. 39/2008
U.P.B. 5.201	Investimenti per la viabilità	l.r. 30/2009
U.P.B. 6.101	Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998 l.r. 40/2006
U.P.B. 6.190	Spese connesse alla mobilità e trasporti	l.r. 31/1998
U.P.B. 6.201	Investimenti per il trasporto pubblico locale	l.r. 25/2007
U.P.B. 8.102	Attività di Protezione Civile di	l.r. 9/2000

	Previsione e di Prevenzione	l.r. 20/2006 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.105	Spese per l'estinzione degli incendi boschivi	l.r. 9/2000 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.107	Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011	l.r. 30/2011
U.P.B. 8.209	Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011	l.r. 30/2011
U.P.B. 9.101	Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale	l.r. 20/2006
U.P.B. 9.109	Servizi di igiene e veterinaria	l.r. 23/2000
U.P.B. 9.206	Interventi connessi ad attività socio-sanitaria	l.r. 14/2008
U.P.B. 10.101	Fondo per le politiche sociali	l.r. 19/1994 l.r. 12/2006
U.P.B. 10.102	Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza	l.r. 30/2007 l.r. 6/2009
U.P.B. 10.105	Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale	l.r. 15/1992 l.r. 11/2006 l.r. 47/2009
U.P.B. 10.201	Fondo per le politiche sociali	l.r. 12/2006 l.r. 48/2009
U.P.B. 11.101	Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio	l.r. 35/1996 l.r. 15/2006
U.P.B. 11.102	Spese per il diritto allo studio universitario	l.r. 15/2006
U.P.B. 11.103	Spese per le attività di istruzione e formazione professionale	l.r. 18/2009 l.r. 16/2012
U.P.B. 11.104	Spese per la promozione dell'occupazione	l.r. 21/2003 l.r. 30/2008
U.P.B. 11.105	Interventi a favore di immigrati	l.r. 7/2007
U.P.B. 11.106	Attività di ricerca e innovazione	l.r. 2/2007 l.r. 41/2009
U.P.B. 11.202	Interventi per il diritto allo studio universitario	l.r. 4/2002
U.P.B. 12.101	Spese per la promozione della cultura	l.r. 15/1991 l.r. 33/2006 l.r. 34/2006
U.P.B. 12.102	Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali	l.r. 33/2006

U.P.B. 12.103	Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero	l.r. 19/2001 l.r. 22/2001 l.r. 40/2009
U.P.B. 12.104	Spese per la promozione di attività cinematografiche	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.106	Iniziative per eventi culturali	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.201	Interventi per la promozione della cultura	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.203	Interventi per il potenziamento delle strutture sportive	l.r. 40/2009
U.P.B. 12.204	Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità	l.r. 40/2009
U.P.B. 13.103	Spese per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.105	Spese per l'incremento delle colture	l.r. 42/2001 l.r. 39/2006
U.P.B. 13.107	Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura – ridenominata	l.r. 36/1999 l.r. 22/2004 l.r. 37/2007
U.P.B. 13.112	Spese di funzionamento delle Comunità Montane	l.r. 7/2011
U.P.B. 13.203	Interventi per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.207	Interventi per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 22/2004
U.P.B. 13.212	Investimenti a favore dell'economia montana	l.r. 33/1997 l.r. 24/2008
U.P.B. 14.202	Fondo unico regionale per l'industria	l.r. 9/1999
U.P.B. 15.101	Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori	l.r. 8/2000 l.r. 26/2002 l.r. 28/2007
U.P.B. 15.102	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 32/2007
U.P.B. 15.202	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 3/2008
U.P.B. 16.101	Interventi a tutela dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 16.201	Politiche di sviluppo dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 17.101	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.104	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 28/2006 l.r. 42/2006 l.r. 2/2007 l.r. 31/2007

U.P.B. 18.110	Spese compensative dell'entrata	l.r. 29/1994 l.r. 5/2004
U.P.B. 18.114	Gestione liquidatoria aziende di promozione turistica	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.204	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 13/2011 l.r. 42/2006.".

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni))

1. L'articolo 5 della l.r. 30/2012 è sostituito dal seguente:

"**Articolo 5**
(Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2011)

1. Il saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2011 è determinato nell'importo di euro 827.668.588,54 ed è la risultante delle seguenti componenti:
   a) componenti positive:
      - con vincolo di destinazione statale euro 229.155.348,63
      - con vincolo di destinazione a programmi comunitari euro 606.824,84
      - ulteriore componente positiva euro 597.906.415,07;
   b) componente negativa derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 (a dedurre):
      - componente negativa euro 178.590.977,03
      - saldo provvisorio contabile euro 649.077.611,51.
2. Il saldo finanziario di euro 827.668.588,54 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:
   a) per euro 90.977,03 a riduzione componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 già prevista nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), della l.r. 39/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
   b) per euro 30.000,00 a copertura di leggi regionali già iscritte nei fondi speciali del bilancio 2011;
   c) per euro 450.000,00 già reiscritti con l'articolo 8 della l.r. 39/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
   d) per euro 7.418.545,32 già reiscritti con l'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 (Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (primo provvedimento));
   e) per euro 220.362.532,80 ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni per la reiscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2011 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione;
   f) per euro 1.531.095,35 ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni per la reiscrizione di somme relative alla cancellazione di residui dichiarati perenti di spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione;
   g) per euro 597.785.438,04, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 4, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B.	1.102	per euro	48.000,00
U.P.B.	1.104	per euro	2.782.996,81
U.P.B	2.104	per euro	79.970,31

U.P.B.	2.110	per euro	200.000,00
U.P.B.	2.205	per euro	5.851.748,12
U.P.B.	2.212	per euro	113.343,33
U.P.B.	2.213	per euro	6.489.916,84
U.P.B.	2.214	per euro	1.165.000,00
U.P.B.	3.204	per euro	700.000,00
U.P.B.	5.103	per euro	30.000,00
U.P.B.	5.201	per euro	270.000,00
U.P.B.	6.201	per euro	2.179.034,01
U.P.B.	6.206	per euro	435.000,00
U.P.B.	7.107	per euro	45.000,00
U.P.B.	7.207	per euro	705.000,00
U.P.B.	8.107	per euro	509.836,00
U.P.B.	8.209	per euro	1.500.000,00
U.P.B.	9.103	per euro	31.676.023,69
U.P.B.	9.106	per euro	2.950.000,00
U.P.B.	9.108	per euro	155.352.394,37
U.P.B.	9.201	per euro	6.623.145,24
U.P.B.	10.101	per euro	34.475.000,00
U.P.B.	10.102	per euro	251.000,00
U.P.B.	10.106	per euro	11.500.000,00
U.P.B.	10.201	per euro	2.135.000,00
U.P.B.	11.101	per euro	20.000,00
U.P.B.	11.102	per euro	110.000,00
U.P.B.	11.103	per euro	200.000,00
U.P.B.	11.104	per euro	14.000,00
U.P.B.	12.101	per euro	1.000.000,00
U.P.B.	12.202	per euro	300.000,00
U.P.B.	12.203	per euro	2.000.000,00
U.P.B.	17.201	per euro	172.121,19
U.P.B.	18.102	per euro	30.000,00
U.P.B.	18.105	per euro	560.124,04
U.P.B.	18.108	per euro	95.500.000,00
U.P.B.	18.110	per euro	32.776.784,09
U.P.B.	18.114	per euro	35.000,00
U.P.B.	18.201	per euro	1.970.000,00
U.P.B.	18.204	per euro	30.000,00
U.P.B.	18.208	per euro	195.000.000,00.”.

Art. 5.

Sostituzione del comma 1 dell’art. 6 della l.r. 30/2012

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 30/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni le somme relative ad economie della gestione 2011 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritte, nell’importo di euro 220.362.532,80 alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

- per medesime finalità

AREA I	
U.P.B. 1.103	153.306,77
AREA II	
U.P.B. 2.103	2.093.863,10
U.P.B. 2.105	6.126,55
U.P.B. 2.110	8.593.989,72
U.P.B. 2.113	587.362,89
U.P.B. 2.115	56.210,86
U.P.B. 2.199	1.241.305,06
U.P.B. 2.211	1.016.005,85

U.P.B. 2.212	21.054,87
U.P.B. 2.213	297.861,92
U.P.B. 2.215	2.639.195,47
U.P.B. 2.216	19.900,40
U.P.B. 2.217	7.341,20
U.P.B. 2.219	10.171.348,42
U.P.B. 2.220	90.000,00
U.P.B. 2.221	14.942,13
AREA III	
U.P.B. 3.201	8.400,00
AREA IV	
U.P.B. 4.110	52.047,50
U.P.B. 4.201	426.016,49
U.P.B. 4.205	4.827.141,81
U.P.B. 4.207	1.146.232,67
U.P.B. 4.211	5.069,86
U.P.B. 4.216	442.058,65
U.P.B. 4.219	104.374,60
AREA V	
U.P.B. 5.201	2.892,00
U.P.B. 5.207	14.667,95
AREA VI	
U.P.B. 6.101	582.803,99
U.P.B. 6.198	1.449.961,73
U.P.B. 6.199	254.031,29
U.P.B. 6.201	768.511,32
U.P.B. 6.301	13.914.114,35
U.P.B. 6.302	4.935.938,34
AREA VII	
U.P.B. 7.110	400.000,00
U.P.B. 7.202	163.633,12
U.P.B. 7.205	1.650.060,70
U.P.B. 7.207	14.728.753,66
U.P.B. 7.210	286.464,82
AREA VIII	
U.P.B. 8.103	177.867,23
U.P.B. 8.201	10.779.590,55
U.P.B. 8.202	1.251.536,20
U.P.B. 8.203	5.815.495,25
U.P.B. 8.204	1.636.951,48
U.P.B. 8.206	358.085,22
AREA IX	
U.P.B. 9.102	1.214.506,74
U.P.B. 9.103	105.194.401,99
U.P.B. 9.104	23.066,00
U.P.B. 9.105	4.989.879,77
U.P.B. 9.106	1.040.841,47
U.P.B. 9.107	1.226.130,03
U.P.B. 9.109	197.386,83
U.P.B. 9.201	7.798,50
AREA X	
U.P.B. 10.101	272.200,05
U.P.B. 10.102	577.591,00
U.P.B. 10.105	170.301,08
U.P.B. 10.201	61.540,21

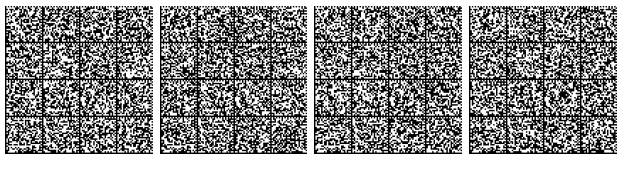

AREA XI	
U.P.B. 11.101	214.779,09
U.P.B. 11.103	761.353,89
U.P.B. 11.104	623.551,56
U.P.B. 11.105	91.481,64
AREA XIII	
U.P.B. 13.105	120.458,39
U.P.B. 13.203	55.114,70
U.P.B. 13.205	1.016.384,75
U.P.B. 13.207	436.587,69
AREA XIV	
U.P.B. 14.101	10.605,00
U.P.B. 14.201	943,04
U.P.B. 14.202	461.688,25
U.P.B. 14.203	1.276.453,90
AREA XV	
U.P.B. 15.202	975.732,77
AREA XVII	
U.P.B. 17.201	1.494.790,06
AREA XVIII	
U.P.B. 18.111	4.463.140,26
U.P.B. 18.204	167.121,04
- per analoghe finalità	
AREA X	
U.P.B. 10.102	24.187,11.”.

Art. 6.

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 novembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*)

13R00079

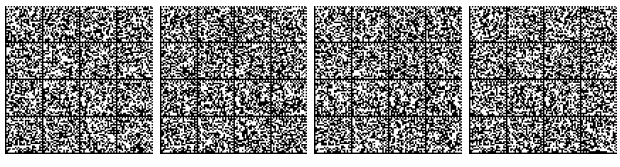

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2012, n. 7.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2012)

L'ORGANO REGIONALE
DI RIESAME DEI BILANCI
E RENDICONTI

Ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 545.985.324,72.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2010, in euro 471.855.392,23, risultano stabiliti, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2011, in euro 471.811.575,35.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a euro 515.217.966,73, di cui euro 43.612.224,34 per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2011 e euro 471.605.742,39 per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

S p e s e

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 371.654.099,69.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2010, in euro 67.028.511,53, risultano stabiliti, per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2011, in euro 36.883.930,70.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2011 ammontano complessivamente a euro 73.034.425,97, di cui euro 50.950.986,01 per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2011 e euro 22.083.439,96 per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 risulta stabilito in euro 860.221.119,68 come segue:

Giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2011	250.962.250,00
Entrate riscosse e versate	+ 502.578.933,34
Spese pagate	— 335.503.604,42
Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio 2011	= 418.037.578,92
Residui attivi	+ 515.217.966,73
Residui passivi	— 73.034.425,97
Avanzo di consuntivo dell'esercizio 2011	= 860.221.119,68

Art. 4.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio finanziario 2011 presenta un miglioramento patrimoniale di euro 201.997.911,12 stabilito come segue:

Consistenza delle attività patrimoniali al 31 dicembre 2011	+ 1.283.304.293,61
Consistenza delle passività patrimoniali al 31 dicembre 2011	— 73.034.425,97
Eccedenza attiva al 31 dicembre 2011	+ 1.210.269.867,64
Eccedenza attiva al 31 dicembre 2010	— 1.008.271.956,52
Miglioramento patrimoniale al 31 dicembre 2011	= 201.997.911,12

Art. 5.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011, nelle componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 12 dicembre 2012

DELLAI

13R00063

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2012, n. **8**.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria).

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 51/I-II del 18 dicembre 2012)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sviluppo del territorio

1. La Regione promuove un progetto finalizzato al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio regionale anche attraverso iniziative promosse in collaborazione con altri enti pubblici, società da essi controllate, fondi pensione territoriali, soggetti autorizzati all'esercizio del credito e altri soggetti istituzionali.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione, di intesa con le Province, concorre alla promozione ed al sostegno di fondi che perseguano lo sviluppo del territorio di ciascuna Provincia.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può acquisire partecipazioni o effettuare conferimenti o apporti di risorse in soggetti o organismi di investimento collettivo del risparmio che investano il patrimonio in strumenti finanziari emessi da soggetti operanti nel territorio della Regione. Gli interventi della Regione devono essere rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, sottoposti a forme di vigilanze e a obblighi di trasparenza, la cui politica di investimento, nel rispetto dei requisiti anche di sicurezza e dei profili di rischio/rendimento fissati ai sensi del comma 5, sia rivolta, anche attraverso fondi di rotazione, a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può altresì effettuare concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime della durata massima di quindici anni.

5. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, assunte di intesa con le Province e previo parere delle competenti commissioni regionale e provinciale e, ove necessario, degli altri soggetti promotori di cui al comma 1, stabilisce:

a) la ripartizione tra le Province dello stanziamento autorizzato ai sensi del comma 6 per gli interventi di cui ai commi 3 e 4;

b) la tipologia delle spese ammissibili riferite ad investimenti, apporti di capitale e comunque agli impieghi coerenti con i progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione e internazionalizzazione delle imprese;

c) requisiti, in particolare di sicurezza, caratteristiche delle operazioni, durata, settori di impiego con particolare riferimento a quelli considerati strategici dalla programmazione delle Province, profili di rischio/rendimento e modalità di funzionamento dei fondi;

d) condizioni, modalità, tempi ed ammontare degli apporti ai fondi;

e) la modalità di gestione dei fondi;

f) le modalità di rendicontazione annuale al Consiglio regionale;

g) ammontare, durata, condizioni e modalità di rimborso delle concessioni di cui al comma 4;

h) criteri di monitoraggio degli investimenti;

i) ulteriori determinazioni per l'applicazione del presente articolo.

6. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sul bilancio 2013 è autorizzato uno stanziamento pari a euro 500 milioni.

7. Con i provvedimenti di cui al comma 5 è disposto l'impegno delle relative spese ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione».

8. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 3 e 4 per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti al 2012 risultante dai rendiconti approvati e non ancora applicati.

Art. 2.

Modifica della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano) e della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria).

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano) è così sostituito:

«Il servizio antincendi può provvedere altresì alla previsione, alla prevenzione, al pronto soccorso e al ripristino in caso di calamità.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria), è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il fondo può essere utilizzato anche per i compiti del servizio antincendi di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, anche se effettuati non dal servizio antincendi stesso, ma da altri soggetti pubblici che hanno gli stessi compiti.».

Art. 3.

Fondo di garanzia interconsortile regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria), la Regione assegna alla società Confidi Srl di Trento un ulteriore importo di euro 500 mila da destinare a fondo rischi.

2. Alla copertura della spesa di euro 500 mila si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.

Finanziamento dell'attività delle associazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona e dei Consorzi rappresentativi dei comuni delle province di Trento e di Bolzano.

1. Per le finalità istituzionali di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona) e successive modifiche è concesso un contributo annuo pari complessivamente a euro 250 mila da suddividersi in parti uguali tra i due ambiti provinciali.

2. A decorrere dall'esercizio 2013, al fine di coordinare gli interventi finanziari a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare annualmente alle Province autonome un importo da suddividere in parti uguali pari a complessivi euro l milione 160 mila da destinare ai Consorzi per il conseguimento delle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1982, n. 10 (Contributi a favore delle delegazioni provinciali UNCEM di Trento e di Bolzano) e successive modifiche. Gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10 del 1982 sono abrogati.

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore rispettivamente del capitolo 009100.005 «Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona» e del capitolo 10115.000 «Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano» dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5.

Modifica della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche - Finanziamento al PensPlan Centrum per la creazione di un sistema unitario e organico di fondi sanitari integrativi.

1. All'articolo 9 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 con particolare riferimento alla realizzazione di un progetto volto alla creazione di un sistema organico di fondi sanitari integrativi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società PensPlan Centrum S.p.A., un importo annuo non superiore a euro 150 mila per gli esercizi 2013-2015.

3-*ter*. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3-*bis* per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore del capitolo di nuova istituzione 09105.010 «Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi» delle stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge dì bilancio.».

Art. 6.

Modifica della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche.

1. All'articolo 3, comma 5 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modifiche, le parole «55 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «60 milioni di euro».

2. All'articolo 13, comma 1 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modifiche, le parole «30 milioni» sono sostituite dalle parole «25 milioni».

Art. 7.

Misure di trasparenza

1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a dieci anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono:

a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;

b) l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, a esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente;

c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati.

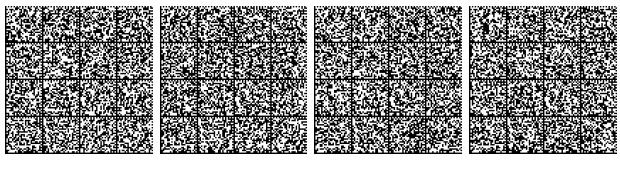

2. Gli enti indicati al comma 1 possono, con deliberazione del proprio organo esecutivo, disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:

a) nome e dati fiscali del beneficiario;

b) importo;

c) norma o titolo alla base dell'attribuzione;

d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. La pubblicazione effettuata in base al presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salva diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente.

6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

*Modifica dell'articolo 7-*quinquies *della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modifiche.*

1. Il comma 2 dell'articolo 7-*quinquies* della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di garantire la massima trasparenza degli atti amministrativi propri e delle strutture regionali la Giunta regionale provvede a rendere pubblici attraverso strumenti di informazione elettronica le delibere, i decreti, le determinazioni dei dirigenti e comunque ogni altro atto amministrativo fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili e giudiziari. La Giunta regionale provvede a pubblicare gli atti indicati da questo comma prodotti a partire dal 1° gennaio 2009 e mantiene gli atti accessibili sul sito internet per almeno dieci anni.».

Art. 9.

Riduzioni di spesa per il personale regionale

1. Le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a)* ed *e)* della legge regionale 14 dicembre 2010, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) valgono fino al 31 dicembre 2013.

2. Con deliberazione della Giunta regionale le misure di contenimento della spesa di cui al comma 1 e dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 18 giugno 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di personale regionale, di Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona e di previdenza integrativa) possono essere prorogate di un ulteriore anno in relazione a quanto corrispondentemente disposto a livello nazionale.

3. Le progressioni orizzontali e le procedure selettive per i passaggi all'interno dell'area vengono effettuate ai fini esclusivamente giuridici ferma restando la sospensione dei trattamenti economici prevista dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2012.

4. Ferma restando la disciplina contrattuale che ha previsto le tipologie di buono pasto intero e buono pasto ridotto, i costi dei quali, in base all'articolo 58-*quinquies* della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 (Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale) e successive modifiche, sono ripartiti fra la Regione e il personale interessato, qualora il valore nominale medio individuale del buono pasto a carico della Regione, calcolato rispetto agli effettivi utilizzi su base annuale, superi 7,00 euro giornalieri, si procederà all'addebito delle quote eccedenti tale importo nei confronti del singolo dipendente.

5. Le ferie spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

6. Gli incarichi di studio e di consulenza non possono essere attribuiti a soggetti, già appartenenti all'amministrazione regionale e collocati in quiescenza. Gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge non possono, in ogni caso, durare oltre il 31 dicembre 2013.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

Modificazioni alla legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 (Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace).

1. La dotazione organica complessiva del personale regionale, definita dalla Tabella A della legge regionale 2 maggio 1993, n. 9 (Norme sulla organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di pace), viene diminuita di 520 unità, corrispondenti ai posti riferiti alle professionalità trasferite alle due Province autonome di Trento e di Bolzano a seguito di delega delle funzioni amministrative disposta dalla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 ed è fissata in un massimo di 465 unità.

2. È abrogata la Tabella B allegata alla legge regionale n. 9 del 1993.

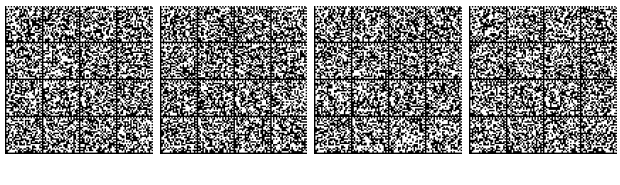

Art. 11.

Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con effetto per il bilancio annuale 2013 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige è abrogato l'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano) e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

«1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantotto membri, di cui:».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1982 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:

«*b)* tre consiglieri, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la Camera di commercio.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 13 dicembre 2012

DELLAI

(*Omissis*).

13R00064

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 31 ottobre 2012, n. **23**.

Modificazione dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 6 novembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia)

1. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Anche in relazione ai processi di riorganizzazione, di accorpamento e di ridefinizione dei compiti e delle attività degli enti strumentali della Provincia, di cui all'articolo 33, comma l, lettere *b)* e *c)*, della legge provinciale n. 3 del 2006, il personale che risulti eccedente presso i predetti enti, compreso il personale con qualifica dirigenziale, può essere messo a disposizione della Provincia, anche per il collocamento presso diversi enti strumentali della stessa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavoro, secondo quanto. stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, previa verifica che la relativa assunzione sia stata disposta dall'ente strumentale attraverso procedure selettive coerenti con quelle indicate nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta stessa per l'anno 2012, anche se le assunzioni sono state disposte precedentemente a tale data. AI personale con qualifica dirigenziale possono essere affidati incarichi di direzione di strutture di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, e dal primo periodo del comma 3. La deliberazione della Giunta provinciale definisce, tra l'altro, la durata massima della messa a disposizione e le modalità per la determinazione e la regolazione di rapporti finanziari tra gli enti. La durata massima della messa a disposizione non può essere comunque superiore a tre anni e gli enti strumentali non possono sostituire il personale messo a disposizione. La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative per il comparto autonomie locali.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 31 ottobre 2012

DELLAI

13R00070

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2012, n. **24**.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12, in materia di produzione e utilizzo di biomassa legnosa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II dell'11 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 MAGGIO 2007, N. 11 (LEGGE PROVINCIALE SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA)

Art. 1.

Modificazione dell'art. 13 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 6 dell'art. 13 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «sono vietati, salvo che siano autorizzati» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nell'art. 16, comma 2-*bis*, sono soggetti ad autorizzazione».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. L'art. 14 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogato.

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. L'art. 15 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogato.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportatele seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «dall'art. 14, comma 4, e» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-*bis*, nonché» e le parole: «finalizzate alla realizzazione di opere per le quali l'autorizzazione non è stata rilasciata dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 14, comma 1,» sono soppresse;

b) alla fine della lettera *c)* sono inserite le seguenti parole: «; tali procedure riguardano anche il ripristino di più aree prative e pascolive, anche appartenenti a proprietari diversi, su iniziativa delle comunità, istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);»;

c) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

«c-*bis*) prevede, tramite il ricorso all'istituto del silenzio assenso, procedure semplificate per le trasformazioni del bosco, volte alla realizzazione di bonifiche agrarie o di opere di infrastrutturazione, non ricadenti in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'art. 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), che interessano una superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di-terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza; non è previsto il ricorso a procedure semplificate nei casi di autorizzazione in sanatoria previsti dall'art. 18.».

2. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituto dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*, i movimenti di-terra non sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni concernenti gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque, previsti dall'art. 98, comma 1, lettera *e)*.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di-terra per le seguenti tipologie d'opera:

a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'art. 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è competente la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;

b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre

2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;

c) interventi soggetti alla procedura d'impatto ambientale disciplinata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale).

2-*ter*. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste, con il rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo, possono imporre prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi.».

4. Nel comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della naturale parole: «dall'art. 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-*bis*».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «Il comitato tecnico forestale, la struttura provinciale competente in materia di foreste e il comune possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali;» sono sostituite dalle seguenti: «Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni previste da questo capo alla realizzazione di opere forestali compensative; in alternativa, i predetti soggetti possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; le opere compensative devono riguardare lo stesso ambito-territoriale per il quale si chiedono le autorizzazioni previste da questo capo;».

2. Nel comma 3 dell'art. 17 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «18, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «18, comma 2».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nella rubrica dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «e nulla osta» sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi realizzati in violazione dell'art. 16, commi 1 e 2-*bis*, lettera *c)*. Per le fattispecie previste dall'art. 16, comma 2-*bis*, lettere *a)* e *b)*, si applicano le rispettive leggi di riferimento. L'esame e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni in sanatoria spettano all'organo competente «al rilascio delle autorizzazioni, secondo il riparto delle competenze previsto dall'art. 16.».

3. Il comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

«2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate o di movimenti di terra effettuati in assenza delle autorizzazioni espresse o tacite previste dall'art. 16, oppure effettuati in difformità dalle medesime, se la difformità è rilevante o è pregiudiziale per l'assetto idrogeologico dei suoli, la struttura provinciale competente in materia di foreste impone la sospensione dei lavori. Contestualmente la medesima struttura comunica al responsabile le modalità per ottenere l'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. Questo comma si applica anche in caso di accertata carenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 16, comma 1, lettera c-*bis*).».

4. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogato.

5. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento definisce la procedura e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, oltre che la documentazione necessaria, e fissa il termine entro il quale l'interessato deve presentare la domanda, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 58 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. L'art. 58 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

«Art. 58 *(Modalità gestionali)*. — 1. Gli enti pubblici proprietari di bosco svolgono le attività di gestione forestale previste dall'art. 56 con le seguenti modalità:

a) gestione diretta della proprietà con vendita di prodotti legnosi in piedi, allestiti a strada o di cui è previsto l'allestimento;

b) gestione associata in forma di compartecipazione pubblica o mista prevista dall'art. 59;

c) affidamento della gestione e della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, compresi i servizi di commercializzazione dei prodotti legnosi; l'affidamento può riguardare tutte le attività, dalla gestione patrimoniale alla commercializzazione dei prodotti, in tutto o in parte, in relazione a singole fasi oppure alla diversa natura dei prodotti o dei servizi; i canoni possono essere forfettari, collegati alle opere da realizzare, ai prodotti legnosi da utilizzare o all'incremento di valore del bene.

2. Per la vendita di prodotti legnosi e per l'affidamento delle utilizzazioni forestali è previsto il ricorso a trattativa privata, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di contratti, previo esperimento di confronto concorrenziale tra un numero di imprese, ritenute idonee, non inferiore a cinque. Si può prescindere comunque dal confronto concorrenziale in caso di cessione gratuita di prodotti legnosi privi di valore commerciale. Per quanto non previsto da questo comma trovano applicazione le disposizioni Provinciali vigenti in materia contrattuale.

3. Nei confronti concorrenziali indicati nel comma 2, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, la qualità del parco macchine, il termine di consegna o esecuzione, il contenimento dei consumi energetici e di risorse ambientali, la formazione del personale. In alternativa, dove ciò risulti giustificato da ragioni di opportunità connesse all'oggetto del contratto, l'aggiudicazione è disposta facendo ricorso al criterio del prezzo più basso oppure, ove si tratti di contratti dai quali deriva un'entrata, al criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base.

4. La struttura provinciale competente in materia di foreste approva i capitolati d'oneri tipo, concernenti i contratti di affidamento delle utilizzazioni forestali o vendita dei prodotti legnosi previsti dal comma 2, i cui contenuti minimi sono:

a) modalità di misurazione e classificazione dei prodotti legnosi;

b) unità di misura di riferimento per la fissazione del prezzo di contratto;

c) modalità di vendita;

d) in caso di vendita a strada, precisazione del luogo di consegna dei prodotti legnosi oggetto di vendita;

e) modalità di consegna, rilievo di eventuali danni e collaudo finale e competenze e responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;

f) modalità. di gestione dei residui legnosi delle utilizzazioni forestali;

g) obbligo, per almeno una delle parti, di comunicare la quantità dei prodotti legnosi misurati alla struttura provinciale competente in materia di foreste;

h) obblighi e responsabilità generali dell'acquirente o dell'appaltatore nei confronti dell'ente proprietario.

5. I capitolati d'oneri tipo previsti dal comma 4, costituiscono parte integrante del contratto stipulato tra la Provincia e l'impresa aggiudicataria. Per gli altri enti pubblici proprietari di bosco, i capitolati d'oneri tipo costituiscono parte integrante del contratto se espressamente richiamati negli inviti; in ogni caso, il contratto contiene tutti gli elementi minimi indicati nel comma 4.

6. A fini statistici e di monitoraggio della gestione e dell'economia forestale, la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento possono utilizzare o pubblicare, anche sui propri siti Internet istituzionali, le informazioni indicate nel comma 4, lettera *g)*, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 59 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Il comma 3 dell'art. 59 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

«3. Con deliberazione della giunta provinciale sono definiti i requisiti che, con riferimento alle forme associative indicate nel comma l, costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste da questa legge, avuto in particolare riguardo al numero dei proprietari coinvolti, alla superficie boscata complessiva interessata, nonché al periodo temporale di, costituzione delle associazioni stesse.».

Art. 9.

Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente: «Per l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali le imprese garantiscono la presenza, per ogni squadra di lavoro, di un operatore dotato del patentino previsto dall'art. 102-*bis* oppure di altro titolo abilitativo riconosciuto equipollente al patentino forestale dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, sulla base di criteri fissati con la deliberazione della giunta provinciale prevista dall'art. 102-*bis*, comma 1.».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 69 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Al comma 6 dell'art. 69 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura dopo le parole: «è ammesso il rilascio» sono inserite le seguenti: «di autorizzazioni e».

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. La rubrica dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituita dalla seguente: «Esecuzione degli interventi da parte della Provincia».

2. Il comma 2 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

«2. Con le modalità previste dal comma 3, le strutture Provinciali competenti, inoltre, possono realizzare altri interventi e opere non espressamente previsti da questo articolo, sempre che siano finalizzati al riequilibrio degli ecosistemi o alla stabilizzazione del territorio forestale e montano.».

3. Nel comma 3 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «, da questo capo e dal regolamento di cui all'art. 92 per i lavori in economia» sono sostituite dalle seguenti: «e da questo capo».

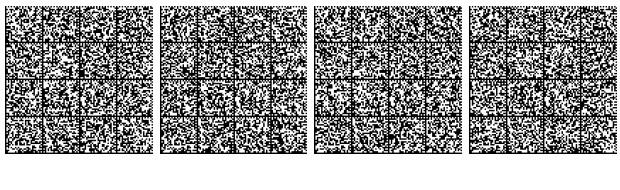

4. Nel comma 6 dell'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «, con le modalità individuate dalla legge o dal regolamento» sono soppresse.

Art. 12.

*Inserimento dell'art. 84-*bis *nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura*

1. Dopo l'art. 84 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

«Art. 84-*bis (Interventi eseguiti dalle comunità).* — 1. Fermi restando gli interventi di rilievo provinciale riservati alla Provincia, la realizzazione in amministrazione diretta da parte delle comunità, anche su richiesta dei proprietari forestali, degli interventi e delle opere previsti da questa legge, compresi quelli a fini produttivi indicati nell'art. 55, può avvenire secondo le modalità indicate nell'art. 42, comma 3.

2. Con deliberazione della giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, anche in deroga alle disposizioni regolamentari attuative dell'art. 94, sono disciplinati i meccanismi di finanziamento per l'esecuzione da parte della comunità degli interventi e delle opere previsti dal comma 1.».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 91 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 1 dell'art. 91 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «, individuati nel regolamento,» sono soppresse e le parole: «dall'art. 25-*bis* della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 26, comma 1, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)».

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 92 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. L'art. 92 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogato.

Art. 15.

Modificazione dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 98 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le seguenti parole: «, e disciplina il recupero e l'utilizzo dei cascami derivanti da utilizzazioni boschive a tini di produzione di biomassa. legnosa».

Art. 16.

Modificazione dell'art. 102 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Il comma 6 dell'art. 102 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogato.

Art. 17.

*Inserimento dell'art. 102-*bis *nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura*

1. Dopo l'art. 102 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

«Art. 102-*bis (Patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali).* — 1. Il patentino d'idoneità per la conduzione e l'esecuzione delle utilizzazioni forestali attesta il conseguimento di una formazione tecnico-professionale da parte dell'operatore di utilizzazioni forestali a fini commerciali ed è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste previo superamento di una prova tecnico-pratica organizzata con le modalità fissate dalla giunta provinciale.

2. Il patentino è personale, ha una durata decennale, decorrente dalla data del rilascio, ed è rinnovabile secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale. Il patentino perde in ogni caso validità al compimento del settantesimo anno di età del suo titolare.

3. Con la deliberazione prevista dal comma 1 sono stabiliti anche le condizioni e i requisiti per l'iscrizione alla prova. Possono accedere alla prova tecnico-pratica gli imprenditori agricoli a titolo principale e gli operatori legati in modo stabile ed esclusivo a un'impresa forestale che abbiano frequentato e superato, nei cinque anni antecedenti la data di iscrizione alla prova medesima, un corso base per il taglio degli alberi in bosco realizzato ai sensi dell'art. 102, comma 1.

4. La prova è finalizzata a valutare l'idoneità del candidato a organizzare, eseguire e gestire il lavoro in bosco secondo criteri aggiornati di sicurezza del lavoro e di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale.

5. Fermo restando il limite del settantesimo anno di età del loro titolare, i patentini che, alla data di entrata in vigore di questo articolo, sono stati rilasciati da più di otto anni conservano la loro validità per ulteriori due anni; entro la scadenza del secondo anno i medesimi devono essere rinnovati, secondo quanto stabilito dal comma 2. Se alla data di entrata in vigore di questo articolo sono trascorsi meno di otto anni dal rilascio del patentino a esso è attribuita una validità decennale a decorrere dalla data del rilascio.».

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Al comma 1 dell'art. 111 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)* le parole: «in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del re-

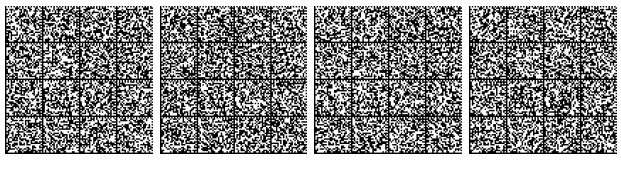

golamento» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dell'art. 16» e le parole: «per i movimenti di terra connessi» sono sostituite dalle seguenti: «per la movimentazione del terreno connessa»;

b) nella lettera *b)* le parole: «in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 14 e 16 o in assenza del nulla osta previsto dall'art. 15 o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dell'art. 16»;

c) nella lettera b-*bis*) le parole: «in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni impartite ai sensi di questa legge o del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione dell'art. 16»;

d) nella lettera *h)* le parole: «da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 a 500 euro».

2. Nel comma 2-*bis* dell'art. 111 della. legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «dell'art. 14, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 16, comma 2-*bis*,».

Art. 19.

Modificazione dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 6-*bis* dell'art. 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 6,» sono soppresse.

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1

(LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE)

Art. 20.

Modificazione dell'art. 31 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 31 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: «nonché l'assetto idrogeologico e forestale».

Art. 21.

Modificazione dell'art. 32 della legge urbanistica provinciale

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 32 della legge urbanistica provinciale è abrogata.

Art. 22.

Modificazione dell'art. 37 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 5 dell'art. 37 della legge urbanistica provinciale è abrogato.

Capo III

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 25 LUGLIO 2008, N. 12 (INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE E ALL'UTILIZZO ECOLOGICO DI BIOMASSA LEGNOSA PER SCOPI ENERGETICI)

Art. 23.

Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 2008

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 2008 dopo le parole: «patrimonio agricolo e boschivo,» sono inserite le seguenti: «e di salvaguardia degli assetti idrogeologici del territorio,».

2. La lettera *j)* del comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 12 del 2008 è sostituita dalla seguente:

«*j)* uso prioritario di combustibile legnoso proveniente dal territorio provinciale e da imprese in grado di fornire un'attestazione di qualità del combustibile legnoso commercializzato conforme alle norme europee della serie UNI EN in materia di biocombustibili solidi;».

Art. 24.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale n. 12 del 2008

1. Nella lettera *a)* del comma 5 dell'art. 2 della legge provinciale n. 12 del 2008 dopo le parole: «a biomassa legnosa» sono inserite le seguenti: «o a biocombustibili conformi alle norme europee della serie UNI EN in materia di biocombustibili solidi».

Art. 25.

Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale n. 12 del 2008

1. Nell'alinea dei comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 12 del 2008 dopo le parole: «seguenti iniziative» sono inserite le seguenti: «, con particolare riguardo a quelle che realizzano circuiti di filiera corta».

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come modificato dall'art. 4 della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 13, 14, 15, 16, commi da 2 a 3-*bis*, 17, 18, 111 e 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e gli articoli 31, 32 e 37 della legge urbanistica provinciale nel testo anteriore alle modificazioni apportate dalla presente legge.

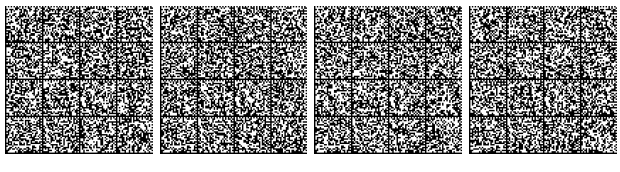

2. Il regolamento previsto dal comma 1 prevede le disposizioni transitorie con riferimento alle domande di autorizzazione o di variante presentate fino alla data stabilita dal regolamento medesimo.

3. Fino alla data stabilita dal regolamento previsto dal comma 1 continua ad applicarsi il decreto del presidente della Provincia 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg, concernente «Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)».

4. Fino alla data stabilita dalle deliberazioni della giunta provinciale previste dall'art. 61 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come modificato dall'art. 9 della presente legge, e dall'art. 102-*bis* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, come inserito dall'art. 17 della presente legge, continuano ad applicarsi le deliberazioni della giunta provinciale adottate secondo la normativa provinciale previgente.

Art. 27.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il comma 1 dell'art. 153 della legge urbanistica provinciale;

b) gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 dicembre 2012

DELLAI

13R00071

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 2012, n. **47**.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale sulle cave e torbiere.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/I-II dell'8 gennaio 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 dicembre 2012 n. 1927;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, è così sostituito:

«Articolo 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente regolamento contiene disposizioni in esecuzione della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, sulle cave e torbiere.»

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 5-*bis*:

«Articolo 5-*bis (Riempimento dei vuoti delle cave e delle torbiere)*. — 1. I vuoti delle cave e delle torbiere possono essere riempiti con i seguenti materiali:

a) rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in conformità all'autorizzazione alla coltivazione;

b) sottoprodotti quali terre e rocce da scavo in quanto non considerati rifiuti ai sensi della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;

c) materie prime provenienti anche da operazioni autorizzate di recupero di rifiuti;

d) rifiuti idonei al recupero ambientale di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 - quali residui delle lavorazioni di pietre e marmi prodotti al di fuori della cava oggetto del riempimento - previa autorizzazione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente;

e) altri rifiuti, nel rispetto delle norme tecniche per le discariche di rifiuti.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 dicembre 2012

DURNWALDER

13R00066

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2012, n. **0258/Pres.**.

Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 267.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 "Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia";

Richiamato il "Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia)", emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0267/Pres.;

Ritenuto di apportare delle modifiche al citato regolamento, a seguito delle esigenze in tal senso manifestate dalla rete ecomuseale regionale;

Sentito il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla legge regionale 10/2006, che nella seduta del 4 giugno 2012 ha espresso parere favorevole alle modifiche di cui sopra;

Visto il testo del "Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 267" e ritenuto di emanarlo;

Precisato che non viene acquisito il parere della commissione consiliare competente in quanto le modifiche non riguardano i criteri e i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 5 dicembre 2012 n. 2136;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 267", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e fare osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

13R00053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2012, n. **0261/Pres.**.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato), ed in particolare l'art. 53-*bis* che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12», emanato con proprio decreto 17 giugno 2011, n. 0138/Pres.;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, lettera *b)* del suddetto Regolamento, ai sensi del quale per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili a contributo, tra le altre, le spese di personale per titolari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL ed in possesso di un adeguato curriculum per l'attività da svolgere;

Ritenuto opportuno prevedere l'ammissibilità a contributo delle spese del personale per i collaboratori occasionali o a progetto equiparandoli ai titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori che intervengono nella realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, ai fini dell'applicazione dei costi standard indicati nell'allegato D del citato regolamento;

Ritenuto altresì opportuno ridurre il numero delle ore ammissibili a contributo da 1.800 ore/uomo a 900 ore/uomo per anno, per i soggetti succitati, in considerazione della disposizione di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 12/2002, ai sensi della quale è imprenditore

artigiano colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all'art. 9, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo;

Ritenuto opportuno adeguare il citato regolamento prevedendo misure atte a garantire la semplificazione, l'efficienza, l'economicità, la trasparenza e l'informatizzazione delle procedure attraverso l'utilizzo di un'unica modalità di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD);

Ritenuto inoltre necessario modificare il citato regolamento provvedendo:

alla sostituzione dell'art. 13, al fine di adeguarlo al nuovo meccanismo di presentazione telematica della domanda di contributo;

alla modifica dell'art. 14, concernente l'istruttoria delle domande di contributo, per esigenze di razionalizzazione della fase medesima;

alla sostituzione dell'art. 15, prevedendo l'archiviazione della domanda di contributo nell'anno di presentazione della stessa, qualora le risorse finanziarie disponibili non ne consentano la finanziabilità;

alla sostituzione dell'art. 18, concernente le variazioni da apportare all'iniziativa ammessa a contributo, prevedendo, sulla base dell'esperienza maturata, un meccanismo di gestione della procedura più snello e meno oneroso per l'impresa;

all'integrazione dell'art. 27 prevedendo a carico del beneficiario l'obbligo di mantenimento della sede o dell'unità produttiva in regione per i due anni successivi alla conclusione del progetto per i contributi liquidati di importo superiore a 50.000,00 euro, al fine di garantire che i risultati del progetto finanziato incidano sullo sviluppo economico del territorio;

Ritenuto infine di prevedere, per l'annualità 2013, considerata l'incertezza sulle risorse finanziarie disponibili, da destinare ai progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, una disposizione transitoria che attribuisca al Direttore centrale attività produttive il compito di individuare i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2233 di data 13 dicembre 2012;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138» nel testo allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-*bis*, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138.

Art. 2.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 138/2011 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli interventi di ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese, finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR *FSC)* della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«e-*bis*) elementi di collusione: la prestazione di servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado;»;

b) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* nuove imprese artigiane: imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo risultano iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA, per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i progetti di ricerca e di sviluppo sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese di personale dipendente;

b) spese di personale per collaboratori occasionali o a progetto;

c) spese di personale per titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, iscritti all'INAIL;

d) spese per l'acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura; qualora tali beni non siano soggetti ad ammortamento, è ammessa a contributo la quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed un periodo convenzionale di dodici mesi. In ogni caso, la spesa ammissibile non può essere superiore al costo effettivamente sostenuto;

e) spese per la ricerca contrattuale, per le prestazioni di terzi, per i servizi di consulenza, per le competenze tecniche, per i brevetti e per i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca e sviluppo, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione; per le suddette spese, i prestatori dei servizi devono essere in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;

f) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico, di ricambio o durevoli e direttamente imputabili al progetto e alla realizzazione di prototipi; in caso di utilizzo di materiali presenti a magazzino, i medesimi sono individuati in base ai buoni di prelievo e imputati al costo di inventario di magazzino;

g) spese connesse all'ottenimento e alla validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale a concorrenza degli stessi livelli di aiuto riconosciuti alla ricerca e allo sviluppo, per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale; in particolare:

1) spese da sostenere prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi comprese quelle per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché spese connesse al rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;

2) spese per la traduzione ed altre spese da sostenere al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;

3) spese di consulenza legale per l'ottenimento del brevetto;

h) spese generali supplementari al progetto, quantificate nella misura del 9 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da *a)* a *g)* ammessi a contributo, al netto delle spese generali medesime;

i) spese impreviste, calcolate nella misura massima del 5 per cento dell'investimento, relative a variazioni di costo intervenute in fase di realizzazione del progetto e rendicontate a consuntivo nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per le spese del personale di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, riferibili alle figure del responsabile della ricerca, dei ricercatori e del personale tecnico ed ausiliario, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) le spese sono ammissibili nella misura in cui il personale medesimo è impiegato nel progetto, per un ammontare annuo massimo di 1800 ore/uomo per il personale di cui alla lettera *a)* del comma 2 e 900 ore/uomo per il personale di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2;

b) al numero complessivo di ore dedicate al progetto da ciascun soggetto, si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D; i collaboratori occasionali o a progetto sono equiparati al personale di cui alla lettera *c)* del comma 2, ai fini dell'applicazione dei costi standard indicati nell'allegato D;

c) si applicano i costi standard unitari, indicati nell'allegato D previsti per i titolari, collaboratori familiari, soci o amministratori dell'impresa, anche nel caso in cui gli stessi risultino avere un contratto di lavoro subordinato con l'impresa;

d) le ore dedicate al progetto sono registrate nel diario della ricerca;

e) il responsabile della ricerca, i ricercatori, il personale tecnico ed ausiliario sono in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum; quest'ultimo non è richiesto per il personale tecnico ed ausiliario se dipendente dell'impresa;

f) la congruità delle spese di personale, in relazione alle dimensioni dell'impresa o ad altri elementi risultanti dal progetto e l'adeguata esperienza professionale, è soggetta alla valutazione del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato.».

c) al comma 5, le parole: «lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *e)*»;

d) al comma 6, dopo le parole: «In tal caso» sono aggiunte le seguenti: «il responsabile della ricerca è in possesso di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto, come documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente ed»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Sono oggetto di valutazione del Comitato l'adeguata esperienza professionale degli addetti e dei prestatori di servizi, la pertinenza, la congruità e l'inquadramento delle spese in misura totale o parziale nell'ambito delle fattispecie di ricerca industriale, sviluppo sperimentale ed innovazione nonché l'eventuale determinazione di importi a recupero, anche in misura percentuale.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 138/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* dopo le parole: «di ordinaria gestione» è inserita la seguente: «apprendisti,»;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) responsabile della ricerca, ricercatori, personale tecnico ed ausiliario e prestatori di servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera *e)* privi di adeguata esperienza professionale in relazione all'attività da svolgere nel progetto;».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* le parole: «per i progetti di ricerca e sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «per i progetti che comprendono ricerca, sviluppo ed innovazione»;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: «per i progetti» è inserita la seguente: «esclusivamente».

Art. 7.

Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 è sostituita dalla seguente:

«*b)* se il progetto comporta una collaborazione effettiva tra almeno due imprese artigiane, alle seguenti condizioni:

1) che le singole imprese siano indipendenti l'una dall'altra;

2) che nessuna sostenga singolarmente oltre il 70 per cento dei costi ammissibili del progetto organico realizzato in collaborazione;

3) che le singole imprese presentino domanda di contributo a valere sul presente regolamento con le modalità di cui all'art. 13, comma 7;

4) che tutte le domande riguardanti il progetto di collaborazione siano ammesse a contributo e riguardino un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'art. 5.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 è sostituito dal seguente:

«art. 13 *(presentazione delle domande)*. — 1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo artigiano, in seguito denominato ufficio.

2. Il termine iniziale per l'inoltro telematico delle domande decorre dalle ore 9,15 del 1° febbraio e termina alle ore 16,30 del 30 giugno; il termine iniziale o finale che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).

3. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano.

4. La domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 9, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di contributo, in seguito denominate linee guida.

5. Le imprese presentano una sola domanda di contributo per ciascuna annualità, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 6, e la domanda medesima riguarda un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'art. 5.

6. Non presentano domanda le imprese che, al momento della presentazione della stessa, hanno uno o più progetti finanziati a valere sul presente regolamento o su bandi emanati in attuazione della programmazione comunitaria, per i quali è ancora pendente il termine di conclusione, come comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 6, ovvero oggetto di successiva proroga.

7. Per i progetti di collaborazione tra imprese, le distinte domande di contributo sono inoltrate in via telematica, secondo le modalità indicate nelle linee guida.

8. Sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato:

a) lo schema di domanda e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive;

b) le linee guida;

c) la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Nella documentazione allegata alla domanda sono comprese, in particolare:

a) le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi del progetto, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare e il dettaglio delle relative spese;

b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestanti, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *e)* e *g)* ed il rispetto:

1) della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

2) dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

3) del divieto di cumulo ai sensi dell'art. 7;

c) la dichiarazione di aver preso visione della nota informativa di cui al comma 8, lettera *c)*;

d) il curriculum dei soggetti di cui all'art. 8, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*; il curriculum non è richiesto per i tecnici ed altro personale ausiliario qualora dipendenti dell'impresa;

e) il curriculum o le schede di presentazione o altra documentazione equipollente dei soggetti prestatori dei servizi di cui all'art. 8, comma 2, lettera *e)*;

f) la copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento del punteggio di cui all'allegato C e dell'eventuale maggiorazione della percentuale di aiuto; ove non disponibile, lettera di intenti o di incarico, fermo restando che, al fine della conferma della maggiorazione nella percentuale di aiuto o del punteggio premiale previsto, il contratto è presentato contestualmente alla rendicontazione della spesa;

g) la copia del contratto stipulato con le imprese che collaborano al progetto, eventualmente contenente la condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della percentuale di aiuto.

10. Le modalità di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono riportate nella nota informativa di cui al comma 8, lettera *c)*.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di trenta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ove l'integrazione o la regolarizzazione resa ai sensi del comma 2 non consenta di concludere l'istruttoria della domanda di contributo, il responsabile del procedimento assegna all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere.»;

c) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e le parole: «al numero di protocollo in arrivo apposto dall'ufficio del protocollo» sono sostituite dalle seguenti: «numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. La domanda per accedere agli incentivi è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa nei seguenti casi:

a) la domanda è inoltrata con modalità diverse dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD;

b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'art. 13, comma 8, lettera *a)* e l'irregolarità non è sanabile;

c) la domanda è ulteriore rispetto alla prima presentata dalla medesima impresa nell'ambito della stessa annualità;

d) la domanda è presentata da impresa beneficiaria di contributi a valere sul presente regolamento o bando emanato in attuazione della programmazione comunitaria senza che sia decorso il termine di cui all'art. 13, comma 6;

e) il termine assegnato ai sensi dei commi 2 e 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

f) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 3 non consente, sentito il Comitato, di concludere l'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;

g) per insufficiente disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 15, comma 4;

h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 è sostituito dal seguente:

«art. 15 *(concessione del contributo)*. — 1. Le domande sono esaminate tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000. L'ordine cronologico è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.

2. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centottantanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui all'art. 14, commi 2 e 3, dalla data del ricevimento di tutta la documentazione e le informazioni richieste per l'espletamento delle attività istruttorie, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 7/2000. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Alle imprese interessate è data comunicazione dell'esaurimento delle risorse finanziarie, la quale interrompe i termini per la concessione del contributo.

3. Nel caso di sopravvenute risorse finanziarie in sede di assestamento del bilancio, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

4. Le domande non istruite a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria o dei limiti derivanti dai patti di stabilità e crescita e per le quali non sia intervenuto il decreto di prenotazione delle risorse entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio entro il 31 dicembre e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

5. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute nell'anno di presentazione della domanda o con i fondi stanziati nell'anno successivo.

6. Le eventuali risorse finanziarie assegnate successivamente all'assestamento del bilancio sono destinate a finanziare le domande presentate nell'annualità successiva.

7. Il termine per la concessione del contributo è interrotto per effetto del preavviso di provvedimento negativo di cui all'art. 14, comma 5.

8. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'erogazione in via anticipata del contributo concesso di cui al comma 1 è richiesta prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 è sostituito dal seguente:

«art. 18 *(Variazioni all'iniziativa ammessa a contributo)*. — 1. Fatte salve le spese impreviste intervenute ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *i)*, il soggetto beneficiario esegue l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso in cui l'iniziativa necessiti di variazioni rispetto all'iniziativa ammessa a contributo, il soggetto beneficiario dà tempestiva e motivata comunicazione all'ufficio competente, che provvede alla valutazione ed all'approvazione eventuale delle variazioni, sentito il parere del Comitato qualora ne sia rilevata l'opportunità o sussistano dubbi circa la conformità tra il progetto preventivato e la variazione proposta.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'ufficio competente, qualora accerti in sede di rendicontazione la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, revoca o ridetermina il contributo concesso, acquisito il parere del Comitato.

4. Le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse iniziative finanziabili di cui all'art. 5.

5. Per le spese di personale, non sono ammissibili variazioni di costo superiori al 20 per cento per ciascun addetto ovvero, nel caso di richiesta di inserimento di nuovi addetti nel progetto, superiori al 20 per cento del costo complessivo delle spese di personale ammesse a contributo.

6. La comunicazione di cui al comma 2 non è ammessa se presentata prima della concessione del contributo.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo. Sono considerate presentate nei termini le rendicontazioni pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, purché inviate a mezzo raccomandata; ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale di spedizione.»;

b) il comma 7 è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano, in particolare:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

b) documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

c) la documentazione di cui ai commi 4 e 6, attestante il pagamento della documentazione di spesa;

d) copia del contratto stipulato con l'organismo di ricerca qualora non allegato alla domanda di contributo;

e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4, comma 2, lettere *c)*, *e)* e *g)*;

f) copia del foglio presenze del libro unico dell'impresa relativamente al personale dipendente impiegato nel progetto;

g) ulteriore documentazione prevista dal modello di presentazione della rendicontazione di cui all'art. 20, comma 6;»;

b) al comma 2 le parole: «lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *h)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)*»;

c) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 comma 2, lettere *e)*, *f)* e *g)* per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2;»;

b) alla lettera *d)*, dopo le parole: «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e comma 1-*bis*;».

Art. 16.

Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*c)* non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Per i due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa i soggetti beneficiari rispettano i seguenti obblighi:

a) mantenere la sede o l'unità operativa nel territorio regionale, qualora l'importo liquidato sia di importo superiore a 50.000 euro;

b) non alienare o cedere a terzi a qualunque titolo i prototipi o i progetti pilota per i quali non è stato applicato il recupero di cui all'art. 8, comma 3.

1-*ter*. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1-*bis*), i soggetti beneficiari, trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

1-*quater*. L'Ufficio competente verifica direttamente il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*.».

Art. 17.

Modifiche all'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 2 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«f-*bis*) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo.»;

b) alla lettera *g)* sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «ed i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, commi 1 ed 1-*bis*.».

Art. 18.

Modifiche all'Allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'allegato C del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «riferito all'art. 13, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «riferito all'art. 13, comma 9»;

b) nel titolo dell'allegato, le parole: «e di priorità» sono soppresse;

c) la nota numero 5 è sostituita dalla seguente:

«5 Impresa che alla data di presentazione della domanda di contributo risulta iscritta all'Albo provinciale delle imprese artigiane (AIA) da non più di ventiquattro mesi; l'impresa deve essere iscritta all'AIA per la prima volta e il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'AIA e successivamente cancellata ovvero di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di contributo.».

Art. 19.

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *b)* e dal comma 5 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, come modificati dall'art. 14.

2. Per l'annualità 2013, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, tra i quali intercorrono non meno di trenta giorni, sono definiti con decreto del Direttore centrale attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigiano.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunque il 1° gennaio 2013 qualora pubblicato nel corso dell'anno 2012.

Visto, *il Presidente:* TONDO

13R00054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2012, n. **0263/Pres.**.

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della regione 28 maggio 2010, n. 114.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. *c)* (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres. e modificato con propri decreti 18 novembre 2010, n. 0246/Pres., 29 luglio 2011, n. 0181/Pres. e 18 giugno 2012, n. 0130/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale n. 18/2005;

Visto l'aggiornamento 2012 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2012 - 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1049;

Visto l'art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), in base al quale al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione sono stati definiti i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Ritenuto in via generale opportuno recepire nel Regolamento i principi di cui sopra;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 18/2005 demanda al Programma triennale regionale di politica del lavoro l'individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorità e delle tipologie degli interventi da effettuare;

Considerato che il recepimento dei sopra indicati principi dettati dal legislatore nazionale non modifica in alcun modo l'individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorità e delle tipologie degli interventi da effettuare con riferimento agli incentivi regionali di politica attiva del lavoro disciplinati nel Regolamento;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 6 novembre 2012 hanno esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

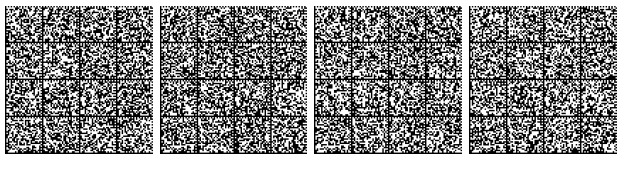

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012, n. 1914, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», di seguito Regolamento;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 26 novembre 2012 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera *b)*, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 6 dicembre 2012 ha esaminato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale n. 18/2005 il Regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2012, n. 2211, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r)*;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.

Art. 1.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) la lettera b-*bis*) è sostituita dalla seguente:

«b-*bis*) rispettare i principi di cui all'art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);».

Art. 2.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010

1. Dopo la lettera *d)* del comma 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 è inserita la seguente:

«d-*bis*) se rispettano i principi di cui all'art. 5, comma 3, lettera b-*bis*).».

Art. 3.

Disposizione transitoria

1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 introdotte dal presente regolamento trovano applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *il Presidente:* TONDO

13R00055

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2012, n. **0264/Pres.**.

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'articolo 103-octodecies del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2012)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, e in particolare l'art. 103-*octodecies*, relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 491/2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2553 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni;

Richiamato il proprio decreto 21 dicembre 2009, n. 0356/Pres. con cui è stato emanato il regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013»;

Ritenuto, alla luce dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di emanare un nuovo regolamento regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, che recepisca gli obiettivi principali e più attuali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato in continua evoluzione;

Considerata l'esigenza di assicurare mediante i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri che consentano di ottenere miglioramenti produttivi, nonché di favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale e il reimpianto di vigneti con razionali forma di allevamento che agevolino la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553/2008:

la tipologia dei soggetti beneficiari e dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande;

i requisiti di ammissibilità per accedere all'aiuto, le modalità di presentazione delle domande;

l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili, che tengano conto del miglioramento della qualità della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive del richiedente;

le azioni ammissibili e il relativo importo di contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di prevedere, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553/2008, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), dei contributi solamente in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, purché gli stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia bancaria o assicurativa a favore di AgEA pari al centoventi per cento dell'anticipazione;

Atteso che, in conformità alla normativa comunitaria, non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa superficie vitata;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 2012, n. 2241, con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008»;

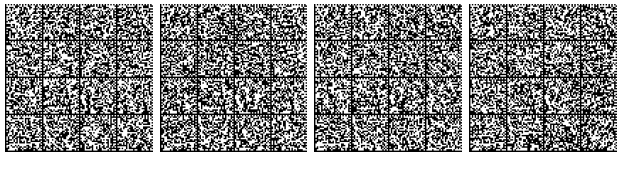

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

———

ALLEGATO

Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) 1234/2007 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008.

Art. 1.
Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2012/2013 al 2014/2015, in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, nonché in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008, n. 2553 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti).

2. Il regime di sostegno previsto dal presente regolamento è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di uva da vino, a razionalizzare e rendere idonei i vigneti della regione Friuli-Venezia Giulia alla meccanizzazione parziale o totale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) produttore: la persona fisica o giuridica che coltiva con idoneo titolo una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o attua attività sperimentali, e che ha costituito fascicolo aziendale;

b) potenziale viticolo aziendale: insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;

c) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale informatizzato, costituito su sistemi informativi, che contiene i dati riconducibili ad un produttore;

d) diritto in portafoglio: il diritto di reimpianto derivante da un precedente estirpo e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;

e) campagna: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

f) unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto; nel caso trovi applicazione il sistema catastale tavolare si fa riferimento al numero della particella;

g) superficie vitata: la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari, come stabilito dall'art. 75 del regolamento (CE) 555/2008;

h) vigneto: la superficie vitata continua costituita da una o più unità vitate;

i) vitigni autoctoni: le varietà in cui l'origine è indicata come autoctona nel decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321 (Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella regione Friuli-Venezia Giulia);

j) resa di produzione: resa massima prevista dal disciplinare di produzione nel caso di vigneto a Denominazioni di origine (DO) o a Indicazione geografica protetta (IGP); per le unità arboree le cui uve sono destinate alla produzione di vini senza Denominazioni di origine protetta (DOP) e senza IGP o varietali, la resa massima è quella della IGP avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione; qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;

k) giovane agricoltore: il soggetto di età compresa fra i 18 e 40 anni con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola alla data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero di coadiuvante familiare, purché iscritto alla gestione previdenziale INPS (ex SCAU);

l) imprenditore agricolo professionale: il soggetto in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38);

m) viticoltura meccanizzata: la realizzazione di un vigneto attraverso l'utilizzo vincolante di paleria, esclusa quella in cemento, completa dei relativi accessori per il contenimento dei fili di orditura, realizzata in modo da consentire le principali operazioni colturali e la razionalizzazione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni, della potatura e della vendemmia con l'utilizzo di idonee macchine agricole;

n) rittochino: sistemazione dei terreni in pendio con i filari orientati il più possibile vicino alle linee di massima pendenza;

o) pendenza: rapporto espresso in termini di percentuale, tra la distanza in verticale tra il punto più alto e il punto più basso del vigneto e la loro distanza in orizzontale;

p) zone a valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza compresa tra il 15e il 30 per cento;

q) zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica: le zone vitate del territorio regionale, non sistemate a rittochino, con pendenza superiore al 30 per cento.

Art. 3.
Soggetti beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono diritti di reimpianto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, possono beneficiare dell'aiuto per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dal presente regolamento.

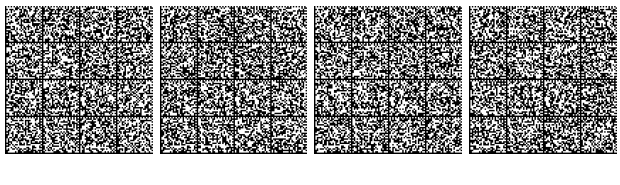

Art. 4.
Presentazione delle domande

1. Possono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di cui all'art. 9, i seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli singoli o associati;

b) organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;

c) cooperative agricole;

d) società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica.

2. Le domande, con in allegato il piano di ristrutturazione e riconversione, sono presentate:

a) in forma individuale, da parte di una singola azienda;

b) in forma collettiva, da parte di non meno di cinque aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune;

c) in forma associativa, da parte di non meno di dieci aziende interessate da un progetto vitivinicolo comune.

3. Le domande di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono compilate dai soggetti indicati al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, da professionisti abilitati o da organizzazioni di categoria.

Art. 5.
Aree d'intervento e superficie vitata minima

1. Il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica, con esclusione delle aree demaniali.

2. La superficie minima da ristrutturare e riconvertire per ogni domanda è pari ad un ettaro.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, al fine di favorire la ristrutturazione e riconversione dei vigneti anche in zone caratterizzate da difficoltà orografiche e pedologiche o da peculiarità catastali, la superficie minima viene ridotta a 0,3 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali e Collio, a 0,2 ettari per il territorio delimitato dal disciplinare delle zone a denominazione di origine Carso e Ramandolo, e a 0,5 ettari per le domande presentate nella forma di cui all'art. 4, comma 2, lettere *b)* e *c)*.

4. Al fine di evitare l'aumento del potenziale produttivo in conformità all'art. 85-*decies*, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento (CE) 1234/2007 e all'art. 64, paragrafo 1, del regolamento (CE) 555/2008, nell'esercizio di diritti di reimpianto trasferiti da un'altra azienda, se i trasferimenti sono effettuati da una superficie non irrigua ad una superficie irrigua o da una superficie irrigua ad una non irrigua, si applica, rispettivamente, una riduzione o un aumento di superficie pari al 10 per cento.

Art. 6.
Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni, tra quelle di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553/2008:

a) riconversione varietale del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio;

b) ristrutturazione del vigneto con utilizzo di diritti in portafoglio.

Art. 7.
Spese ammissibili e ammontare dell'aiuto

1. Anche al fine della demarcazione con i programmi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è concesso come aiuto sui costi effettivi d'impianto previsti nell'allegato II del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553/2008, e non supera il 50 per cento dei costi medesimi. I costi sostenuti per la realizzazione del piano sono ammissibili nei limiti del prezzario regionale agricolo approvato con deliberazione della giunta regionale e con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute dai beneficiari nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande.

3. È ammesso l'utilizzo di materiale usato ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti; sono ammissibili le spese sostenute per la posa in opera del materiale usato e non il valore del medesimo.

4. Per ciascuna azione di cui all'art. 6, comma 1, viene erogato un aiuto massimo per ettaro di superficie vitata pari a euro:

a) 16.000 per i vigneti ubicati in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica;

b) 12.000 per i vigneti ubicati in zone a valenza ambientale e paesaggistica;

c) 9.500 per tutti gli altri vigneti.

5. Fermi restando gli importi massimi per ettaro di cui al comma 4, il contributo massimo erogabile per ogni singola domanda è fissato in 150.000 euro.

6. La struttura regionale competente verifica che l'importo medio del contributo ammissibile per ettaro nella regione non superi l'importo di 12.350 euro per ettaro in conformità all'art. 8, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553/2008, disponendo, ove necessaria, la riduzione proporzionale dell'aiuto per i vigneti di cui al comma 4, lettera *a)*.

Art. 8.
Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini della presentazione della domanda di contributo, il produttore presenta i seguenti requisiti:

a) è iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e successive modificazioni e integrazioni;

b) possiede un fascicolo aziendale validato nel quale abbia dichiarato tutte le superfici di cui dispone, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno;

c) conduce con titolo idoneo le particelle catastali interessate dal piano; il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di contributo, allega il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario o dai comproprietari;

d) possiede, in alternativa:

1) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale;

2) un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dall'acquisto di un diritto di reimpianto originato da un vigneto estirpato; in tale caso il procedimento amministrativo di trasferimento del diritto è completato positivamente dalla Regione competente prima della valutazione di ammissibilità al pagamento della domanda di aiuto;

e) presenta uno schedario viticolo in cui siano già inclusi i diritti in portafoglio che originano la ristrutturazione e riconversione, o ha presentato alla struttura regionale competente, in data antecedente alla presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione, comunicazione di estirpo;

f) possiede un potenziale viticolo aziendale:

1) nel caso di piano in forma individuale, non inferiore a 3 ettari;

2) nel caso di piano in forma collettiva, non inferiore a 2 ettari;

3) nel caso di piano in forma associativa, non superiore a 5 ettari.

2. Allo scopo di adeguare la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle effettive esigenze del mercato vitivinicolo regionale, ai fini del reimpianto del vigneto sono ammesse:

a) le seguenti varietà: Chardonnay, Malvasia istriana, Moscato giallo, Pinot bianco, Pinot grigio, Glera, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Merlot, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, Incrocio Manzoni 6.0.13, Müller Thurgau, Picolit, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Carmènere, Malbeck, Pignolo, Moscato rosa, Refosco nostrano, Schioppettino, Vitouska, Tazzelenghe, Forgiarin, Sciaglin, Ucelut, Piculit neri;

b) le seguenti forme di allevamento: Guyot, Doppio capovolto, Cordone speronato e Cortina semplice per tutte le varietà di cui alla lettera *a)*, cui si aggiungono, limitatamente alla varietà Glera, le forme Silvoz e Friuli ex Casarsa.

3. L'insieme delle superfici da ristrutturare e riconvertire all'interno di un piano:

a) non è inferiore a 15 ettari, nel caso di piano in forma collettiva;

b) non è superiore a 50 ettari, nel caso di piano in forma associativa.

4. È escluso dal regime di sostegno il produttore che:

a) utilizza diritti in portafoglio derivanti da altre misure per le quali il beneficiario ha ricevuto un contributo;

b) utilizza materiale vivaistico prodotto in difformità alla normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

c) realizza il reimpianto del vigneto con una densità di ceppi inferiore ai limiti minimi previsti dai disciplinari di produzione;

d) ha ricevuto contributi per la ristrutturazione e riconversione ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, riferiti alla stessa superficie vitata e per i quali non sia ancora ultimato, alla data di presentazione della domanda, il periodo minimo di impegno previsto dai medesimi regolamenti;

e) ha ricevuto contributi per il regime di estirpazione dei vigneti con premi previsti dall'art. 67 del regolamento (CE) 555/2008;

f) alla data della domanda non ha regolarizzato eventuali violazioni in materia di potenziale viticolo.

Art. 9.
Bando

1. La struttura regionale competente emana annualmente con decreto del Direttore il bando, che contiene le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del presente regolamento, in conformità alle istruzioni operative emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA).

Art. 10.
Attribuzione dei punteggi e graduatoria

1. I punteggi per la valutazione delle domande sono assegnati dalla struttura regionale competente, con riferimento al miglioramento della qualità della produzione, agli aspetti tecnici caratterizzanti il vigneto da ristrutturare, all'ambito territoriale nel quale viene realizzato il nuovo vigneto, alla tipologia del piano di ristrutturazione e alle caratteristiche soggettive del produttore, con le seguenti modalità:

a) presenza di un giovane agricoltore: punti 40;

b) qualifica di imprenditore agricolo professionale: punti 40;

c) produttore che non ha beneficiato di aiuti alla ristrutturazione e riconversione nelle ultime cinque campagne vitivinicole: punti 100;

d) vigneti realizzati con forma di allevamento a Guyot e a Cordone speronato: punti 20;

e) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine Friuli Colli Orientali, Collio, Carso e Ramandolo con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 5.000: punti 100;

f) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine diverse da quelle di cui alla lettera *e)* con un numero di ceppi per ettaro uguale o superiore a 4.000: punti 90;

g) vigneti realizzati in zone a denominazione di origine con vitigni iscrivibili alle rispettive denominazioni di origine: punti 40.

h) azienda con una superficie vitata superiore al 50 per cento della superficie agricola aziendale utilizzata (SAU): punti 40;

i) azienda aderente al sistema di qualità nazionale di produzione integrata disciplinato dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 marzo 2008, ovvero azienda che svolge le proprie attività secondo le procedure definite dallo standard GLOBALGAP: punti 30;

j) azienda biologica o azienda in fase di riconversione che applica sull'intera superficie vitata aziendale tecniche di produzione biologiche riconosciute ai sensi delle normative comunitarie: punti 100;

k) vigneti realizzati con vitigni autoctoni: punti 100;

l) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza compresa tra il 15 e il 30 per cento: punti 100;

m) vigneti realizzati in zone acclivi con pendenza superiore al 30 per cento: punti 150;

n) singole domande in caso di piano presentato in forma collettiva o associativa: punti 20.

2. I punteggi riferiti al comma 1, lettere *d)*, *e)*, f,) *g)*, *k)*, *l)* e *m)*, sono attribuiti se gli impianti sono realizzati con le specifiche caratteristiche previste per una superficie superiore al 50 per cento della superficie vitata riconvertita e ristrutturata.

3. La graduatoria delle domande è data dalla somma dei punteggi di cui al comma 1.

4. A parità di punteggio è attribuita priorità in funzione inversa dell'età del richiedente.

5. La struttura regionale competente redige e approva, in via preliminare alla graduatoria, l'elenco provvisorio delle domande ammissibili in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 4. L'ammissibilità delle domande viene comunicata ai beneficiari.

6. La graduatoria, contenente anche gli importi ripartiti a titolo di aiuto, e l'elenco delle domande non ammesse, sono approvati con decreto del direttore della struttura regionale competente e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11.
Riparto delle risorse finanziarie

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553/2008, le risorse finanziarie annualmente previste per la campagna per il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono ripartite dalla struttura regionale competente in base alla graduatoria di cui all'art. 10, comma 6, fino a esaurimento delle risorse stesse.

Art. 12.
Erogazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2553/2008, gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati da AgEA al singolo beneficiario in unica soluzione e in via anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, a condizione che l'esecuzione degli stessi sia iniziata e che sia presentata garanzia fideiussoria a favore di AgEA secondo lo schema e le modalità predisposte dalla medesima, per un importo pari al 120 per cento dell'anticipazione.

Art. 13.
Inizio e conclusione dei lavori

1. I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono iniziati anteriormente alla presentazione della garanzia fideiussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipazione dell'aiuto di cui all'art. 12 e sono conclusi entro la fine della seconda campagna successiva al pagamento dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) 555/2008.

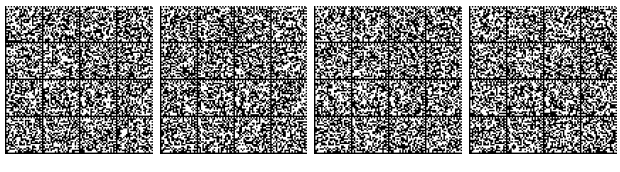

Art. 14.
Verifiche finali e rendicontazione

1. Entro il termine di ultimazione dei lavori il beneficiario presenta alla struttura regionale competente la domanda di collaudo di cui all'art. 13, e di svincolo della garanzia fideiussoria, redatta secondo il modello messo a disposizione dalla medesima struttura regionale e corredata di:

a) fatture in originale dei materiali e delle barbatelle, nonché dei servizi acquisiti;

b) dimostrazione delle spese sostenute mediante bonifico bancario o assegno circolare o bancario non trasferibili; in caso di pagamento con assegno, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente del beneficiario; il pagamento in contanti non è riconosciuto;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente ad eventuali materiali prodotti in azienda e a lavori eseguiti con manodopera aziendale;

d) prospetto consuntivo con dettaglio delle spese sostenute;

e) planimetria in scala 1:2000 del vigneto realizzato, comprensiva di riferimenti catastali.

2. Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente effettua controlli e verifiche in loco sui vigneti ricompresi nel piano di ristrutturazione e riconversione, e qualora si renda necessario, consulta i dati contabili o altri documenti utili e ne estrae copia. Gli originali delle fatture, vistate e acquisite in copia, vengono restituiti al richiedente.

Art. 15.
Impegni e obblighi del beneficiario

1. Le superfici vitate impiantate con gli aiuti di cui al presente regolamento mantengono inalterata la destinazione d'uso e non possono essere estirpate per almeno dieci anni a partire dalla data del collaudo, che viene comunicata al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Fanno eccezione gli estirpi eseguiti per le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La struttura regionale competente può autorizzare, qualora ricorrano particolari condizioni di mercato, la pratica del sovrainnesto con varietà aventi la medesima destinazione produttiva.

2. Il beneficiario è tenuto a:

a) costituire e aggiornare il fascicolo aziendale;

b) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;

c) rispettare nella propria azienda, per i tre anni successivi alla data di riscossione dell'aiuto, i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

d) restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da AgEA, le somme eventualmente percepite in eccesso;

e) assicurare il rispetto degli impegni di cui al comma 1;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda;

g) iscrivere nello schedario viticolo le unità vitate ai fini della rivendicazione della produzione delle relative denominazioni di origine;

h) presentare, entro trenta giorni dalla realizzazione del vigneto, l'aggiornamento delle unità vitate ricomprese nel piano ai sensi della normativa vigente.

3. Nel caso di interventi realizzati nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica il beneficiario è tenuto ad eseguire le opere nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile delle tradizioni locali, inserendo o mantenendo, ogni 1000 metri quadrati di superficie ristrutturata, elementi caratterizzanti il paesaggio quali alberi da frutto, in ragione di almeno due alberi appartenenti ad una o più delle seguenti specie:

a) ciliegio;

b) albicocco;

c) mandorlo;

d) susino;

e) kaki.

4. In caso di subentro di altro soggetto nella conduzione della superficie vitata, gli impegni e gli obblighi sono trasferiti ai soggetti subentranti.

Art. 16.
Controlli

1. La struttura regionale competente effettua idonei controlli anche in loco per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con la domanda, il rispetto degli impegni assunti e degli obblighi gravanti sul beneficiario, con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 15, comma 2.

2. Qualora dai controlli effettuati emerga la mendacità delle dichiarazioni rese, nonché il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi, il contributo concesso è revocato e le somme eventualmente erogate sono restituite, maggiorate degli interessi calcolati a norma di legge.

3. I controlli sono effettuati anche in base alle istruzioni e indicazioni emanate da AgEA, nonché in applicazione delle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

Art. 17.
Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2009, n. 356 (Regolamento recante il «Piano regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione dell'art. 103-*octodecies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007. Campagne vitivinicole dal 2009/2010 al 2012/2013»).

Art. 18.
Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 356/2009.

Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Tondo

13R00056

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. **47**.

Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 106 del 21 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI

Capo I

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale».

1. L'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5, è così sostituito:

«Art. 2 *(Composizione del Consiglio regionale)*. — 1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa statale, nella seguente misura:

a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un milione di abitanti;

b) ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due milioni di abitanti;

c) trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro milioni di abitanti;

d) quarantanove, in caso di popolazione residente non superiore a sei milioni di abitanti;

e) sessanta, in caso di popolazione residente superiore a sei milioni di abitanti.

2. La popolazione residente è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.».

Capo II

TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 2.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali».

1. L'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall'art. 6 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

«Art. 1 *(Indennità dei consiglieri)*. — 1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a € 6.600,00.

2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

a) € 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) € 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;

c) € 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, peri vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.

6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione

a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali».

1. L'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

«Art. 3 *(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato)*. — 1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.

2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a € 4.500,00.

4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.

5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.

6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.».

Art. 4.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali».

1. L'art. 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, è così sostituito:

«Art. 4. *(Servizi logistici e di trasporto per l'accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto)*. — 1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso, l'Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l'accesso alle sedi del Consiglio regionale del Veneto ubicate nel centro storico di Venezia.».

Art. 5.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 «Trattamento indennitario dei consiglieri regionali».

1. L'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, così come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4, è così sostituito:

«Art. 7 *(Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali)*. — 1. Il rimborso di cui all'art. 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di presidenza medesimo.

4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.».

2. L'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come modificato dal comma 1, dà attuazione alle disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in ordine alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.

Capo III

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO - ASSEGNO DI FINE MANDATO E ASSEGNI VITALIZI

Art. 6.

Integrazioni della legge regionale 30 marzo 1973, n. 9 «Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali», in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.*

1. Il comma 1 dell'art. 19-*bis* della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, così come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14, è così sostituito:

«1. L'Ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'in-

dennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell'indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.».

Art. 7.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere m) *ed* n)*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio.*

1. La Regione del Veneto con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 «Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali» ha abolito l'istituto dell'assegno vitalizio e, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla lettera *m)* del comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella medesima lettera *m)*.

2. È esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, l'erogazione dell'assegno vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

3. Il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare l'insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione e, in caso di sopravvenute condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni, fatta salva la possibilità di procedere in via d'ufficio.

4. L'Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Capo IV

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEGLI ASSESSORI

Art. 8.

Obbligo di presentazione delle dichiarazioni

1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali non consiglieri sono tenuti a presentare due distinte dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale. La prima dichiarazione deve contenere i dati fondamentali del reddito desumibili dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. La seconda dichiarazione deve contenere tutti gli elementi costitutivi del patrimonio, con particolare riguardo agli elementi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate ogni anno, nonché all'inizio e alla fine del mandato.

3. L'Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Art. 9.

Termini di presentazione

1. Le dichiarazioni da presentare annualmente debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio regionale entro il mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione telematica del modello previsto per le persone fisiche.

2. Le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni da presentare all'inizio e alla fine del mandato sono approvati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, in osservanza di quanto disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti».

3. L'Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione, in caso di necessità e prima della scadenza, differire i termini di cui ai commi 1 e 2 per un periodo massimo di due mesi.

Art. 10.

Pubblicazione

1. Le dichiarazioni pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale sono pubblicate in un'apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) entro i due mesi successivi alla scadenza prevista dal comma 1 dell'art. 9 o a quella prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 2 dell'art. 9 nel caso delle dichiarazioni relative all'inizio e alla fine del mandato.

2. L'Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione, differire tale termine per un periodo massimo di un mese.

Art. 11.

Sanzioni amministrative

1. In caso di inadempienza, anche parziale, il Presidente del Consiglio regionale procede ai sensi dell'art. 7 della legge n. 441 del 1982, diffidando il consigliere o l'assessore non consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. In caso di persistente inadempienza, l'Ufficio di presidenza commina una sanzione amministrativa, per ognuna delle dichiarazioni mancanti, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.000,00.

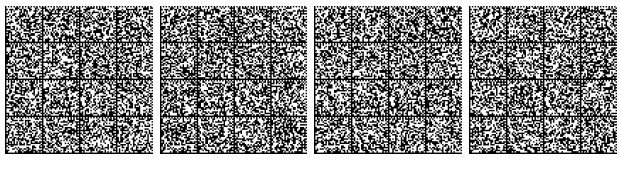

Capo V

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 12.

Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari»

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*bis (Spese per il personale)*. — 1. A partire dalla decima legislatura regionale l'ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l'importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall'Ufficio di presidenza.».

Art. 13.

Limite alle spese per il personale dei gruppi consiliari

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall'art. 2-*bis* della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall'art. 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28, e dall'art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 14.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari».

1. L'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

«Art. 3 *(Contributi)*. — 1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell'anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.».

Art. 15.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari».

1. L'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

«Art. 6 *(Rendiconto di esercizio annuale)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell'anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all'inizio dell'esercizio di riferimento.

2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.

4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.».

Art. 16.

Modifica alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari»

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-*bis (Misure per la trasparenza del finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari)*. — 1. È istituito un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi alfinanziamento dell'attività dei gruppi consiliari. Tali dati sono pubblicati in un'apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale e resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali.».

2. L'Ufficio di presidenza disciplina le modalità attuative del comma 1 in conformità alle specifiche tecniche comunicate dagli organi destinatari delle informazioni.».

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 17.

Riduzione della spesa amministrativa

1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con provvedimenti o regolamenti approvati dalla Giunta regionale entro il 23 dicembre 2012, sono disciplinati:

a) l'attuazione delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di impiego pubblico e risorse umane con riferimento all'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010; all'art. 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; all'art. 5, commi 5, 7, 8, 9, 11, 11-*bis*, 11-*ter*, 11-*quater*, 11-*quinquies* e 11-*sexies*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) la riduzione dei compensi per gli amministratori di società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, il cui limite massimo del trattamento economico omnicomprensivo non può essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta regionale;

c) la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, nella misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto previsto all'art. 3, commi 4, 5 e 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, fatti salvi eventuali accordi fra le parti che dispongono misure superiori al 15 per cento;

d) la predisposizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di razionalizzazione degli spazi nel rispetto delle esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane impiegate, che tenga conto delle componenti costruttive degli edifici e garantisca un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie nonché delle norme in materia di sicurezza e di barriere architettoniche;

e) la riduzione, per gli enti, aziende ed agenzie regionali e per le società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, del 50 per cento rispetto al 2011 delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, derogabile per il solo 2013 per i contratti pluriennali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012; sono esclusi dall'ambito di applicazione della riduzione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge;

f) l'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, commi 6, 7 e 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, in materia appalti e servizi pubblici;

g) l'attuazione delle disposizioni in materia di società di cui all'art. 6, commi 6, 11 e 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, all'art. 22, comma 3, e all'art. 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011, all'art. 4, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, con riferimento alla individuazione delle società da sottoporre a scioglimento o eliminazione con specifico provvedimento normativo con decorrenza 1° gennaio 2014, nonché ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del medesimo art. 4.

Art. 18.

Disposizioni di carattere generale per gli enti strumentali e le società partecipate

1. Gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non

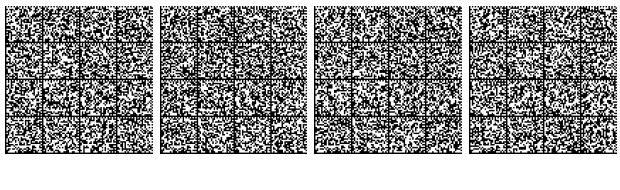

superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall'art. 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, non possono essere effettuati aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciate garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010.

Art. 19.

Ulteriori interventi sulla spesa pubblica regionale

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e, in particolare, dell'art. 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, gli enti, aziende e agenzie regionali, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, ove non abbiano già provveduto, devono:

a) stabilire il valore nominale dei buoni pasto, qualora previsti, entro l'importo massimo fissato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012;

b) ridurre le spese indicate dall'art. 6, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, secondo le percentuali ivi previste, in coerenza a quanto previsto dai provvedimenti emanati dalla Giunta regionale;

c) prevedere il rimborso agli amministratori soltanto delle missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e delle direttive della Giunta regionale di cui all'art. 17 comporta per gli enti, aziende ed agenzie regionali, la nomina di un commissario ad acta per l'attuazione dei prescritti adempimenti.

Art. 20.

Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali

1. Ai fini del risparmio previsto dall'art. 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti, le aziende e le agenzie regionali, ad esclusione degli enti e aziende sanitarie e socio-sanitarie e di quelle richiamate al comma 1-*bis* del medesimo articolo, devono ridurre di almeno il 20 per cento i relativi oneri finanziari.

2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 è comunicata alla Giunta regionale mediante relazione dettagliata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, accertata dalla Giunta regionale, i finanziamenti erogati dalla Regione a favore degli enti, aziende e agenzie regionali vengono ridotti e possono essere adottati specifici provvedimenti amministrativi o disegni di legge di soppressione, accorpamento o di razionalizzazione di tali organismi, per raggiungere il risparmio complessivo, non inferiore al 20 per cento, dei relativi oneri finanziari.

TITOLO III

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 21.

Istituzione

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale, in attuazione dell'art. 59 dello Statuto e dell'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 22.

Composizione e nomina

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 27, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano in eguale misura al Collegio supporto tecnico e risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale assumono, concordandoli preventivamente, i provvedimenti relativi.

Art. 23.

Pareri obbligatori

1. Il Collegio esprime parere sui disegni di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati.

2. Il parere sui disegni di legge di bilancio e di assestamento del bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità

contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I disegni di legge di cui al comma 1, prima della loro trasmissione al Consiglio regionale, sono inviati al Collegio per l'espressione del parere. I pareri del Collegio sono resi entro quindici giorni dal ricevimento e sono allegati all'atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere se ne prescinde e della mancata espressione viene fatta menzione nell'atto di trasmissione del disegno di legge al Consiglio regionale.

5. Nel trasmettere il disegno di legge al Consiglio regionale, la Giunta regionale motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal Collegio.

6. Qualora il parere del Collegio non sia allegato ovvero non vi sia motivazione di tale carenza, i disegni di legge di cui al comma 1 sono dichiarati irricevibili dal Consiglio regionale.

7. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere ai sensi del comma 1.

Art. 24.

Compiti consultivi, di verifica e di controllo

1. Il Collegio, oltre a quanto previsto all'art. 23:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) su richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei consiglieri regionali esprime pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;

d) riferisce al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su gravi irregolarità di gestione.

Art. 25.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, forniscono tutte le notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del Collegio, anche in relazione agli enti regionali. I componenti del Collegio hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione e degli enti regionali, nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali.

2. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale o delle commissioni consiliari competenti, deve intervenire alle sedute convocate per l'esame dei disegni di legge di cui all'art. 23.

3. Il Collegio è, altresì, tenuto ad intervenire ad altre sedute della Giunta regionale in caso di richiesta del Presidente della Giunta regionale.

Art. 26.

Funzionamento

1. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per i compiti di cui all'art. 24.

4. Il presidente del Collegio, o un componente da questi espressamente delegato, può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 24, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti le risultanze di tali atti.

5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni, delle verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

6. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, il regolamento di funzionamento e lo trasmette al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.

Art. 27.

Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge n. 148 del 2011.

3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i criteri per la tenuta dell'elenco; il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet del Consiglio regionale.

4. L'elenco ha natura permanente, viene aggiornato sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio regionale.

Art. 28.

Durata della carica

1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Al rinnovo del Collegio provvede il Consiglio regionale entro il termine di scadenza, secondo le modalità di cui all'art. 22.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il Collegio in cui è nominato.

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali, ovvero per sopravvenuta incompatibilità; la decadenza viene dichiarata con provvedimento del Consiglio regionale.

5. Il componente del Collegio è revocabile qualora non provveda a rilasciare il parere di cui all'art. 23 per tre volte o, comunque, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio; la revoca è disposta con provvedimento del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare competente, ed è avviata dal Presidente del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 29.

Responsabilità

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono, altresì, della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 30.

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti del collegio spetta un compenso annuo omnicomprensivo pari al 20 per cento dell'indennità di carica annua spettante ai consiglieri regionali.

Art. 31.

Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale» e successive modificazioni, non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli amministratori degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta regionale, nonché nelle altre ipotesi previste dall'art. 2399 del codice civile.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi» e successive modificazioni, sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti regionali da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Disposizioni transitorie relative al Titolo I

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Le disposizioni di cui all'art. 13 si applicano a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi da adottarsi da parte dell'Ufficio di presidenza entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Disposizioni transitorie relative al Titolo III

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all'art. 27, comma 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) le domande di iscrizione all'elenco di cui all'art. 27 sono presentate al Presidente del Consiglio regionale entro quaranta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'atto di cui alla lettera *a)*;

c) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione dell'elenco di cui all'art. 27 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;

d) entro venti giorni dalla costituzione dell'elenco di cui all'art. 27 il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio con le modalità di cui all'art. 22, comma 1.

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 3-*bis* della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l'art. 36, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2; l'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari»; l'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari» e l'art. 13 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4;

b) il regolamento regionale 12 marzo 1991, n. 1 «Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali del Veneto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'art. 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III, quantificati in € 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento delle risorse allocate all'upb U0001 «Consiglio regionale», e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'upb di nuova istituzione «Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto» (Area Omogenea A0001 «Organi istituzionali») del bilancio pluriennale 2012-2014.

Art. 36.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 dicembre 2012

ZAIA

(*Omissis*).

13R00091

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **48**.

Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle competenze dello Stato e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 9 dello Statuto, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico e sociale del territorio regionale.

2. La Regione promuove il più efficace funzionamento delle proprie strutture, garantendo l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa e la puntualità nei pagamenti, quali condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato, mafioso, dei reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare, il reato di corruzione.

3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati in coerenza con la normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, o da questi con il sostegno della Regione.

Art. 2.

Oggetto

1. La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:

a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo, dei servizi sociali e degli enti locali, con particolare attenzione ai fenomeni

di stampo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura, di estorsione, di prostituzione e di contraffazione nel settore produttivo e agro-alimentare a tutela del made in Italy;

b) diffondere la cultura della responsabilità fiscale in attuazione dell'articolo 31 dello Statuto attraverso la conoscenza dei diritti del contribuente e la promozione di patti antievasione;

c) contribuire alla formazione e all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato, del personale degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, nonché del personale del sistema dell'istruzione e della formazione;

d) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;

e) tutelare le persone anziane dai fenomeni di criminalità con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio mediante frode;

f) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;

g) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;

h) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni imprenditoriali e sindacali, nell'ambito dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile.

Art. 3.

Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale approva, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza, che faccia riferimento alle migliori pratiche applicate presso le assemblee legislative.

Art. 4.

Protocolli di intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici

1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.

2. La Regione promuove e stipula accordi di collaborazione con organi statali, ivi comprese le amministrazioni statali preposte al settore della giustizia, del contrasto alla criminalità anche minorile e dell'istruzione, e gli enti pubblici, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti riferiti, in via prioritaria:

a) ad aree territoriali, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

3. I protocolli di intesa e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono stipulati nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.

Art. 5.

Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

1. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 «Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato» e successive modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale iscritte al registro istituito dall'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001» e successive modificazioni, già operanti da almeno due anni consecutivi, con attività ed iniziative documentabili nel territorio regionale nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, per concorrere al finanziamento di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, nonché della cittadinanza responsabile. Per le medesime finalità, la Regione promuove, altresì, la stipula di convenzioni da parte dei medesimi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, determina i criteri ed i requisiti per l'accesso ai contributi regionali.

Art. 6.

Stazione unica appaltante (SUA)

1. Fatto salvo il protocollo di legalità stipulato in data 9 gennaio 2012 tra la Regione, le Prefetture del Veneto, l'Unione regionale delle province del Veneto (URPV), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Veneto, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, «Stazione unica appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie», la Regione, conformemente all'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni, approva il regolamento di cui al comma 2.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale sottopone alla competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni, il regolamento che definisce le modalità organizzative e di funzionamento della SUA, ivi comprese le

modalità di pagamento e la qualificazione delle imprese, nonché le modalità di adesione alla medesima da parte dei soggetti interessati. La Giunta regionale approva il regolamento, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro i successivi trenta giorni, tenendo conto del parere espresso dalla commissione consiliare.

Art. 7.

Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». A tal fine, possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e tali soggetti.

Art. 8.

Interventi nei settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, la Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni, per favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, delle banche, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di formazione e di scambio di buone prassi amministrative a favore delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una specifica preparazione ed a far maturare sensibilità alla prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni altro reato connesso alle attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

Art. 9.

Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza dei rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei docenti e degli altri operatori del sistema di istruzione e formazione, nonché al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università del Veneto, di attività didattiche integrative, laboratori e ricerche sui temi oggetto della presente legge;

b) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e la corruzione;

d) interventi per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle situazioni di devianza, anche attraverso la promozione di accordi con l'autorità giudiziaria minorile, le forze dell'ordine e le polizie locali;

e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità, eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale;

f) la raccolta e la valorizzazione delle tesi di laurea, di dottorato e delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

g) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e università, da comitati e associazioni, volti alla sensibilizzazione della popolazione sui temi oggetto della presente legge;

h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole, al fine di favorire l'incontro tra studenti veneti e di altre regioni d'Italia e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concorre alle attività di cui alla presente legge, mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 10.

Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. La Regione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di polizia amministrativa locale, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di cui alla presente legge.

2. La Regione, con specifico riferimento alle iniziative ed agli obiettivi di cui alla presente legge, promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche congiuntamente agli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

Art. 11.

Interventi per la prevenzione dell'usura e di altre fattispecie criminogene

1. Nei confronti dei fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso ed, in particolare, all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione e la denuncia, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

2. La Regione utilizza gli strumenti normativi e finanziari vigenti, quali in particolare i fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo spa, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002», dell'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)», degli articoli 101 e 103 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo», al fine di concedere finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese a supporto dei fabbisogni di gestione aziendale per prevenire il ricorso al mercato illegale dell'usura.

3. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e sanitaria, prevede, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, quali in particolare le dipendenze da sostanze psicotrope, lo sfruttamento della prostituzione e il fenomeno del gioco d'azzardo con le sue ricadute personali e familiari.

Art. 12.

Azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati

1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera *a)*, per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera *a)*, per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;

d) la collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.

Art. 13.

Fondi di rotazione e garanzia

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 14.

Politiche a sostegno delle vittime

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso nonché a favore degli anziani vittime di truffa.

Art. 15.

Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza

1. È istituito presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;

b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

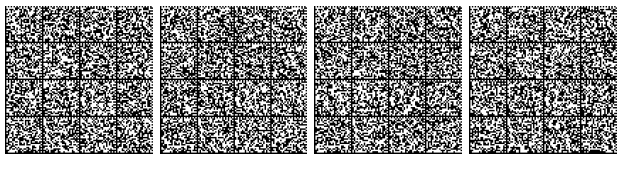

4. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

Art. 16.

Costituzione in giudizio

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione.

Art. 17.

Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del «Premio legalità e sicurezza».

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione del Veneto istituisce per il ventuno di marzo di ogni anno la «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie», al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. In occasione della Giornata, la Regione organizza manifestazioni ed ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società veneta.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.

4. La Regione istituisce un premio denominato «Premio legalità e sicurezza» con destinatari gli operatori della sicurezza che nell'anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all'usura, alle truffe verso gli anziani e per la tutela del made in Italy. Il premio è attribuito in occasione della giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera le modalità e le procedure dell'attribuzione del premio previsto al comma 4.

Art. 18.

Partecipazione all'associazione «Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie».

1. La Regione del Veneto aderisce ad «Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie» («Avviso pubblico»), associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali ed iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad «Avviso pubblico» e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

3. La Regione del Veneto sostiene le associazioni senza scopo di lucro quali, fra le altre, «Libera» che perseguono azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

Art. 19.

Attuazione della legge e monitoraggio. Norme finali

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua un'apposita struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative e di gestione degli interventi previsti e i fondi allo scopo resi disponibili, allocati nei rispettivi centri di responsabilità.

2. La Regione esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire, nel territorio regionale, la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

3. Ai fini di cui al comma 2, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

4. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto

2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 19, alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 600.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0015 «Prevenzione e lotta alla criminalità», che vengono incrementate di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 riducendo di pari importo lo stanziamento dell'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» del bilancio pluriennale 2012-2014.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2012

ZAIA

(*Omissis*).

13R00092

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2012, n. **24**.

Istituzione del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. *e)* del D.L. n. 138/2011, modificazioni e integrazioni della l.r. n. 13/2000 e della l.r. n. 3/1996, modificazioni della l.r. n. 9/1981 e della l.r. n. 21/2007, abrogazione della l.r. n. 22/2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I, II serie generale n. 57 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e ai sensi del comma 2, dell'art. 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

Art. 2.

Soppressione Collegio revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti previsto dalla legge regionale 8 luglio 2005, n. 22 (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione) è soppresso.

TITOLO II

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2000, N. 13

Art. 3.

*Inserimento del Titolo VII-*bis *alla legge regionale 13/2000*

1. Dopo il Titolo VII "Sistema dei controlli interni" della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è inserito il seguente: "Titolo VII-*bis* - Collegio dei revisori dei conti".

Art. 4.

Integrazioni della legge regionale 13/2000

1. Dopo l'art. 101 della legge regionale 13/2000, sono inseriti i seguenti:

«Art. 101-*bis* (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti). — 1. È istituito, in attuazione della lettera *e)*, comma 1, dell'art. 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'art. 78 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato "collegio", quale organo di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione.

2. Il collegio opera in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai fini del coordinamento della finanza pubblica come previsto dalla lettera *e)*, comma 1, dell'art. 14 del d.l. 138/2011.

Art. 101-*ter* (Composizione e nomina del collegio). — 1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 101 septies. La nomina decorre dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il presidente.

Art. 101 quater (Compiti del collegio e pareri obbligatori). — 1. Il collegio esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Regione, provvedendo alla relazione sul rendiconto generale di cui all'art. 84, comma 3, lettera *b)* e alla relazione trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione stessa.

2. Il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio, di variazione del bilancio e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato alle proposte di legge e trasmesso al Consiglio regionale.

3. La relazione sulla proposta di legge di rendiconto di cui al comma 1 e i pareri di cui al comma 2 sono resi entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale procede ugualmente all'adozione della proposta di legge.

4. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 101-*quinquies* (Altri compiti del collegio). — 1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'art. 101 quater:

a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

b) verifica la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione e il rispetto del patto di stabilità interno;

c) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

d) riferisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale su eventuali irregolarità di gestione;

e) esercita le altre funzioni previste dalla normativa regionale vigente.

Art. 101 sexies (Funzionamento del collegio). — 1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. I singoli componenti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri membri, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.

3. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

4. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

5. Il collegio redige un verbale delle sedute e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al presidente del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale.

7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 101 septies (Elenco regionale dei revisori dei conti). — 1. Ai fini di cui all'art. 101 ter, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione.

2. Possono essere iscritti all'elenco, previo avviso pubblico per la formazione dell'elenco stesso da pubblicare sul BUR Umbria, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/ CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/ *CEE)*, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica, gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/ SEZAUT/2012/ INPR nell'Adunanza dell'8 febbraio 2012 della Sezione Autonomie.

3. Il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al comma 2 è verificato al momento dell'inserimento dei richiedenti nell'apposita sezione dell'elenco dei revisori dei conti e con cadenza annuale.

4. L'elenco, stilato in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza;

c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali.

5. Con apposito atto dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono disciplinate le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco, e quelle di organizzazione dell'estrazione a sorte di cui all'art. 101-*ter*.

Art. 101-*octies* (Durata della carica e cause di cessazione e di revoca). — 1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 101-*ter* ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie;

c) decadenza;

d) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri membri per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

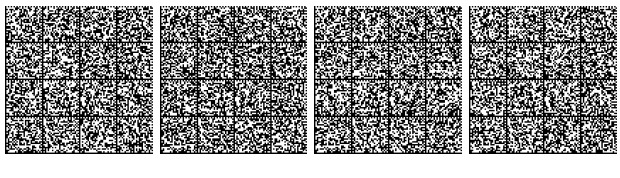

6. Il collegio decade in caso di dimissioni contestuali di due componenti.

Art. 101-*novies* (Responsabilità). — 1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 101-*decies* (Compenso e rimborso spese). — 1. Ai componenti del collegio spetta un compenso pari al 15 per cento dell'indennità di carica e di funzione del presidente della Giunta regionale maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di I.V.A. e oneri.

2. Nei casi di cui all'art. 101 octies, commi 2 e 3, il compenso è rideterminato sulla base della durata effettiva dell'incarico ricoperto.

3. Al presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

Art. 101-*undecies* (Cause di esclusione ed incompatibilità). — 1. Fatte salve le previsioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), non possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 101 septies e non sono comunque nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.».

TITOLO III

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI, ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22/2005

Art. 5.

Integrazioni della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3

1. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito in attuazione della lettera *e)*, comma 1, dell'art. 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e ai sensi del comma 2, dell'art. 78, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), vigila, anche mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile della gestione e sull'utilizzazione dei fondi erogati a ciascun Gruppo consiliare.

4-*ter*. Il Collegio dei revisori dei conti rimette all'Ufficio di presidenza le risultanze dei controlli effettuati ai sensi del comma 2.».

Art. 6.

Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2005, n. 22

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 8 luglio 2005, n. 22 (Disciplina transitoria del Collegio dei revisori dei conti della Regione) è abrogata.

Art. 7.

Modificazioni della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9

1. Alla lettera *b)*, del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali), le parole "il Collegio dei revisori dei conti" sono soppresse.

Art. 8.

Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21

1. Al comma 2, dell'art. 4-*bis* della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), le parole "e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti" sono soppresse.

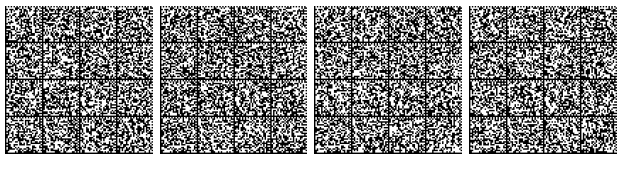

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Norme di rinvio e transitorie

1. In sede di prima applicazione:

a) i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'inserimento nell'elenco di cui all'art. 101-*septies* della legge regionale 13/2000, come inserito dall'art. 4 della presente legge, sono fissati mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria e pubblicizzato anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale. L'avviso è pubblicato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'elenco è formato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quindici giorni dalla costituzione dell'elenco;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 3, il collegio nominato ai sensi della presente legge si avvale dell'ufficio di supporto del collegio in carica, fino al termine della legislatura regionale in corso.

2. Il collegio nominato ai sensi del comma 1 entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal primo giorno del mese successivo dalla data del decreto di cui al comma 1 dell'art. 101-*ter*, come inserito dall'art. 4 della presente legge, ed esercita le proprie funzioni e compiti con riferimento all'esercizio finanziario 2013.

3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con apposito atto il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

4. Il collegio dei revisori dei conti già costituito resta in carica fino alla data di entrata in esercizio delle funzioni del collegio nominato ai sensi della presente legge.

5. Il Regolamento interno della Giunta regionale e il Regolamento interno del Consiglio regionale sono adeguati alle disposizioni di cui alla presente legge.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2013, con le risorse allocate sull'Unità previsionale di base (UPB) 01.1.005, denominata "Funzionamento del Consiglio regionale".

2. L'entità della spesa per gli anni successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)* della legge regionale 13/2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 19 dicembre 2012

MARINI

(*Omissis*).

13R00085

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2012, n. **25**.

Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I, II serie generale n. 57 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori nonché dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale.

Art. 2.

Adempimenti per la trasparenza patrimoniale dei consiglieri

1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa al proprio stato patrimoniale ed in particolare concernente:

a) i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;

b) i beni immobili e i beni mobili registrati posseduti;

c) le partecipazioni in società quotate e non quotate;

d) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie.

2. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale e gli assessori nominati tra i componenti il Consiglio regionale, sono tenuti altresì a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale le dichiarazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l. 441/1982, secondo la tempistica in essi indicata.

3. Le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3.

Adempimenti per la trasparenza patrimoniale degli assessori

1. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data della nomina, è tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 1, al Presidente del Consiglio regionale. L'adempimento non è dovuto qualora l'assessore vi abbia già provveduto nella sua qualità di consigliere regionale. Il competente ufficio del Consiglio regionale ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

2. Ai componenti la Giunta regionale che non sono consiglieri regionali si applica, laddove compatibile, quanto previsto all'art. 2, comma 2.

Art. 4.

Aggiornamenti e variazioni

1. Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a dichiarare le variazioni dello stato patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, intervenute rispetto all'anno precedente.

Art. 5.

Adempimenti successivi alla cessazione della carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione della carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni dello stato patrimoniale di cui all'art. 2, comma 1, intervenute dopo l'ultima attestazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di rielezione consecutiva o di nomina alla carica di assessore del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica o eletto alla carica di consigliere dopo la cessazione di un precedente mandato.

Art. 6.

Diffida e sanzioni amministrative

1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, agli obblighi di cui alla presente legge da parte di un consigliere o di un assessore, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere o l'assessore ad adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato e, nel caso di inosservanza della diffida, ne dà notizia al Consiglio regionale nella prima seduta utile e dispone la pubblicazione del nominativo del consigliere o assessore inadempiente nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del Consiglio regionale. Nel caso in cui l'assessore inadempiente non sia un consigliere regionale, il Presidente del Consiglio nel diffidarlo contestualmente informa il Presidente della Giunta.

2. Se l'inadempienza, anche parziale, attiene agli obblighi di trasmissione delle dichiarazioni di cui agli articoli 2, comma 1, 4 e 5, comma 1, al consigliere o assessore inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 50,00 per ogni giorno di inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida. La competente struttura del Consiglio regionale provvede direttamente alle conseguenti ritenute sulle indennità.

Art. 7.

Adempimenti per la pubblicità dello stato patrimoniale

1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, degli aggiornamenti annuali nonché delle dichiarazioni successive alla cessazione della carica, è assicurata mediante la pubblicazione delle stesse nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dei competenti uffici del Consiglio regionale. Tali dichiarazioni sono altresì pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 8.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali elettive di competenza del Consiglio regionale

1. I titolari di cariche istituzionali elettive la cui elezione è di competenza del Consiglio regionale, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni previste dall'art. 2, comma 1, nonché quelle relative alle variazioni annuali e di fine mandato nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali. Ad essi si applica quanto previsto dall'art. 6.

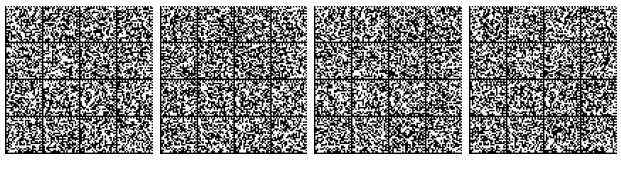

2. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 9.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di determinati enti e società

1. I soggetti titolari di cariche direttive in enti e aziende pubbliche di cui all'art. 12, primo comma, numero 1) della l. 441/1982, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina, spetta alla Regione nonché i soggetti titolari di incarichi in società, in enti o istituti privati, di cui all'art. 12, primo comma, numeri 2) e 3) della medesima legge, per i quali la Regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2 della presente legge, nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali.

2. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'elenco dei soggetti giuridici che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 12, primo comma, numeri 2) e 3) della l. 441/1982.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate al Presidente del Consiglio regionale che ne dispone la pubblicazione, in apposita sezione, sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4. Nel caso di inadempienza a quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di 15 giorni e nel caso di persistente inadempienza ne dà notizia sul sito istituzionale di cui al comma 3, informando altresì il Presidente della Giunta regionale qualora l'inadempiente sia stato nominato o designato dal Presidente della Giunta regionale o dalla Giunta stessa ai sensi della legge regionale 11/1995.

5. Per i soggetti nominati o designati dalla Regione ai sensi della legge regionale 11/1995, l'inadempienza nonostante diffida ovvero l'infedeltà delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza dall'incarico stesso. La decadenza è dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

Art. 10.

Norme di abrogazione

1. La legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali) è abrogata.

2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni) è abrogato.

Art. 11.

Norme di prima applicazione

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva la modulistica di cui all'art. 2, comma 3.

2. Entro 60 giorni successivi all'approvazione della modulistica ai sensi del comma 1, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta e gli assessori sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge.

3. I soggetti in carica di cui agli articoli 8 e 9 sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui alla presente legge entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 19 dicembre 2012

MARINI

(*Omissis*).

13R00086

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2012, n. **26**.

Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I, II serie generale n. 58 del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione maggiorazione aliquota addizionale regionale dell'IRPEF

1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali) rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, è confermata per l'anno d'imposta 2013 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale.

2. Sono altresì confermate le modalità applicative della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 17/ 2011.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 2011, n. 17

1. Dopo il comma 2, dell'art. 2 della legge regionale n. 17/ 2011 è inserito il seguente comma:

"2-*bis*. La misura dell'imposta di cui al comma 1 è determinata per l'anno d'imposta 2013 in euro 0,025 per litro di benzina.".

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2011 le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo".

Art. 3.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili è soppressa.

Art. 4.

Adeguamento al d.l. n. 174/2012. Modificazioni a leggi regionali

1. La Regione per il contenimento della spesa pubblica adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)* del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

a) il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), è sostituito dal seguente:

"1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.";

b) al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 8/2007, dopo le parole: "Nelle società costituite con legge regionale" sono inserite le seguenti: "e nelle società di cui al comma 1 dell'art. 4 del d.l. 95/2012";

c) al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 8/2007, in fine, dopo le parole: "non può essere superiore a tre" sono aggiunte le seguenti: ", fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del d.l. 95/2012, nel caso in cui la società è a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta";

d) in materia di assunzioni e trattamento economico del personale delle società direttamente o indirettamente controllate dalla Regione o da enti regionali, aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 del d.l. 95/2012, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 4 del medesimo decreto-legge;

e) la Regione provvede alla messa in liquidazione, privatizzazione e riorganizzazione delle società dalla stessa partecipate, secondo i tempi e le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del d.l. 95/2012;

f) alle acquisizioni di beni e servizi si applicano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8-*bis* dell'art. 4 del d.l. 95/2012;

g) a decorrere dall'anno 2013, la Regione, gli enti regionali e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il limite di cui al primo periodo può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Sono fatte salve le eccezioni previste dal comma 2 dell'art. 5 del d.l. 95/2012. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni), definiscono le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio per le rispettive amministrazioni;

h) la Regione assicura il risparmio complessivo non inferiore al 20 per cento degli oneri finanziari degli enti, agenzie ed organismi regionali comunque denominati e di qualsiasi natura, anche attraverso accorpamenti, soppressioni e razionalizzazioni dei medesimi enti soggetti, al fine di contenere la spesa e migliorare lo svolgimento delle funzioni amministrative, nel rispetto di quanto disposto dai commi 1 e 5 dell'art. 9 del d.l. 95/2012.

3. La Giunta regionale, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, può adottare atti di indirizzo rivolti anche agli enti ed agenzie regionali, nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione stessa.

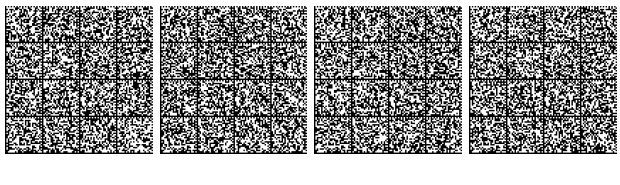

4. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 dicembre 2012

MARINI

(*Omissis*).

13R00087

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2012, n. **67**.

Disposizioni normative in materia sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 94 speciale del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla l.r. 146/1996

1. Al comma 1 dell'art. 22 e alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le parole «dei revisori» sono sostituite dalla seguente: «sindacale».

2. L'art. 27 della l. r. 24 dicembre 1996, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Il Collegio sindacale)*. — 1. Il Collegio sindacale di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione e gli altri due, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'area di riferimento territoriale dell'Azienda sanitaria. Le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte da uno dei suoi componenti, eletto nel corso della prima seduta del Collegio medesimo. Tutti i componenti sono scelti tra i soggetti di cui al comma 3, dell'art. 3-*ter*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni e ha le competenze di cui all'art. 3 ter del d.lgs. 502/1992 e quelle previste dalla presente legge. In particolare, il Collegio:

a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili;

b) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna;

c) attesta la rispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;

d) attesta la corretta applicazione dei principi contabili stabiliti dalla presente legge e dei principi contabili di generale accettazione;

e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all'art. 15.

3. Per le specifiche esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i revisori componenti il Collegio, anche individualmente, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda.

4. Il Collegio sindacale, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale e al Direttore generale, nella quale evidenzia possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

5. Nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, il Collegio sindacale utilizza i metodi e gli strumenti comunemente accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Qualora per l'attività di verifica il Collegio sindacale utilizzi indagini campionarie, adotta idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate.».

3. I Collegi sindacali aziendali assumono la nuova composizione scaturente dalla sostituzione dell'art. 27 della l.r. n. 146/1996 disposta dal comma 2 a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Rapporti Regione-Università

1. Il paragrafo 4.1 (La regolamentazione del rapporto Università-Regione e aggiornamento professionale) dell'allegato «A» alla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 72 (piano sanitario regionale 1994-1996) è abrogato.

2. I protocolli d'intesa, di cui all'art. 6 del d.lgs. 502/1992 e all'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), sono stipulati dalla Regione Abruzzo con l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti e con l'Università degli studi di l'Aquila.

3. I suddetti protocolli sono approvati preventivamente dalla Giunta regionale e predisposti da parte di una Commissione Regione-Università costituita dal Direttore regionale della Direzione politiche della salute, che la presiede, da un dirigente della Direzione politiche della salute individuato dal Componente la Giunta preposto alla medesima Direzione, da un dirigente medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Lanciano-Vasto-Chieti ove ha sede la Facoltà di Medicina dell'Università «G. D'Annunzio», da un Dirigente Medico designato dal Direttore generale della Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila ove ha sede la Facoltà di medicina dell'Università degli studi di L'Aquila e da un rappresentante, rispettivamente, dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara e dell'Università degli studi di L'Aquila, designati dai Magnifici Rettori dei relativi Atenei.

Art. 3.

Abrogazione della l.r. 79/1993

1. La legge regionale 23 dicembre 1993, n. 79 (Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità sanitarie locali) è abrogata.

Art. 4.

Modifiche alla l.r. 132/1997

1. All'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 132 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive) dopo le parole «1) Servizi di Medicina dello Sport» sono inserire le seguenti: «1-*bis*) Studi professionali specialisti in Medicina dello Sport».

Art. 5.

Modifiche alla l.r. 132/1997

1. L'art. 6 della l.r. 132/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Costi e tariffe)*. — 1. I costi per gli accertamenti sanitari di base, comprensivi del rilascio della relativa certificazione, sono a carico dell'atleta o della Società Sportiva o dell'Ente o Istituzione che richiede la visita.

2. Le relative tariffe sono quelle stabilite dalla Regione e, tenuto conto della funzione sociale delle attività sportive, non possono essere superiori al 50% di quelle previste dalla vigente normativa in materia. La riduzione prevista per le tariffe di cui al presente comma sono applicabili solo dopo il raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro sanitario.

3. Il costo di ulteriori esami specialistici o strumentali eseguiti presso le Aziende USL, ovvero presso strutture accreditate o autorizzate, è regolato dalla normativa vigente.

4. Con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi entro e non oltre il 30 aprile 2013, sono definite le tariffe per il rilascio delle certificazioni di medicina sportiva e dei connessi accertamenti.

5. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4 è abrogato il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di spesa sociale). Restano a carico del Servizio Sanitario Regionale le certificazioni relative alla pratica sportiva incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza dalla vigente normativa.

6. I Direttori generali assicurano la funzionalità dei Centri pubblici di medicina sportiva in tutte le ASL entro il 31 marzo 2013».

Art. 6.

Modifiche all'art. 35 della l.r. 6/2009

1. Al comma 1, dell'art. 35, della l.r. 30.4.2009, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)» le parole «fino alla data del 31 dicembre 2012» sono soppresse.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 dicembre 2012

CHIODI

13R00012

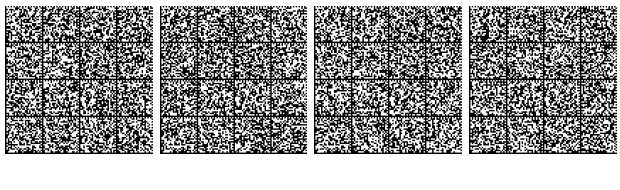

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **68**.

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 - Speciale - del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ADEGUAMENTO AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL D.L. 174/2012 CONVERTITO DALLA L. 213/2012

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Obiettivi

1. Con la presente legge la Regione Abruzzo, al fine di proseguire nel processo intrapreso di riduzione della spesa complessiva regionale ed in particolare di contenimento della spesa degli organi della Regione, adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni) e 2 (Riduzione dei costi della politica nelle Regioni), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Con l'approvazione della presente legge e, per gli ambiti di competenza dello statuto, delle modifiche statutarie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono adempiuti tutti gli obblighi previsti dall'art. 2 del d.l. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 40/2010

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo I della legge regionale 40/2010

1. La rubrica del Capo II del Titolo I della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituita dalla seguente: "Indennità di carica, indennità di funzione e rimborso spese per l'esercizio del mandato".

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 40/2010

1. L'art. 2 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 *(Trattamento economico)* — 1. In attuazione della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l'esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali non può in nessun caso superare gli importi di € 11.100 per il Consigliere che non svolge particolari funzioni ed € 13.800 per il Presidente di Giunta e di Consiglio regionale, stabiliti con la deliberazione di cui al comma 1.

3. Entro i limiti minimo e massimo complessivi al lordo fissati con la deliberazione di cui al comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina e differenzia l'ammontare delle diverse voci del trattamento economico in relazione allo svolgimento delle particolari funzioni di cui all'art. 6, comma 1, nonché alla minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del Consiglio.

4. La gestione del trattamento economico di cui al comma 1 spetta ai competenti uffici del Consiglio regionale. Resta salva la competenza degli uffici della Giunta regionale per quanto attiene al rimborso spese per missioni spettante agli Assessori.

5. Il trattamento economico di cui al comma 1 spetta al consigliere regionale dalla data di proclamazione."

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 40/2010

1. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 40/2010 le parole "e previdenziale" e ", *d)*, *e)* ed *f)*" sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 40/2010

1. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"1. In aggiunta all'indennità di carica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, al Consigliere compete un'indennità di funzione determinata dall'Ufficio di Presidenza e commisurata allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio;

b) Vicepresidenti del Consiglio e componenti della Giunta;

c) Segretari dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il regolamento e Capigruppo consiliari;

d) Vicepresidenti e Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e della Giunta per il regolamento."

Art. 6.

Integrazioni all'art. 7 della legge regionale 40/2010

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 40/2010 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. È fatto altresì divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di Assessore o di Consigliere regionale; il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

3 ter. Il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, l'Assessore o il Consigliere regionale che sia nominato o eletto componente di commissioni o organi collegiali ai sensi del comma 3-*bis*, è tenuto a darne tempestiva comunicazione e, comunque, entro cinque giorni al Presidente del Consiglio regionale che lo invita ad optare per una delle cariche entro un termine non inferiore a quindici giorni decorso il quale si procede d'ufficio alla sospensione dell'indennità di carica".

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 40/2010

1. Al comma 3 dell'art. 8 della l.r. 40/2010 le parole "e previdenziale" sono soppresse e le parole "lettere c, *d)*, *e)* ed *f)*" sono sostituite dalle seguenti: "lettera *c)*".

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 40/2010

1. L'art. 9 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 *(Sanzioni)* — 1. L'Ufficio di Presidenza determina una penale sulla somma di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, per ogni giornata di assenza, alle sedute dei seguenti organismi istituzionali:

a) del Consiglio;

b) della Giunta;

c) dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio;

d) delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;

e) della Conferenza dei capigruppo;

f) della Giunta per il regolamento;

g) della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità.

2. La penale di cui al comma 1 non si applica in caso di assenza documentata derivante da:

a) motivi di salute;

b) partecipazione, nel corso della stessa giornata, ad altra riunione di uno degli organismi di cui al comma 1;

c) partecipazione, debitamente autorizzata, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;

d) partecipazione ad eventi istituzionali su delega del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale;

e) partecipazione a riunione di gruppo di lavoro formalmente costituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale;

f) motivi di forza maggiore accertati dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio secondo le rispettive competenze;

g) lutto per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nel limite di tre giorni per evento;

h) gravi motivi personali o familiari, nel limite di tre giorni per anno;

i) matrimonio del Consigliere, nel limite di quindici giorni continuativi."

Art. 9.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 40/2010

1. Al comma 1 ed al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 40/2010 le parole "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 40/2010

1. L'art. 14 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 *(Rimborso spese per missioni)* — 1. Il Consigliere che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso."

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 40/2010

1. L'art. 17 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 17 *(Regime fiscale del rimborso spese per l'esercizio del mandato)* — 1. Il rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, è di-

sciplinato ai fini fiscali dall'art. 52, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)."

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 40/2010

1. L'art. 19 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 19 *(Indennità di fine mandato)* — 1. Il Consigliere che per qualsiasi motivo cessi dalla carica ha diritto a un'indennità di fine mandato.

2. L'indennità di cui al comma 1 è pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica mensile lorda per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica; le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero.

3. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'indennità di cui al comma 1 non può superare l'importo di dieci mensilità dell'indennità di carica.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di rielezione a legislature non immediatamente successive.

5. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieletto o sia in carica alla data del 21 dicembre 2012, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, maturata ai sensi della normativa regionale vigente alla data del 21 dicembre 2012."

Art. 13.

Inserimento dell'art. 19-bis *alla legge regionale 40/2010*

1. Dopo l'art. 19 della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis (Disposizioni generali in materia di assegno vitalizio)* — 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *m)*, del d.l. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. 213/2012, le disposizioni di cui alla predetta lettera *m)* non si applicano alla Regione Abruzzo avendo disposto l'abolizione dell'assegno vitalizio secondo la disciplina e le regole stabilite dall'art. 1 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 36, recante: "Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio"."

Art. 14.

Inserimento dell'art. 25-bis *alla legge regionale 40/2010*

1. Dopo l'art. 25 della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

"Art. 25-*bis (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)* — 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *n)*, del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. In ogni caso, il titolare dell'assegno vitalizio è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza di condanne di cui al comma 1. A tale scopo la competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) corredata di apposito modulo, fissando contestualmente un termine per la restituzione dello stesso, decorso il quale procede d'ufficio alla sospensione dell'erogazione del vitalizio, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso in cui la condanna ai sensi del comma 1 sia comminata antecedentemente l'erogazione del vitalizio; in tal caso il soggetto è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla data in cui matura i requisiti per l'erogazione del vitalizio.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell'assegno di reversibilità che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici."

Art. 15.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale 40/2010

1. Al comma 1, lettera *a)*, dell'art. 35 della l.r. 40/2010 le parole "di cui all'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*".

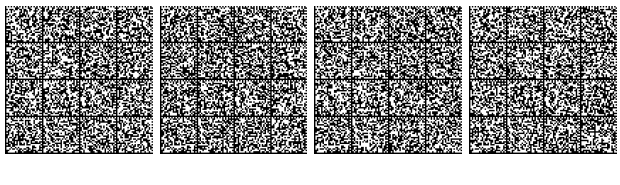

Art. 16.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 40/2010

1. Il comma 1 dell'art. 37 della l.r. 40/2010 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:

a) all'indennità di carica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*;

b) all'indennità di funzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

c) al rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*;

d) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'art. 18."

Art. 17.

Inserimento del Capo IV-bis
alla legge regionale 40/2010

1. Dopo il Capo IV del Titolo I della l.r. 40/2010 è inserito il seguente:

"Capo IV-*bis* - Pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo - Art. 37-*bis (Pubblicità e trasparenza)* — 1. Al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito internet istituzionale le seguenti informazioni per ciascun eletto al Consiglio Regionale, per il Presidente del Consiglio, per il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale;

b) la particolare funzione svolta ai sensi dell'art. 6, comma 1 nonché gli incarichi ricoperti nel tempo anche in qualità di Presidente o componente di Consulte, Comitati, Commissioni, Enti o organi collegiali;

c) l'indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;

d) annualmente, all'inizio ed alla fine del mandato, i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi propria, del coniuge e dei figli conviventi se gli stessi vi consentono,l'elenco dei beni immobili e mobili registrati posseduti, le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;

e) i progetti di legge,gli emendamenti a progetti di legge presentati, le risoluzioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni con indicazione dei relativi *iter* fino alla loro conclusione;

f) il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;

g) il registro delle spese complessive per lo staff, per gli uffici, per i viaggi comprensive di quelle dello staff, spese telefoniche e dotazione informatica, spese varie.

2. Entro novanta giorni dalla proclamazione o dall'assunzione della carica ed entro un mese dalla presentazione della dichiarazione annuale dei dati di reddito e di patrimonio, ciascun eletto al Consiglio Regionale, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta e ciascun componente la Giunta sono tenuti a depositare presso i competenti uffici del Consiglio regionale, i dati ed i documenti di cui al comma 1, lettera *d)* relativi all'anno precedente. Le dichiarazioni patrimoniali sono effettuate avvalendosi di uno schema tipo approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata una sanzione pari al 3% dell'indennità di carica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

4. La sanzione di cui al comma 3 è raddoppiata se, entro il termine di ulteriori quindici giorni, il soggetto inadempiente non provvede. Decorsi inutilmente altri quindici giorni, si procede d'ufficio all'esclusione dell'indennità di carica finché persiste l'inadempimento.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, ed ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a coloro che sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto regionale e nei confronti di ogni titolare di cariche conferite dal Consiglio o dalla Giunta regionale anche sulla base di apposita elezione o nomina prevista dalla legge."

Art. 18.

Sostituzione del Titolo II
della legge regionale 40/2010

1. Il Titolo II della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

"Titolo II (Funzionamento dei gruppi consiliari) - Capo I (Disposizioni generali) - Art. 38 *(Oggetto)* — 1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura ai Gruppi consiliari, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di risorse e strutture, nonché contributi a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione riferite all'attività del Consiglio regionale, secondo le lineeguida sul rendiconto di esercizio annuale approvate con la Delibera:zione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, che costituiscono parte integrante della presente legge (Allegato *B)*, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina il tetto massimo per le spese a consumo dei gruppi a carico dell'ente relativamente a spazi, arredi, utenze fisse e telefoniche fisse, attrezzature d'ufficio ed informa-

tiche, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e parametrando le spese del consigliere regionale a quelle del dirigente e le spese del restante personale del gruppo a quelle delle rispettive figure omologhe della struttura amministrativa.

3. La parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito di cui al comma 2 resta a carico di ciascun gruppo che provvede al relativo pagamento con i contributi allo stesso assegnati ai sensi dell'art. 39.

Capo II (Contributi di funzionamento ai gruppi consiliari) - Art. 39 *(Ripartizione dei contributi)* — 1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo complessivo da erogare a titolo di contributo per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal primo gennaio 2013, è stabilito, al netto delle spese per il personale assegnato a ciascun Gruppo, in € 5.000,00 per Consigliere maggiorato, ai fini di tener conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente, di un importo pari ad € 0,05 per il numero degli abitanti della Regione risultante dall'ultimo censimento, secondo quanto disposto dalla Delibera:zione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente l'importo complessivo spettante a ciascun Gruppo che è dato dalla somma dei seguenti importi:

a) quota pari ad € 5.000,00, per il numero dei componenti il Gruppo;

b) quota determinata moltiplicando il coefficiente 0,05 per il numero degli abitanti della Regione, dividendo il prodotto ottenuto per il numero dei Consiglieri regionali e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero dei componenti il Gruppo.

3. In caso di variazione della consistenza numerica del Gruppo, l'importo è rideterminato dalla data di comunicazione della variazione al Consiglio regionale.

4. Sono esclusi dall'assegnazione dei contributi i Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni ed il Gruppo misto.

5. I Gruppi consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

6. Le disponibilità finanziarie derivanti da avanzi di gestione o da risparmi d'esercizio dei contributi erogati in favore dei Gruppi ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

Art. 40 *(Personale)* — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera *h)* del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 213/2012, e secondo quanto stabilito dalla Delibera:zione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, per le legislature successive a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari in modo tale che non ecceda il costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, compresi gli oneri a carico dell'ente, per ciascun consigliere.

2. Il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato da soggetti pubblici o privati, allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari, deve considerarsi rientrante nei limiti del budget di cui al comma 1 individuato per il gruppo consiliare.

3. Al fine di salvaguardare per la corrente legislatura regionale i contratti in essere alla data del 23 dicembre 2012, la spesa per il personale dei gruppi è determinata entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione 213/2012 corrispondente alla configurazione organizzativa di cui alla tabella B allegata alla legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e, in ogni caso, non può essere oggetto di alcun incremento.

4. Le risorse di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi sono restituiti.

Capo III (Rendicontazione dei contributi) - Art. 41 *(Rendicontazione)* — 1. A decorrere dall'esercizio 2013, ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente del Gruppo che ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun Gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.

3. Ciascun gruppo trasmette entro il 30 gennaio di ogni anno il rendiconto di esercizio al Presidente del Consiglio regionale, che lo trasmette entro i successivi cinque giorni, al Presidente della Regione ai fini dell'inoltro alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell'art. 1 del d.l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 213/2012.

4. A fine legislatura o in caso di scioglimento del Gruppo, per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'evento a cura di colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo.

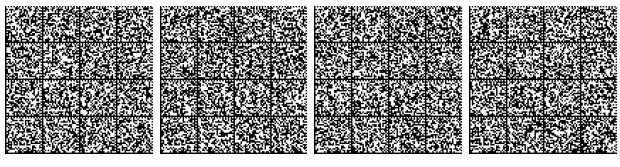

5. In caso di scioglimento di un Gruppo ovvero nel caso in cui lo stesso non risulti essere presente nella nuova legislatura, colui che rivestiva la carica di Presidente del Gruppo, entro sessanta giorni, è tenuto a trasferire al patrimonio del Consiglio regionale l'attivo patrimoniale eventualmente esistente.

6. I libri, le scritture ed i documenti contabili sono depositati presso la Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del Gruppo e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito.

Art. 42 *(Decadenza)* — 1. Il Gruppo consiliare decade dal diritto di erogazione dei contributi per l'anno nel corso del quale siano riscontrate le seguenti irregolarità:

a) mancata trasmissione del rendiconto nei termini di cui all'art. 41, comma 3;

b) non conformità del rendiconto di esercizio annuale o della documentazione trasmessa a corredo dello stesso, al modello ed alle linee guida di cui all'art. 41, comma 1;

c) mancata regolarizzazione del rendiconto di esercizio annuale alle prescrizioni contenute nella comunicazione di non conformità trasmessa dalla sezione regionale della Corte dei conti, entro il termine fissato nella comunicazione stessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 comporta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute e non rendicontate a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 42-*bis (Trasparenza)* — 1. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio annuale è pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e, unitamente alla delibera della sezione regionale della Corte dei Conti, con la quale si attesta la regolarità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo, su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 42-*ter (Istituzione del Sistema Informativo)* — 1. È istituito il Sistema Informativo nel quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo a beneficio dei Gruppi.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati su apposito spazio del sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei Conti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

3. Il Sistema Informativo di cui al comma 1 è alimentato e gestito da ciascun Gruppo consiliare sotto la propria responsabilità.

4. Alla predisposizione del Sistema Informativo di cui al comma 1 provvede la Struttura del Consiglio regionale competente nel settore dell'informatica."

Sezione III

ISTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19.

Collegio dei Revisori dei conti

1. È istituito, ai sensi dell'art. 85, comma 1, dello Statuto regionale, il Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo, di seguito denominato Collegio, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Il Collegio ha sede a L'Aquila presso la sede del Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza assicura al Collegio la disponibilità di spazi, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 20.

Composizione e nomina del collegio

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 25.

2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.

Art. 21.

Pareri obbligatori

1. Il Collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati. Il parere del collegio è allegato, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.

2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Nella relazione delle proposte di legge di cui al comma 1, sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.

5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto. Decorso il termine, la Giunta regionale può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione della proposta di legge, dando atto di ciò nella relazione.

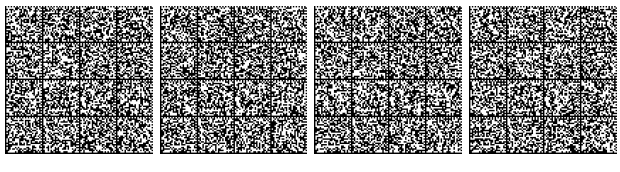

6. La Giunta regionale favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Art. 22.

Altri compiti del collegio

1. Il collegio, oltre a quanto previsto all'art. 21:

a) effettua verifiche di cassa almeno quadrimestrali;

b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

c) vigila sulla corretta certificazione degli obbiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

d) esercita il controllo ed esprime pareri sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ed altri atti relativi alle spese per il personale;

e) su richiesta della Giunta regionale o del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Regione;

f) riferisce alla Giunta regionale ed alla commissione di controllo del Consiglio regionale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

g) fornisce collaborazione al gruppo consiliare nella fase di predisposizione del rendiconto e suggerisce al gruppo tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità contabile del conto;

h) controllo contabile relativo alla gestione del Consiglio regionale;

i) pareri sulla proposta di bilancio di previsione del Consiglio Regionale e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;

j) relazione sul rendiconto della gestione del Consiglio regionale, con l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;

k) certificazione dei risparmi previsti nei piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Il collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 23.

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui agli articoli 21 e 22, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Regione e degli enti dipendenti nei modi e nei limiti previsti per l'accesso da parte dei consiglieri regionali.

2. Il collegio può, e deve se richiesto, intervenire alle sedute della Giunta regionale nonché delle commissioni consiliari dedicate all'approvazione delle leggi di cui all'art. 21, comma 1.

3. La Giunta ed il Consiglio regionale assicurano al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti e fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie allo svolgimento delle sue funzioni, anche in relazione agli enti dipendenti.

Art. 24.

Funzionamento del collegio

1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.

4. Il collegio approva il verbale delle sedute e delle decisioni adottate.

5. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.

6. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

Art. 25.

Elenco regionale dei revisori dei conti

1. Ai fini dell'art. 20, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo.

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *e)* del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

Art. 26.

Durata della carica

1. Il collegio dura in carica per cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

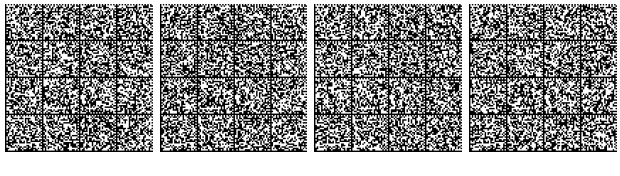

3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni volontarie;

b) decadenza;

c) revoca.

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, solo per inadempienza dei doveri d'ufficio di cui all'art. 22.

Art. 27.

Responsabilità

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 28.

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti ed al Presidente del collegio spetta una indennità annua nella misura pari rispettivamente al 20% ed al 25% dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta.

2. Ai componenti ed al Presidente del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura prevista per le missioni dei dirigenti regionali.

Art. 29.

Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

3. Sono altresì incompatibili con l'incarico di componente del collegio coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione.

4. L'ipotesi di cui al comma 3 non si applica per fatto connesso con l'esercizio dell'incarico di componente del collegio.

5. La perdita delle condizioni di nomina di cui al comma 1 importa la decadenza dalla carica di componente del collegio.

6. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della nomina sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di componente del collegio.

7. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui sono venute a concretizzarsi le cause di cui al comma 1 o di incompatibilità.

8. I componenti del collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Sezione IV

ATTUAZIONE DEL COMMA 1, LETTERA I), DELL'ART. 2 DEL D.L. 174/2012

Art. 30.

Ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica

1. Al Consiglio ed alla Giunta regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, alle Agenzie ed Aziende regionali si applicano direttamente le seguenti disposizioni:

a) art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010);

b) art. 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, così come attuato dall'art. 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato");

c) art. 22, commi da 2 a 4, art. 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ed art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) art. 3, commi 4, 5, 6 e 9, art. 4, art. 5 e art. 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Si intendono modificate o abrogate le disposizioni regionali vigenti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 87/1987

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), le parole "pari a 9" sono sostituite dalle seguenti "pari a 5, di cui 3 nominati dal Consiglio regionale".

Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

Art. 32.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);

b) i commi 3 e 8 dell'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese);

c) la legge regionale 13 giugno 1989, n. 46 (Modifica ed integrazione della legge regionale 29 gennaio 1976, n. 7, recante norme sui contributi finanziari per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari);

d) la lettera *a)* ed il numero 5) della lettera *b)* del comma 106 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili);

e) l'art. 3, i commi 2 e 3 dell'art. 6, gli articoli 11, 12, 13, 15, i commi 2 e 4 dell'art. 43 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari);

f) la legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 (Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari), il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), l'art. 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48 (Modifiche alla legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010", modifiche alla legge regionale 10 marzo 1993, n. 15 "Disciplina per l'utilizzo e la rendicontazione dei contributi ai gruppi consiliari" e disposizioni relative al contenimento della spesa del personale a tempo determinato") fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 33, comma 4.

Art. 33.

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, art. 6, comma 1, ed art. 9, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

2. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 2, ed art. 39, comma 2, della l.r. 40/2012, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.

3. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della l.r. 40/2010, così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza.

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ai sensi della l.r. 15/1993, a decorrere dal 1° gennaio 2013, svolgono, oltre alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari per l'annualità 2012, le funzioni di cui agli articoli 21 e 22 e rimangono in carica fino alla scadenza della nomina. Con la medesima decorrenza, agli stessi è corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 28. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per gli adempimenti di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

5. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'art. 25 è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.

6. La disposizione di cui all'art. 31, comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011 (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 30.

9. Resta salvo quanto previsto dall'art. 18 della l.r. n. 40/2010.

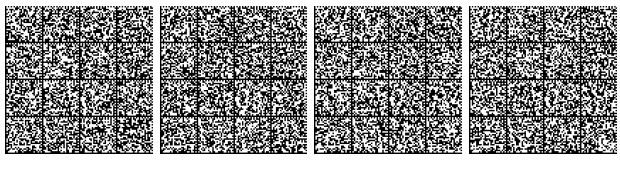

10. Alla l.r. n. 40/2010, dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.

11. Al comma 1 dell'art. 43 della l.r. 40/2010 le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".

12. Al comma 2 dell'art. 45 della l.r. 40/2010 le parole "indennità di carica" sono soppresse.

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 2013, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01 - U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Collegio dei Revisori dei conti della Regione, quantificati per l'anno 2013 in € 80.000,00, si provvede per il medesimo esercizio, con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - F.O. 01 - U.P.B. 005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale". Per gli esercizi successivi si provvede mediante legge di bilancio.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

(*Omissis*).

13R00013

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **69**.

Rifinanziamento legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 Speciale del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo) finanzia gli interventi ivi previsti per complessivi 5,5 milioni di euro.

Art. 2.

Norma Finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 è autorizzata la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa U.P.B. 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal d.lgs. n. 112/98 in materia di ambiente – D.P.C.M. 22.12.2000" per l'importo complessivo di Euro 5,5 milioni.

2. La riprogrammazione di cui al comma 1 è effettuata mediante riduzione del fondo di riserva per la reiscrizione delle economie vincolate apportando al bilancio di previsione corrente le seguenti variazioni in termini di cassa e competenza:

a) UPB 15.01.003 capitolo di spesa 323500 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" in diminuzione di Euro 5,5 milioni;

b) UPB 05.02.010 capitolo di spesa 292422 denominato "Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 08.11.2001 n. 57" in aumento di Euro 5,5 milioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 2012

CHIODI

13R00014

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2012, n. **70**.

Determinazione aliquote addizionale IRPEF per l'anno d'imposta 2012 e aliquote Imposta Regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 54/2010 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva). Partecipazione della Regione Abruzzo alla costituzione, quale socio fondatore, della fondazione «Villa Flaiani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 Speciale del 28 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 E ALIQUOTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2012

Art. 1.

Addizionale regionale Irpef

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:

a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,27 punti percentuali;

b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,39 punti percentuali;

c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

Art. 2.

Imposta regionale sulle attività produttive

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:

a) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, la maggiorazione di 0,70 punti percentuali;

b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1 bis, del d.lgs. 446/1997, la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 la riduzione di 0,22 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applicano le aliquote di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, con la maggiorazione di 0,70 punti percentuali:

a) art. 14 della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)", come modificata dall'art. 84, comma 5, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";

b) art. 43 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";

c) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)";

d) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

Art. 3.

Irap settore agricolo

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura del 1.9%.

Art. 4.

Variazione al bilancio di previsione 2012

1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2012, derivanti dall'applicazione del presente CAPO sono quantificate in euro 40 milioni.

2. Al fine di consentire il puntuale adempimento delle obbligazioni finanziarie poste a carico del bilancio regionale e finanziate dal gettito fiscale derivante dalla leva fiscale regionale, è autorizzato l'utilizzo di quota parte della rideterminazione della stima del gettito degli anni d'imposta 2010, 2011 e consuntivazione anno d'imposta 2009 per un valore di 4 milioni di euro, mediante ridu-

zione dello stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" del bilancio di previsione 2012.

3. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11710.1, denominato "Imposta regionale sulle attività produttive – IRAP – d.lgs. 446 del 15.12.1997 – Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario regionale" è ridotto di Euro 18 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 – 11751.1, denominato "Addizionale Irpef di cui al d.lgs. 446 del 15.12.1997 – Finanziamento aggiuntivo corrente Servizio Sanitario regionale" è ridotto di Euro 22 milioni;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.001 – 81520.1, denominato "Oneri per il piano di rientro del Settore Sanitario" è ridotto di Euro 36 milioni;

d) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 – 323600.1, denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" è ridotto di Euro 4 milioni.

Capo II

MODIFICA ALL'ART. 2 DELLA L.R. 54/2010 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE SCIABILI ATTREZZATE: DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA)

Art. 5.

Modifica all'art. 2 della l.r. 54/2010

1. Al comma 1, dell'art. 2, della l.r. 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva) la data "1.1.2012" è sostituta con "1.1.2014".

Capo III

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA COSTITUZIONE, QUALE SOCIO FONDATORE, DELLA FONDAZIONE "VILLA FLAIANI"

Art. 6.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'assoluto rispetto della Carta costituzionale, riconosce ed afferma in attuazione dei principi espressi nello Statuto, il preminente interesse della valorizzazione socio-culturale e, a tal fine, è autorizzata a partecipare, secondo le modalità delle norme vigenti, quale socio fondatore, alla istituzione della Fondazione "Villa Flaiani", con sede ad Alba Adriatica, che sarà costituita con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal Codice Civile.

Art. 7.

Condizioni per la partecipazione regionale

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo Statuto della Fondazione prevedano:

a) che nello scopo sia espressa chiaramente la finalità, senza fine di lucro, di promuovere e di sostenere la diffusione della cultura abruzzese con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio artistico e librario della Val Vibrata;

b) la possibilità che alla Fondazione partecipino, in qualità di soci, altri soggetti pubblici e privati;

c) l'obbligo della Fondazione a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica;

d) che la Regione Abruzzo, all'atto costitutivo della Fondazione quale socio fondatore, non partecipa alla dotazione dei beni della costituenda Fondazione. La Regione Abruzzo può invece partecipare all'attività della Fondazione attraverso la concessione di eventuali contributi finalizzati allo svolgimento di singoli iniziative.

Art. 8.

Atti attuativi

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui all'art. 6.

2. I diritti inerenti la qualità di socio fondatore della Regione Abruzzo sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. L'applicazione del presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 2012

CHIODI

13R00015

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2013, n. **3**.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 dell'Istituto autonomo case popolari di Isernia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 16 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. È approvato il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2011 dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Isernia che espone, in sintesi, le seguenti risultanze finali:

^ FONDO DI CASSA 1/1/2011			Euro 6.487.493,40
^ *Riscossioni:*			
> in conto residui	Euro	1.070.009,76	
> in conto competenza	Euro	8.724.462,17	Euro 9.794.471,93
		SOMMANO	Euro 16.281.965,33
^ *Pagamenti:*			
> in conto residui	Euro	3.490.649,53	
> in conto competenza	Euro	7.764.863,49	Euro 11.255.513,02
			Euro 5.026.452,31
^ FONDO DI CASSA al 31/12/2011			
^ *Somme rimaste da riscuotere:*			
> sui residui	Euro	2.865.634,67	
> sulla competenza	Euro	1.432.260,84	Euro 4.297.895,51
		SOMMANO	Euro 9.324.347,82
^ *Somme rimaste da pagare:*			
> sui residui	Euro	6.984.383,90	
> sulla competenza	Euro	2.339.963,92	Euro 9.324.347,82
		Avanzo/disavanzo di Amministrazione al 31/12/2011	Euro 0,00

2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 10 gennaio 2013

IORIO

13R00031

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO 12 ottobre 2012, n. **11**.

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 67 del 22 ottobre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 92 del 13/03/2012;

Considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con il presente regolamento sono individuati ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), articolo 101, comma 7, lettera *e)*, i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a norma del D. Lgs. n. 152/06, si intende per:

a) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (articolo 74);

b) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (articolo 74);

c) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali oppure meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (articolo 74);

d) Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti dalle attività di cui all'articolo 101, comma 7 del Decreto legislativo, nonché quelle individuate dall'articolo 3 del presente regolamento;

e) Acque di ruscellamento superficiale: la porzione di acque meteoriche che non penetra nel suolo e nel sottosuolo, ma che defluisce in superficie;

f) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06 (articolo 74);

g) Titolare dello scarico: titolare dell'attività dalla quale si origina lo scarico, ovvero consorzio, qualora i titolari di più stabilimenti abbiano deciso di consorziarsi per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore dell'eventuale impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva;

h) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo (articolo 74).

Art. 3.

Criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Ai sensi dell' articolo 101 comma 7, lettera *e)*, del D. Lgs. n. 152/06, la Regione Campania individua i seguenti criteri di assimilazione qualitativa delle acque reflue:

a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della Tabella A, ciò non modifica la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e pertanto alla loro unione.

Ai sensi dell'articolo 124, comma 4, del D. Lgs. n. 152/06, per queste attività in caso di scarico in fognatura non è prevista autorizzazione. Per gli scarichi non in pubblica fognatura si rinvia alla normativa vigente che disciplina gli scarichi delle acque reflue su suolo ed in corpo idrico superficiale;

b) Sono da considerarsi assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue scaricate da attività ricomprese tra quelle elencate nella Tabella B che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B.1 del presente regolamento e che sono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. In caso contrario resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalle Tabelle 3 e

4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella Tabella B.1, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 30 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs 152/06 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura. Per queste attività non è richiesta l'autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D. Lgs. n. 152/06 e di inviare una richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività" all'Autorità Competente. Tale richiesta contiene la0 documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato come previsto nella Tabella B.1. L'Autorità Competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza;

c) Sono da considerarsi non assimilabili a domestiche le acque reflue scaricate da attività che non rientrano tra quelle indicate alla lettera *a)* e alla lettera *b)* del presente articolo. Per queste tipologie di scarico, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D.lgs. n. 152/06;

d) Nel caso di compresenza di attività per le quali le acque reflue scaricate rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere *a)* e *b)* del presente articolo con attività diverse, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D.lgs. n. 152/06.

Art. 4.

Scarichi non assoggettati ai criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche

1. Le acque di ruscellamento superficiale, che colano dalle superfici adibite a tetto e/o che defluiscono lungo le aree esterne, pertinenziali alle attività rispettanti quanto disciplinato alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3, adibite esclusivamente alla sosta (per le ordinarie attività di carico e scarico), al transito e/o al parcheggio, del cliente e/o delle maestranze, (es: parcheggi esterni antistanti abitazioni, scuole, uffici pubblici, strade e autostrade e rispettive aree pertinenziali), non rientrano nella fattispecie delle acque reflue, e non sono pertanto soggette ad autorizzazione, né vanno convogliate in fognatura.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

(*Omissis*).

13R00059

REGOLAMENTO 12 novembre 2012, n. **12**.

Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 19 novembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Visto il decreto Presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 184 del 12 aprile 2012;

Considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto;

Vista la nota n. 6354/SP del 26 ottobre 2012 dell'assessore proponente;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, alla concessione di derivazione e alla licenza di attingimento per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee e superficiali, mediante piccole derivazioni e attingimenti temporanei, nonché la procedura relativa al deposito per derivazioni di acque sotterranee ad uso domestico.

2. Il presente regolamento favorisce la semplificazione amministrativa nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e dei principi desumibili dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. Non sono soggetti al presente regolamento:

a) la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, in quanto libera e soggetta alle sole prescrizioni previste nell'art. 17, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

b) le procedure relative alle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali), alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente) e al D.P.G.R. Campania 9 aprile 2010, n. 95 (Regolamento n. 10/2010: Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente);

c) le procedure relative alle acque termali di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), alla legge regionale n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010 (Regolamento n. 10/2010);

d) le procedure relative alle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), alla legge regionale n. 8 del 2008 e al D.P.G.R. Campania n. 95 del 2010.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite:

a) acque superficiali, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

b) acque sotterranee, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 152/2006, tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo; comprese, ai fini del presente regolamento, quelle scaturenti da sorgenti o affioranti da scavi effettuati sotto falda;

c) sorgente, punto o area più o meno ristretta, ubicata sia in superficie che sotto il livello del mare, in corrispondenza della quale si manifesta il naturale affioramento di acque sotterranee.

d) bilancio idrico, ai sensi dell'allegato 1, comma 1 del decreto ministeriale 28 luglio 2004, comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottobacino, superficiale o sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti);

e) attingimento, prelievo temporaneo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali effettuato, con impianti mobili, per una durata non superiore all'anno;

f) derivazioni, prelievi di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei (comprese le sorgenti), effettuati mediante opere mobili o fisse, a loro volta distinte in:

1) grandi derivazioni, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933, tutte quelle che eccedono i seguenti limiti:

1.1) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua di 3.000 chilowatt; 1.2) per acqua potabile: litri 100 al secondo;

1.3) per irrigazione: litri 1.000 al secondo o anche meno se è possibile irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

1.4) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al secondo;

1.5) per usi industriali, intendendo con tale termine usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al secondo;

1.6) per piscicoltura: litri 100 al secondo;

1.7) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo;

2) piccole derivazioni: tutte le utenze che non rientrano nelle grandi derivazioni;

3) derivazioni per uso domestico: tutte le utenze per derivazioni di acque sotterranee di cui all'art. 3 comma 1 lettera *n)*, comprese nei seguenti limiti:

3.1) fino a 1,0 litro al secondo e con un volume massimo di 1.500 metri cubi all'anno;

g) Deflusso minimo vitale (DMV) la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire, in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici fissati ai sensi degli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

Art. 3.

Usi delle acque

1. Ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti usi delle acque:

a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

b) uso irriguo, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria;

c) uso industriale, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati a processi produttivi industriali, ad esclusione di quelli definiti all'art. 2 comma 1, lettera *a)*, punto 2 del decreto legislativo n. 31 del 2001, i quali rientrano nell'uso destinato al consumo umano;

d) uso idroelettrico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati alla produzione di energia elettrica mediante forza motrice idraulica;

e) uso come forza motrice, che comprende tutti gli utilizzi delle acque come forza motrice per il funzionamento di macchinari;

f) uso per aree a verde pubblico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione di aree a verde pubblico e di aree destinate ad attività sportive e ricreative;

g) uso piscicolo, per l'utilizzo delle acque destinate all'allevamento di specie ittiche;

h) uso igienico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'igiene personale e degli impianti sanitari;

i) uso zootecnico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'allevamento del bestiame nell'ambito di imprese agricole o zootecniche, non configurate come uso domestico di cui alla lettera *n)*;

j) uso antincendio, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati ai servizi antincendio pubblici e privati;

k) uso per autolavaggio, per l'utilizzo delle acque per il funzionamento degli impianti commerciali di autolavaggio;

l) uso per lavaggio strade, utilizzo delle acque per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate;

m) uso per scambio termico per l'utilizzo delle acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore;

n) uso domestico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'art. 93 del regio decreto n. 1775 del 1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un'attività economico produttiva o con finalità di lucro;

o) uso a scopi didattico-scientifici per l'utilizzo delle acque nelle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale;

p) uso promiscuo, per l'utilizzo delle acque per due o più usi indicati alle lettere precedenti. In tale caso la determinazione della tipologia di derivazione è basata sulla quantità totale di acqua derivata per i diversi usi, assumendo tra i limiti di riferimento previsti nell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, quello corrispondente all'uso predominante;

q) altri usi per l'utilizzo delle acque non ricadenti in una delle tipologie individuate nelle lettere precedenti.

2. Gli altri usi previsti nella lettera *q)* del comma 1, sono consentiti purché è dimostrata la compatibilità con la normativa vigente e con il pubblico interesse. In tali casi le istanze di ricerca e di concessione, il disciplinare di concessione e lo stesso provvedimento di concessione di cui agli articoli successivi, descrivono dettagliatamente l'uso da effettuarsi e le finalità sottese, oltre che la relativa assimilazione ad uno degli usi definiti per la determinazione della durata massima della concessione e dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.

3. All'allegato A si riporta la corrispondenza tra gli usi individuati al comma 1 e gli usi definiti per la determinazione dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica, con indicazione della durata massima delle concessioni.

Art. 4.

Competenze

1. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 29 maggio 1980, n. 54 (Delega e sub-delega di funzioni regionali ai comuni, alle Comunità montane e alle province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni delegate e sub-delegate) sono sub-delegate alle province tutte le funzioni amministrative in materia di acque ed acquedotti.

2. Al fine di uniformare gli atti relativi al presente regolamento, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) è emanata con provvedimento regionale apposita modulistica inerente i procedimenti oggetto del presente regolamento.

Art. 5.

Catasto delle utenze idriche e archivio anagrafico dei punti d'acqua

1. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni aggiorna con i dati relativi alle nuove concessioni, il Catasto utenze idriche formato ai sensi dell'art. 5 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Al fine di disporre di un data-base aggiornato dei punti d'acqua esistenti e dei nuovi punti realizzati, entro sei mesi dalla data della pubblicazione nel BURC del presente regolamento, è emanata, con decreto dirigenziale, apposita direttiva per la formazione e l'aggiornamento dell'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsto nell'allegato 3 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

TITOLO II
PROCEDIMENTO PER AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Capo I
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Art. 6.

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi

1. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi, finalizzati alla richiesta di concessione per la derivazione, sono preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, previa presentazione di apposita domanda all'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni.

2. Le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi contengono i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) ubicazione dell'area interessata dalla ricerca (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84 dei punti di ricerca previsti), con denominazione e codice del corpo idrico sotterraneo interessato, dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA);

d) destinazione d'uso della risorsa;

e) portate media e massima di prelievo richiesta, espresse in litri al secondo;

f) volume annuale massimo richiesto, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate di cui alla lettera *e)*;

g) eventuale titolo edilizio abilitativo.

3. Alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi, formulate come sopra indicato, sono allegati:

a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla domanda di autorizzazione;

b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica prevista;

c) la documentazione tecnica prescritta all'allegato B;

d) copia del versamento delle spese di istruttoria previsto nell'art. 7, comma 6.

4. La ricerca di acque sotterranee e lo scavo di pozzi è autorizzata dall'ente concedente a seguito della verifica preliminare prevista nell'art. 8, degli adempimenti istruttori di cui agli articoli 9, 10 e 11, tenendo conto di eventuali osservazioni ed opposizioni, e dopo avere acquisito i relativi pareri.

5. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali saggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alle falde captabili;

c) le modalità e le tipologie di prove da effettuare sulle falde nel corso dei lavori di perforazione;

d) l'obbligo di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, all'ente concedente e al comune competente per territorio la data di inizio delle attività di perforazione e i dati identificativi dell'impresa incaricata della loro esecuzione e del direttore dei lavori, previa acquisizione di adeguato titolo abilitativi edilizio;

e) il termine da osservare per la conclusione dei lavori; tale termine, che non può essere superiore a dodici mesi, può essere prorogato ai sensi dell'art. 100 del regio decreto n. 1775 del 1933;

f) le cautele da adottare per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

g) le cautele da adottare per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

h) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;

i) l'obbligo, per le trivellazioni superiori a 30 metri di profondità dal piano di campagna, di attivare la procedura prevista nella legge n. 464 del 1984, specificando le relative sanzioni stabilite in caso di inosservanza.

6. L'autorizzazione alla ricerca e allo scavo di pozzi può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto n. 1775 del 1933, per esigenze di tutela della risorsa o nei casi in cui ciò sia necessario ai fini della tutela del pubblico interesse. L'autorizzazione può essere, in particolare, revocata ai sensi dell'art. 101 del regio decreto n. 1775 del 1933, senza che il ricercatore abbia diritto a compenso o indennità:

a) quando i lavori non sono iniziati entro due mesi dalla notifica del provvedimento di autorizzazione;

b) quando i lavori sono rimasti sospesi oltre sei mesi;

c) nel caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione;

d) per contravvenzione al divieto di cessione dell'autorizzazione senza previo nulla osta dell'autorità che l'ha accordata.

7. Per il rilascio del provvedimento di concessione, il soggetto autorizzato alla ricerca e scavo comunica la fine dei lavori e formalizza la domanda di concessione alla derivazione,trasmette all'ente concedente, entro trenta giorni dal termine dei lavori di trivellazione, la documentazione stabilita dall'art. 7 per le diverse fattispecie di derivazione e uso di acque sotterranee.

Art. 7.

Istanza di concessione di derivazione

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda.

2. Possono presentare domanda di concessione le persone fisiche, in forma singola o associata, e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che hanno necessità di utilizzare acqua pubblica.

3. La concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

4. Le domande di concessione per piccole derivazioni da acque superficiali o sotterranee sono indirizzate all'ente competente e contengono i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) oggetto della richiesta;

c) denominazione del punto di prelievo (corso d'acqua superficiale, sorgente o località per pozzo denominazione e codice del corpo idrico interessato, dedotti dal PTA, ubicazione del punto di prelievo - località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84);

d) destinazione d'uso della risorsa;

e) portata di prelievo espressa in litri al secondo, indicando nel caso di portata variabile, il valore massimo e quello medio;

f) volume annuale massimo di derivazione, espresso in metri cubi, coerente con la destinazione d'uso e con le portate previsto nella lettera *e)*;

g) potenza nominale media annua in chilowatt per produzione di energia elettrica o forza motrice.

5. Alle domande di concessione, formulate come previsto nel comma 4, sono allegati:

a) titolo di proprietà o altro documento che abilita alla richiesta di concessione;

b) dichiarazione da parte dell'ente acquedottistico o di altro ente territorialmente competente, se esistente, per la specifica destinazione d'uso, circa l'impossibilità di soddisfare l'esigenza idrica oggetto della richiesta;

c) certificato di destinazione urbanistica con indicazione degli eventuali vincoli esistenti;

d) certificato rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio sulla idoneità delle acque destinate al consumo umano, come definite e disciplinate dal decreto legislativo 31 del 2001, e sulla idoneità delle acque per uso agricolo e zootecnico di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2000;

e) la documentazione tecnica, per le diverse fattispecie, prescritta all'allegato C;

f) copia del versamento delle spese di istruttoria di cui al comma 7, laddove non già versato in base all'art. 6;

g) copia del versamento previsto nell'art. 7 del regio decreto n. 1775 del 1933.

6. Per quanto attiene le eventuali opere strutturali necessarie per la realizzazione della derivazione o presa, è necessario acquisire adeguato titolo abilitativo edilizio secondo le vigenti norme urbanistiche e le procedure previste nella legge regionale n. 9 del 1983.

7. L'ente competente per l'istruttoria e per il rilascio delle concessioni determina gli importi delle spese di istruttoria, eventualmente differenziandole in base alle diverse fattispecie di derivazione e uso.

8. Le spese di istruttoria sono utilizzate per le attività previste nell'art. 5 e per lo svolgimento di verifiche, controlli e sopralluoghi.

9. L'ente concedente provvede, con proprio atto, a disciplinare le procedure di verifica e controllo degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione. In caso di dichiarazioni mendaci, accertate dai tecnici all'uopo preposti o da altre autorità competenti, si applicano le sanzioni previste per legge e la domanda viene immediatamente rigettata.

Art. 8.

Verifica preliminare di procedibilità

1. L'ufficio istruttore verifica, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di concessione, la completezza della documentazione allegata.

2. In caso di esito positivo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore procede ai sensi dell'art. 9.

3. In caso di esito negativo della verifica prevista al comma 1, l'ufficio istruttore fissa, al richiedente, un termine per le integrazioni necessarie al completamento formale della domanda, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni, prorogabile su istanza del richiedente per una sola volta e per non più di trenta giorni.

4. Ricevute le integrazioni richieste nei termini di cui al comma 3, l'ufficio istruttore procede agli adempimenti di cui all'art. 9.

5. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 7 del regio decreto n. 1775 del 1933, l'ufficio istruttore respinge, con apposito provvedimento, la domanda di concessione di derivazione.

Art. 9.

Comunicazione di avvio del procedimento e richiesta pareri

1. L'ufficio istruttore comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 ed in conformità all'art. 8 della legge n. 241 del 1990, con l'emissione dell'ordinanza di istruttoria prevista nell'art. 7 del regio decreto n. 1775 del 1933, indicando il termine massimo per la conclusione del procedimento.

2. L'ufficio istruttore:

a) individua, tra i soggetti che per legge intervengono nel procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, gli enti dai quali acquisire pareri e nulla osta, prendendo come riferimento quelli indicati all'allegato D;

b) richiede ai soggetti di cui alla lettera *a)* i pareri di competenza, trasmettendo loro la documentazione relativa alla domanda di concessione, da integrare dopo l'acquisizione delle eventuali domande concorrenti e delle osservazioni e opposizioni di cui agli articoli 11 e 12.

3. Indice e convoca, in alternativa alla richiesta di parere di cui alla lettera *b)*, tra gli stessi soggetti, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei relativi pareri, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990; dell'indizione della conferenza dei servizi è data inoltre comunicazione al richiedente.

4. Procede agli adempimenti previsti nell'art. 10.

Art. 10.

Pubblicazione

1. L'ufficio istruttore richiede la pubblicazione della domanda, mediante avviso nel BURC, contenente:

a) gli estremi identificativi del richiedente e la data di presentazione della domanda;

b) i seguenti dati inerenti la derivazione:

1) luogo di presa;

2) portate e volumi da derivarsi;

3) uso dell'acqua;

4) luogo di eventuale restituzione;

5) tipo e denominazione dei corpi idrici da cui si richiede il prelievo;

6) corpi idrici interessati dall'eventuale restituzione e, nei casi di domande di concessione ad uso idroelettrico, salto e potenza nominale media;

c) l'ufficio istruttore e l'ufficio competente per il provvedimento finale, presso il quale è depositata, per la visione, copia della domanda e degli elaborati progettuali;

d) il termine per la presentazione delle domande concorrenti previste nell'art. 11, comma 1; i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni previsti nell'art. 12, comma 1, con indicazione delle modalità di presa visione da parte degli interessati della domanda e della documentazione tecnica;

e) nel caso di progetti soggetti a Valutazione di impatto ambientale (VIA), Valutazione d'incidenza (VI) o a verifica di assoggettabilità alla VIA; indicazione dell'ufficio competente per tali provvedimenti, oltre che dei termini e le modalità per la presentazione delle relative osservazioni.

2. L'avviso previsto al comma 1 e l'ordinanza di istruttoria sono contestualmente pubblicati nell'albo pretorio on-line dell'autorità concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione; essi sono inoltre trasmessi ai comuni il cui territorio è interessato dalla derivazione, affinché provvedano, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nel BURC, alla pubblicazione nei propri albi pretori per quindici giorni consecutivi.

Art. 11.

Domande concorrenti

1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC della prima domanda incompatibile con le nuove. Di tutte le domande concorrenti accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti nell'art. 10.

2. Le domande di cui al comma 1 presentate oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC della prima domanda, sono istruite solo dopo la decisione definitiva sulla domanda precedentemente pubblicata, fermo restando quanto prescritto all'art. 7, comma 13 del regio decreto n. 1775 del 1933.

3. Tra le domande concorrenti, terminata l'istruttoria prevista al Titolo I, è preferita quella che presenta la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai criteri fissati dall'art. 9, comma 1 e comma 1-*bis* del regio decreto n. 1775 del 1933.

Art. 12.

Osservazioni ed opposizioni

1. Le domande in istruttoria e la documentazione tecnica possono essere visionate da qualunque soggetto ne abbia interesse; gli interessati possono, inoltre, presentare all'ufficio istruttore memorie scritte contenenti osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURC o, nel caso di progetti soggetti a VIA, VI o a verifica di assoggettabilità alla VIA, nei termini fissati dagli articoli 24 o 20 del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L'ufficio istruttore valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute nei termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 13.

Domande soggette a verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA)

1. L'ufficio istruttore, se il progetto è soggetto a verifica di assoggettabilità alla VIA, invita il richiedente la concessione di derivazione ad acquisire, dall'ufficio competente, il provvedimento di assoggettabilità.

2. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'assoggettamento della domanda alla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'art. 14 e seguenti.

3. Se la verifica dell'ufficio competente prevede l'esclusione della domanda dalla procedura di VIA, l'ufficio istruttore procede secondo l'art. 15 e seguenti.

Art. 14.

Domande soggette a VIA e VI

1. Se la domanda di concessione è soggetta a procedura di Valutazione di incidenza (VI) o Valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale o ad entrambe, si osservano le disposizioni seguenti, fatta salva la preliminare e facoltativa attivazione della fase di orientamento (scoping di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 152/2006), da effettuarsi a cura del proponente.

2. Se la domanda di concessione è soggetta a VI o VIA o ad entrambe le procedure, in sede regionale o statale, l'ufficio istruttore, con la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 9, indica al richiedente la necessità di attivare, presso l'autorità competente, la procedura VI e/o VIA. In tal caso, l'ufficio istruttore potrà concludere l'istruttoria, nei modi previsti all'art. 18, solo a seguito di parere favorevole di valutazione di incidenza e/o positiva pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Se la procedura di VI e/o VIA rende esito negativo, l'ufficio cui compete il provvedimento finale rigetta la domanda di concessione.

Art. 15.

Trasmissione documentazione per acquisizione di pareri e nulla osta

1. L'ufficio istruttore, a seguito degli adempimenti previsti negli articoli precedenti, trasmette ai soggetti individuati nell'art. 9, comma 2, lettera *a)*, ai quali è stato già richiesto il rilascio di pareri e nulla osta di competenza, la seguente documentazione:

a) copia delle osservazioni e opposizioni pervenute previste nell'art. 12;

b) copia delle eventuali domande concorrenti;

c) comunicazione della data, ora e luogo della eventuale visita locale di istruttoria.

Art. 16.

Visita locale di istruttoria

1. La visita locale di istruttoria, quando ritenuta necessaria, è effettuata previa comunicazione scritta al richiedente la concessione, ai proprietari dei terreni interessati, se diversi dal richiedente, agli enti intervenuti nel procedimento ed a coloro che hanno presentato osservazioni ed opposizioni; tale comunicazione perviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la visita.

2. Dell'esito della visita è redatto un verbale contenente il nominativo dei partecipanti e le eventuali dichiarazioni degli interessati o dei loro rappresentanti; il verbale è sottoscritto dai partecipanti al sopralluogo.

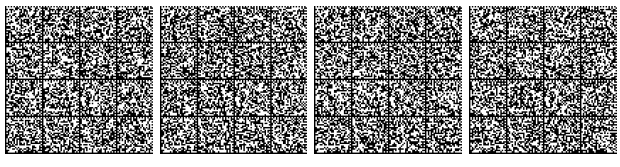

3. Se è stata indetta la conferenza di servizi, la visita locale di istruttoria può anche essere contestuale alla conferenza stessa.

Art. 17.

Integrazioni documentali

1. Se l'ufficio istruttore ritiene necessario acquisire, ai fini del completamento dell'istruttoria, ulteriori elementi di giudizio, diversi da quelli eventualmente richiesti in base all'art. 8, comma 3, esso richiede tale integrazione all'interessato assegnandogli un termine per provvedere.

2. Il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato per le esigenze istruttorie di cui al comma 1 per una sola volta e per non più di trenta giorni.

3. Se è indetta la conferenza di servizi, si procede ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 8 della legge n. 241 del 1990.

Art. 18.

Conclusione dell'istruttoria e relazione finale

1. A seguito della visita locale di istruttoria, se ritenuta necessaria e dell'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta, l'ufficio istruttore conclude l'istruttoria predisponendo una relazione dettagliata sui risultati della stessa, contenente le informazioni previste nell'art. 14 del regio decreto n. 1285/1920, con particolare riferimento ai seguenti punti:

a) quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti e alla tipologia di derivazione progettata;

b) descrizione delle opere e delle modalità di derivazione ed eventuale restituzione;

c) finalità cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

d) prescrizioni e cautele da imporre al richiedente nell'interesse pubblico e per i diritti dei terzi, con particolare riferimento alle eventuali opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale oltre che alle cautele per impedire l'inquinamento delle acque;

e) compatibilità della utilizzazione con le previsioni del PTA, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, con specifico riferimento al parere vincolante espresso dall'autorità di bacino territorialmente competente;

f) pareri acquisiti;

g) osservazioni e opposizioni eventualmente presentate da terzi nel corso dell'istruttoria, oltre che le relative controdeduzioni dell'istante;

h) domanda da preferire, nel caso di domande concorrenti previste nell'art. 11, in relazione ai criteri fissati dall'art. 9 del regio decreto n. 1775 del 1933;

i) le particolarità locali e altri eventuali elementi di giudizio di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

j) canoni e sovracanoni da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli.

Capo II

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 19.

Disciplinare di concessione

1. Ogni concessione è regolata da apposito disciplinare che contiene le condizioni e prescrizioni che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario; esso viene approvato con il provvedimento finale di concessione, prevista nell'art. 20.

2. Il disciplinare di concessione contiene i seguenti elementi:

a) i dati identificativi del concessionario e il titolo che abilita alla richiesta di concessione;

b) la tipologia della derivazione e il codice identificativo univoco;

c) la localizzazione e la descrizione delle opere di derivazione, nonché le modalità di prelievo e di eventuale restituzione;

d) l'uso o gli usi per i quali la concessione è rilasciata;

e) il volume massimo d'acqua da derivare annualmente espresso in metri cubi/anno;

f) la portata istantanea massima e media, espresse in litri/secondo;

g) la superficie in ettari cui l'acqua è destinata, nel caso di derivazione per uso irriguo;

h) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;

i) i termini entro i quali il concessionario è tenuto ad iniziare ed ultimare i lavori e porre in esercizio la derivazione;

j) la durata della concessione e le eventuali limitazioni d'esercizio temporalmente predeterminate;

k) l'obbligo relativo all'installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e eventualmente restituiti, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente. Fanno eccezione le derivazioni ad uso antincendio, se ciò rappresenta un ostacolo tecnico tale da nuocere al corretto funzionamento delle stesse; in tali casi è previsto l'obbligo di adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare usi difformi rispetto a quello concesso;

l) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;

m) l'obbligo e le modalità di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'opera di presa;

n) le prescrizioni da osservarsi in materia di prelievo e restituzione, per il rispetto del minimo deflusso vitale del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

o) gli interventi o le opere, interamente a carico del concessionario, necessarie a garantire il regolare passaggio dell'ittiofauna, nei casi in cui le opere di derivazione pregiudichino la continuità ecologica di corsi d'acqua;

p) le eventuali condizioni speciali o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;

q) gli obblighi del concessionario alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, al cessare della concessione, se le stesse non sono acquisite al demanio idrico;

r) l'espresso richiamo dell'art. 7, comma 3;

s) l'importo della cauzione definitiva da versare a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

t) l'importo del canone annuo, la sua decorrenza e i dati utilizzati per la sua determinazione, specificando che l'importo del canone è aggiornato periodicamente secondo la disciplina vigente, ed è comunque dovuto anche se l'utente non vuole o non può fare uso in tutto o in parte delle acque oggetto della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 30;

u) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione.

Art. 20.

Provvedimento finale di rilascio o diniego della concessione

1. L'ente concedente procede al rilascio o al diniego della concessione mediante provvedimento motivato, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Alla conclusione della relazione finale d'istruttoria prevista nell'art. 18, se non sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'autorità concedente comunica al richiedente, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, individuati sulla base dei seguenti criteri:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del PTA o di altri strumenti di pianificazione, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;

d) incompatibilità dell'emungimento richiesto con le capacità di ricarica dell'acquifero;

e) incompatibilità dell' emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione (area di salvaguardia, aree protette, aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, ecc.), come definite dal PTA o da altri strumenti di pianificazione;

f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi previste all'art. 6;

g) mancata previsione degli impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica, se la destinazione dell'uso della risorsa lo consente;

h) contrasto con il pubblico generale interesse;

i) mancato rispetto di quanto previsto nell'art. 17.

3. Se sussistono i presupposti per il rilascio della concessione, l'ente concedente invita il richiedente a sottoscrivere il disciplinare di concessione previsto nell'art. 19; nella comunicazione è stabilito il termine entro il quale il richiedente è tenuto a sottoscrivere il disciplinare e a provvedere agli adempimenti previsti al comma 4.

4. Prima della sottoscrizione del disciplinare il richiedente provvede:

a) alla regolarizzazione di eventuali importi dovuti e non versati;

b) al versamento di apposita cauzione, oppure al deposito di idonea fideiussione, pari almeno a un'annualità del canone e comunque non inferiore a 250,00 euro; tali garanzie rimangono vincolate per tutta la durata della concessione;

c) al versamento del canone anticipato relativo alla prima annualità successiva alla concessione e, eventualmente, al saldo di eventuali canoni arretrati;

d) nel caso di derivazioni a scopo idroelettrico di potenza nominale media superiore a trenta chilowatt, al deposito di idonea fideiussione a specifica garanzia circa le capacità tecnicofinanziarie del richiedente, compresa tra un minimo del 5 per cento ed un massimo del 20 per cento del costo di realizzazione dell'impianto, a seconda dell'importanza dell'intervento; tale fideiussione è svincolata ad avvenuto collaudo delle opere.

5. Gli adempimenti previsti al comma 4 e la sottoscrizione del disciplinare costituiscono condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento finale di concessione.

6. Se il richiedente, ricevuta la comunicazione di accoglimento, non provvede agli adempimenti previsti al comma 4 e alla sottoscrizione del disciplinare, l'ente concedente invia formale diffida ad adempiere entro il termine di ulteriori dieci giorni, decorso inutilmente il quale rigetta la domanda con le modalità previste al comma 2.

7. Se le domande rigettate ai sensi dei comma 2 o 6 sono state istruite in concorrenza con altra domanda meritevole di accoglimento, l'autorità concedente, contestualmente alla comunicazione del rigetto della prima, comunica l'accoglimento della seconda e procede a norma del comma 3 e seguenti.

8. Con il rilascio del provvedimento finale di concessione sono respinte le eventuali domande concorrenti, dandone comunicazione ai relativi richiedenti.

9. Del provvedimento è dato avviso nel BURC, con le seguenti informazioni:

a) dati identificativi del concessionario;

b) quantità di acqua concessa;

c) luogo di presa e di eventuale restituzione;

d) uso e durata della concessione;

e) eventuali prescrizioni previste dal disciplinare;

f) le eventuali domande concorrenti respinte;

g) l'ufficio presso il quale è depositata copia integrale del provvedimento e della documentazione inerente la concessione.

10. Il provvedimento finale di concessione è contestualmente pubblicato nell'Albo pretorio on-line dell'ente concedente, in apposito spazio riservato alle domande di concessione.

11. I provvedimenti di rilascio o rinnovo delle concessioni sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

12. In seguito al provvedimento finale di concessione, sono aggiornati il Catasto utenze idriche e l'Archivio anagrafico dei punti d'acqua previsti nell'art. 5.

Art. 21.

Esecuzione dei lavori, collaudo ed esercizio delle utenze

1. Ottenuta la concessione, il titolare presenta all'ente concedente, entro i termini e secondo le modalità previste dal disciplinare di concessione, il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione richiesta. L'ente concedente, verificata la regolarità e la conformità del progetto rispetto alla concessione, lo approva per quanto di competenza.

2. L'approvazione del progetto esecutivo prevista al comma 1 costituisce l'autorizzazione alla realizzazione delle opere oggetto di concessione, fatte salve le autorizzazioni urbanistiche ed edilizie previste dalle leggi vigenti.

3. Per le derivazioni ad uso idroelettrico la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione di cui al comma 1 è effettuata dall'ente concedente ai sensi e secondo le procedure dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

4. Se tra le opere della derivazione è prevista la realizzazione di sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo, sottoposti alle disposizioni statali o regionali in materia, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente competente e al conseguimento delle relative autorizzazioni.

5. Il concessionario da preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'ente concedente, che può ordinare la sospensione se non sono rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione.

6. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario invia all'ente concedente un certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere eseguite rispetto al progetto approvato, sottoscritto da tecnico abilitato in relazione alla tipologia delle opere realizzate, contenente le caratteristiche definitive della derivazione.

7. Per le piccole derivazioni idroelettriche aventi una potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt, il certificato di cui al comma 6 è sostituito da certificato di collaudo delle opere realizzate attestante, tra l'altro, la regolare funzionalità dei dispositivi di limitazione delle portate derivate e rilasciate. Per la redazione del certificato di collaudo l'ente concedente, a seguito di comunicazione di ultimazione dei lavori che il concessionario fa pervenire entro trenta giorni dall'ultimazione stessa, nomina entro i successivi trenta giorni un collaudatore oppure, se necessario, una commissione di collaudo in possesso dei requisiti di abilitazione, con oneri a carico del concessionario. Il collaudo è rassegnato all'ente concedente entro centoventi giorni dall'affidamento dell'incarico.

8. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate e il progetto approvato non riconducibili a ipotesi di varianti sostanziali, l'ente concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto delle caratteristiche definitive della derivazione così come documentate dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione.

9. Per le derivazioni previste al comma 7, nei casi di accertata urgenza, l'ente concedente, su richiesta del concessionario e previa consegna di apposito certificato di regolare esecuzione secondo quanto previsto al comma 6, può autorizzare, una volta verificate le condizioni, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo.

10. Salvo quanto disposto dal comma 8, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di conformità.

Art. 22.

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono rilasciate, con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento, per una durata contenuta nei limiti massimi stabiliti dall'art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, indicati per ciascuna tipologia d'uso di cui all'allegato A.

2. Per gli usi promiscui previsti nell'art. 3, comma 1, lettera *p)*, ai fini della determinazione della durata della concessione, si fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.

3. Per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali e per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e a quanto previsto dai piani d'ambito.

4. Con direttiva regionale possono essere individuati i parametri in relazione ai quali è determinata la durata delle concessioni, tenendo conto delle previsioni e degli aggiornamenti del PTA, oltre che del bilancio idrico e idrologico determinato dalle autorità di bacino.

5. È fatta salva la facoltà dell'ente concedente, su parere dell'autorità di bacino competente per territorio, di procedere alla revoca, alla limitazione anche non temporanea, o alla sospensione della concessione, nei casi previsti agli articoli 26 e 29.

Art. 23.

Determinazione dei canoni e delle cauzioni

1. Le utenze di acque pubbliche sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, il cui importo è stabilito dalla Regione in relazione a ciascuna tipologia d'uso indicata all'allegato A.

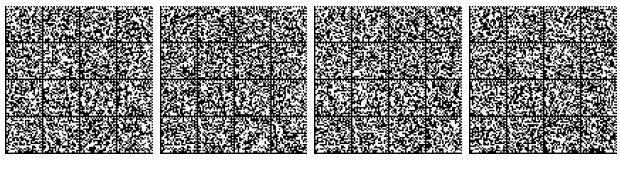

2. Gli importi unitari del canone annuo ed i canoni minimi per l'uso di acqua pubblica sono aggiornati annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, con apposito provvedimento regionale.

3. Per gli usi promiscui previsti nell'art. 3, comma 1, lettera *p)*, ai fini della determinazione del canone, salvo quanto previsto dall'art. 37 del regio decreto n. 1775 del 1933, si provvede a quantificare la somma dei canoni dovuti per ognuno degli usi effettuati, in relazione alle portate o ai volumi ad essi destinati; se tali portate e volumi non sono tecnicamente individuabili, si fa riferimento al canone più elevato previsto tra gli usi effettuati.

4. Una percentuale non inferiore al 20 per cento delle spese relative alle concessioni di acque pubbliche (spese di istruttoria e canoni) annualmente introitate, costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato ad attività organizzative ed operative nel campo della tutela della risorsa idrica.

5. Ai canoni previsti al comma 2 viene applicato un sovracanone regionale del 10 per cento, entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale, da destinare alle autorità di bacino per gli aggiornamenti del bilancio idrico.

6. Il richiedente è tenuto a versare all'ente concedente un deposito cauzionale, anche mediante apposita fideiussione, il cui importo è stabilito dall'ente concedente in misura non inferiore ai limiti stabiliti dall'art. 11 del regio decreto n. 1775 del 1933.

Capo III

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Art. 24.

Rinnovo della concessione

1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda entro centottanta giorni dalla scadenza naturale del titolo; il mancato rispetto di tale termine, comporta la presentazione di una nuova domanda di concessione.

2. Se le opere di derivazione, l'uso delle acque, le portate e i volumi oggetto della concessione, sono rimasti immutati, il concessionario allega alla domanda di rinnovo una dichiarazione con la quale autocertifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la permanenza delle condizioni iniziali sussistenti alla data del rilascio della concessione.

3. Resta ferma la facoltà dell'ente concedente e dell'autorità di bacino competente per territorio, di effettuare apposite verifiche in sito, nonché richiedere integrazioni alla autocertificazione prevista al comma 2, anche ai fini della verifica di compatibilità della utilizzazione esistente con le disposizioni del presente regolamento, con gli atti di pianificazione di settore e con il bilancio idrico, oltre che per l'inserimento della derivazione nelle banche dati previste nell'art. 5.

4. Le domande di rinnovo sono soggette a pubblicazione nel BURC.

5. L'ente concedente ha la facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo.

6. Se la domanda di rinnovo comporta varianti sostanziali, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione ai sensi dell'art. 7.

7. La concessione non è rinnovata se sopravvengano ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica e, comunque, quando ricorrono i motivi di diniego della concessione previsti nell'art. 20.

8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato è adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti stabiliti dalla Regione e delle eventuali varianti assentite.

9. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'originaria concessione.

Art. 25.

Cambio di titolarità

1. La richiesta di cambio di titolarità della concessione è indirizzata all'ente concedente che, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, assegna un termine per il pagamento delle spese di istruttoria e provvede, con proprio provvedimento, al cambio di titolarità della concessione. In questi casi non è richiesto un nuovo deposito cauzionale, restando vincolato quello del primo richiedente fino alla scadenza della concessione.

2. Il periodo di validità della concessione rimane quello originario.

Art. 26.

Limitazione dei prelievi e sospensione dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio del prelievo può essere sospeso o limitato, anche non temporaneamente, per motivi di pubblico interesse, ed in particolare:

a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e la tutela dell'ecosistema fluviale;

b) per dare priorità agli usi potabili;

c) se accertato un anomalo abbassamento del livello della falda acquifera;

d) per consentire la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua o la realizzazione di opere di pubblico interesse;

e) se è accertato, da parte delle autorità competenti, il venire meno dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'acqua in relazione all'uso assentito;

f) per tutti i casi in cui la concessione deve essere revocata ai sensi dell'art. 29, in attesa dei provvedimenti finali.

2. Il provvedimento di limitazione o sospensione indica la durata della limitazione o della sospensione, la rideterminazione del canone dovuto, nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute; di tale provvedimento è data comunicazione agli enti territorialmente interessati.

3. In caso di sospensione, la cessazione del prelievo è immediata e decorre dal momento della notifica del relativo provvedimento.

Art. 27.

Varianti alla concessione

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria tale da rendere necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale, dell'interesse pubblico e dei diritti dei terzi, nei seguenti casi:

a) cambio d'uso della risorsa idrica;

b) aumento del prelievo;

c) modifica delle opere di derivazione;

d) modifica del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico e idrogeologico;

e) adeguamenti tecnologici, oppure modifica delle opere o degli impianti a servizio delle derivazioni.

3. Le richieste di variante alla concessione concernenti la riduzione del prelievo o modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e sono comunque assentite dall'ente concedente, dandone comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio.

4. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta allegando:

a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;

b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente autorizzato e non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso, capti dalla stessa falda ed è realizzata nelle vicinanze del pozzo preesistente, che è obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 31, comma 2.

Capo IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 28.

Decadenza

1. Sono causa della decadenza dal diritto a derivare e a utilizzare l'acqua pubblica le seguenti circostanze, eventi od omissioni:

a) destinazione d'uso diversa da quella concessa;

b) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;

c) mancato pagamento di tre annualità del canone;

d) sub-concessione a terzi non preventivamente autorizzata;

e) esecuzioni di varianti sostanziali non autorizzate;

f) non utilizzo per tre anni consecutivi della risorsa idrica.

2. Il concessionario decade se, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provvede.

3. Nel caso di cui alla lettera *d)* la decadenza è immediata e decorre dal momento della notifica dell'atto.

Art. 29.

Revoca

1. La concessione può essere revocata in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, negli stessi casi previsti nell'art. 26, comma 1, per i quali non è sufficiente la sola limitazione o sospensione del prelievo.

2. La concessione può essere inoltre revocata al sopravvenire degli eventi o condizioni che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 20, comma 2 .

3. La revoca è preceduta da comunicazione e eventuale contestazione degli addebiti al concessionario, al quale sono concessi trenta giorni per la presentazione di controdeduzioni, in assenza delle quali viene adottato il provvedimento con efficacia immediata.

4. L'ente concedente, dopo la valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate, può emettere il provvedimento di revoca con l'obbligo da parte del concessionario di interrompere il prelievo a decorrere dal momento della notifica dell'atto.

Art. 30.

Rinuncia alla concessione

1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta all'ente concedente e contiene le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del titolare;

b) gli estremi della concessione;

c) una dichiarazione in merito allo stato di consistenza delle opere di derivazione.

2. L'ente concedente comunica all'utente la presa d'atto della rinuncia, dettando le prescrizioni relative alle modalità e ai tempi per il ripristino dei luoghi in base a quanto previsto dall'art. 31. A seguito di apposito sopralluogo per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni, l'ente concedente comunica al concessionario la cessazione dell'utenza.

3. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Art. 31.

Le opere di derivazione alla cessazione dell'utenza

1. Le opere di derivazione, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, sono rimosse a cura e a spese del concessionario, ed i luoghi ripristinati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del regio decreto n. 1775 del 1933.

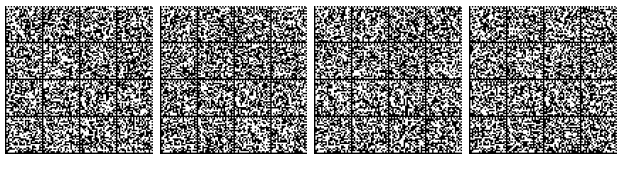

2. Se la derivazione è esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza, la perforazione è dotata, secondo le prescrizioni dell'ente concedente, delle misure idonee, quali cementazione e tamponamenti, volte ad impedire l'inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

3. L'ente concedente, se il concessionario obbligato al ripristino dello stato dei luoghi non provvede, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.

TITOLO III
IL PROCEDIMENTO PER LICENZE E DEPOSITI

Art. 32.

La licenza di attingimento

1. La licenza per attingimento ha la durata massima di un anno.

2. Ai sensi dell'art. 56, comma 3 del regio decreto n. 1775 del 1933, le licenze per attingimento annuale richieste dallo stesso utente possono essere rilasciate per un massimo di cinque volte, dopodiché è presentata domanda di concessione di derivazione secondo la procedura prevista nell' art. 7.

3. Salvo particolari esigenze da comunicare tempestivamente al richiedente, il procedimento per il rilascio della licenza si conclude nel termine di novanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza completa della stessa documentazione prevista dall'art. 7, comma 4, o dalla richiesta di eventuali integrazioni.

4. Il rilascio della licenza o il motivato diniego della domanda è comunicato dall'ente competente entro lo stesso termine; la ricevuta del versamento del pagamento del canone è presentata al momento del ritiro della licenza.

5. Per i prelievi ad uso irriguo è certificata l'idoneità dell'acqua per l'uso specifico cui è destinata (tipo di coltura).

Art. 33.

Procedure di deposito per uso domestico

1. Sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di acque pubbliche per uso domestico. Il richiedente presenta una apposita comunicazione contenente:

a) i dati identificativi del richiedente;

b) l'oggetto della comunicazione e la destinazione d'uso della risorsa;

c) la denominazione e l'ubicazione del punto di prelievo (località, estremi catastali e coordinate geografiche UTM 33N - WGS84);

d) la portata di prelievo e volume annuale massimo di derivazione nei limiti stabiliti dall'art. 2, punto *f)*.

2. Alla comunicazione di deposito il richiedente allega una relazione tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato, sulla compatibilità della derivazione con le caratteristiche dell'area di ubicazione (aree soggette a subsidenza, aree sensibili e aree critiche, aree a rischio idraulico, ecc.).

3. L'ente competente provvede a trasmettere la comunicazione all'autorità di bacino competente per territorio al fine di aggiornare il bilancio idrico ed idrogeologico.

4. L'ente competente provvede alla verifica degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione; in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste per legge e si dispone l'immediata cessazione del prelievo.

5. L'ente competente istituisce presso i propri uffici un registro cronologico, anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche, nel quale sono riportate le comunicazioni di deposito per derivazioni a uso domestico.

6. L'ente preposto restituisce al proponente una copia della comunicazione e degli allegati tecnici con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al comune nel cui territorio sarà eseguita l'opera di derivazione.

7. Per le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, relative ad uso domestico, presentate alla data del 31 dicembre 2007, si provvede al deposito degli atti.

TITOLO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 34.

Installazione del misuratore volumetrico

1. Per ogni tipo di prelievo di acqua, incluso l'utilizzo per uso domestico, è obbligatoria, prima dell'utilizzo, l'installazione di un misuratore della portata e dei volumi derivati, omologato e piombato a cura dell'ente concedente. Per le derivazioni di acque superficiali, se l'installazione del misuratore non è compatibile con le caratteristiche dell'opera di derivazione, la misura delle portate e dei volumi derivati è effettuata con idonea soluzione tecnica approvata dall'ente concedente.

2. Il disciplinare di concessione stabilisce inoltre l'obbligo di installazione di dispositivi di misurazione e registrazione delle portate e dei volumi di acqua restituiti, se con il rilascio della concessione sono prescritte misure per il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua, dell'equilibrio del bilancio idrico, oltre che per garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. Le verifiche per il corretto funzionamento dei dispositivi di misura sono specificate nei singoli disciplinari di concessione, comprese le sanzioni per eventuali manomissioni o mal funzionamenti. Se il misuratore al momento di un qualsiasi controllo, risulta non installato o privo di piombatura, si applicano le sanzioni previste nell'art. 38.

4. È fatto obbligo di comunicare, all'ente concedente, il guasto del misuratore indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza. Se in sede di verifica ispettiva, è riscontrato il guasto del misuratore e contestualmente la mancata comunicazione presso gli uffici competenti, sono applicate le sanzioni previste nell'art. 38.

5. È fatto obbligo comunicare all'ente concedente, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, indicando nominativo ed estremi della concessione o della licenza.

6. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente concedente provvede a regolarizzare le utenze eventualmente sprovviste di misuratore, assegnando agli utenti un termine per provvedere.

Art. 35.

Perforazioni finalizzate al controllo e monitoraggio degli acquiferi

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per le misure piezometriche della falda o della qualità dell'acqua, comunicano all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, se richiesto, i dati periodicamente rilevati.

2. Se le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla comunicazione prevista al comma 1 sono allegati:

a) relazione tecnica generale;

b) progetto di massima delle perforazioni;

c) ubicazione territoriale con l'individuazione delle perforazioni nelle coordinate geografiche UTM33N - WGS84, corredata da planimetria in scala 1:5.000 su Carta tecnica regionale e planimetria catastale in scala 1:2.000.

3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio esprime il proprio parere, richiede ulteriori adempimenti o può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

4. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ente preposto e all'autorità di bacino territorialmente competente la stratigrafia dei terreni attraversati.

5. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 l'eventuale emungimento d'acqua è soggetto ad autorizzazione alla derivazione temporanea.

Art. 36.

Disposizioni relative all'uso dell'acqua per scambio termico

1. Per le derivazioni finalizzate all'uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *m)*, nei casi in cui sia previsto lo scarico nella stessa falda di emungimento ai sensi dell'art. 104, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alla ricerca e scavo, la concessione di derivazione e l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dagli enti competenti in base alla normativa vigente.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, le domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi di cui all'art. 6 sono riferite sia ai pozzi di presa che a quelli di resa in falda delle acque derivate.

3. All'istanza di concessione di cui all'art. 7 è allegata contestuale istanza di autorizzazione allo scarico in falda, contenente almeno la seguente documentazione tecnica:

a) relazione tecnica generale;

b) ricostruzione della circolazione sotterranea indotta dal prelievo di acque e dalla loro successiva reimmissione in falda, in modo che il posizionamento dei relativi punti minimizzi il riciclo di acque, la formazione di zone di stagnazione, l'alterazione significativa del parametro temperatura con precipitazione e messa in soluzione di sostanze inquinanti ed eventuali possibili richiami di contaminanti da monte e laterali;

c) schema completo del ciclo delle acque, dal prelievo allo scarico finale, con rappresentazione completa dei circuiti separati per funzione ed utilizzo delle acque emunte;

d) caratterizzazione chimico-fisica e batteriologica della qualità delle acque attraverso l'analisi delle acque di presa (applicando come riferimento i parametri della Tabella 3, allegato 5, Parte III del decreto legislativo n. 152/2006);

e) planimetria dell'insediamento (in scala 1:1.000) con l'ubicazione delle opere di presa e resa oltre che degli eventuali ulteriori pozzi per l'approvvigionamento idrico esistenti;

f) descrizione tecnica dell'impianto di scambio termico; schema di funzionamento, presenza di altri fluidi segregati, presenza di additivi, portata scaricata, temperatura dell'acqua di scarico nelle condizioni di funzionamento dell'impianto normali e in quelle più gravose; materiale dei condotti utilizzati per il prelievo e lo scarico; tipo di fluido utilizzato per l'impianto di raffreddamento; dettagli descrittivi del sistema di scambio termico tra il circuito aperto falda - pozzi - falda e il circuito chiuso dell'impianto di condizionamento; tutti gli elementi tecnici che concorrono a caratterizzare l'impianto;

g) planimetria in scala adeguata dell'insediamento con l'indicazione:

1) di tutte le reti di approvvigionamento dal punto di prelievo al punto di scarico, specificando il loro utilizzo;

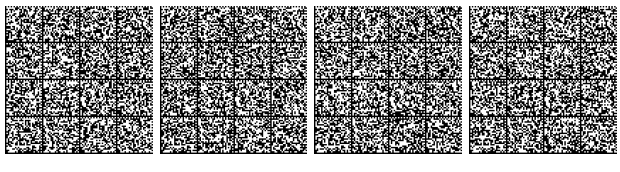

2) di tutti i punti di scarico nel corpo idrico ricettore (con relativa numerazione e coordinate geografiche UTM33N - WGS84);

3) dei pozzetti di prelievo dei campioni delle acque scaricate e di quelli di ispezione delle reti (contraddistinti da una sigla);

4) del tracciato delle reti di scarico distinte per tipologia (acque nere, acque meteoriche) con l'indicazione dei sistemi di trattamento;

5) schema delle camere d'avampozzo e schema costruttivo dei pozzi di resa.

4. L'autorizzazione allo scarico in falda è rilasciata, a seguito dell'indagine preventiva sul progetto di scarico prevista dall'art. 104, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, finalizzata ad accertare almeno le seguenti condizioni:

a) non sono presenti zone di contaminazione della falda;

b) se presenti zone di contaminazione della falda, viene dimostrato che la reimmissione non provoca variazioni nella circolazione idrica tali da estendere l'inquinamento a zone precedentemente non interessate;

c) non sono presenti nello scarico sostanze pericolose;

d) le acque reimesse in falda hanno caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate con un limitato incremento di temperatura, tale da non alterare le caratteristiche del corpo idrico interessato.

5. L'autorizzazione allo scarico in falda ha durata quinquennale, rinnovabile, previa domanda da presentare ad un anno dalla scadenza, tenendo conto delle risultanze dei controlli sulla qualità delle acque scaricate, effettuati ai sensi dell'art. 37.

Art. 37.

Vigilanza e controlli

1. L'ente concedente disciplina ed attua controlli, a mezzo del proprio personale, a mezzo dei corpi di polizia o mediante personale convenzionato di altri enti, sulle derivazioni concesse e sugli scarichi previsti nell'art. 36.

Art. 38.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 17 del regio decreto n. 1775 del 1933 è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

2. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'ente concedente dispone la cessazione dell'utenza abusiva. Il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 96, comma 4, decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione o negli atti concessori, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme statali e regionali.

4. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge sulla depenalizzazione).

5. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti.

6. L'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque ed in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale.

7. La prosecuzione del prelievo, comunque, è consentita esclusivamente per il periodo strettamente necessario al rilascio del provvedimento di concessione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39.

Norme transitorie

1. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comprese le denunce dei pozzi effettuate ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, sono fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati compatibili con le disposizioni del presente regolamento e che l'amministrazione competente valuta ancora idonei alla conclusione della istruttoria.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Napoli, 12 novembre 2012

CALDORO

(*Omissis*).

13R00060

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-007) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

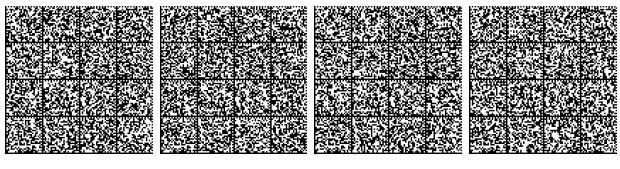

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

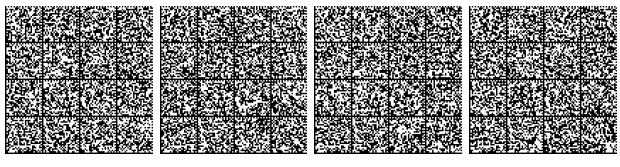

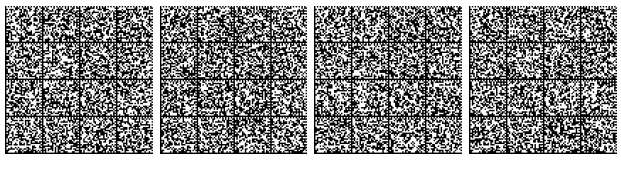

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

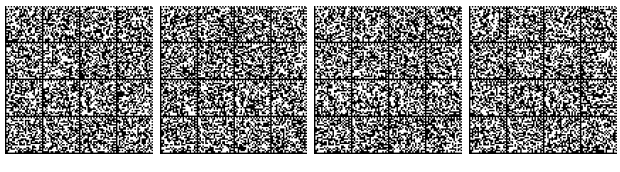
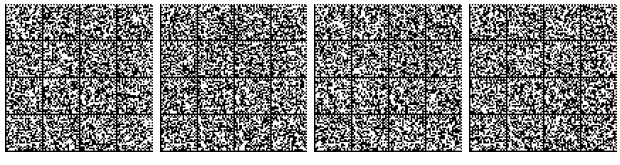
€ 7,00